

DWF LLP Italian Branch

Via dei Bossi 6 20121 Milano Italy
T (+39) 02 3031 7999 F (+39) 02 3031 7987 www.dwf.law



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali

PEC: va@pec.mite.gov.it

p.c.

Ministero della Cultura

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

SIURGUS S.R.L.

PEC: siurgus@pec.it

Milano, 3 ottobre 2023

Oggetto: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbi) – Progetto di un impianto eolico denominato "PRANU NIEDDU" composto da n. 13 (già n. 14) turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 85,8 MW (già 92,4 MW) e relative opere di connessione.

Vostro riferimento ID VIP 6003.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Siurgus S.r.l.

Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio prot. MIC_SS - PNRR n. 0020300 - P del 13/09/2023

Spettabile Ministero,

in relazione alla procedura in oggetto e in nome e per conto della società Siurgus S.r.l., la presente nota viene redatta al fine di sottoporre all'attenzione di codesto spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") delle osservazioni di carattere tecnico-giuridico finalizzate al superamento del parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("MIC" o "Soprintendenza"), prot. MIC_SS - PNRR n. 0020300 - P del 13/09/2023 ("Secondo Parere"), inserito nella pagina del Portale istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Valutazioni di Impatto



Ambientale - Dip. VAS – VIA - AIA in data 20/09/2023, che conferma il parere negativo già espresso dal MIC con parere tecnico istruttorio prot. MIC_SS - PNRR n.0004541-P del 14/10/2022 ("**Primo Parere**" e insieme citati i "**Pareri**"), nell'ambito nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("**VIA**") ex art. 23 D.lgs n. 152/2006, relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "PRANU NIEDDU" composto da n. 12 (già n. 14) turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 79,2 MW (già 92,4 MW) e relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì (il "**Progetto**").

Con l'auspicio di fornire a codesto spettabile Ministero elementi esaustivi per concludere la procedura di rilascio del provvedimento finale di VIA, si osserva quindi quanto segue.

Premessa

Come si vedrà *infra*, il Progetto "PRANU NIEDDU" ha ricevuto un Primo Parere negativo da parte del MIC, in seguito confermato dal Secondo Parere.

Come considerazione di carattere generale, si osserva che la Soprintendenza, in entrambi i Pareri, ha apoditticamente affermato il dissenso alla realizzazione del Progetto senza tuttavia *(i)* evidenziare in maniera chiara i valori paesaggistici che risulterebbero compromessi dalla realizzazione dello stesso e - anche qualora esistesse una effettiva compromissione - *(ii)* indicare le modifiche progettuali idonee a superare il presunto impatto paesaggistico negativo.

Si ritiene che codesto spettabile Ministero debba superare tale dissenso, in quanto i Pareri si appalesano contrari a principi primari di rango costituzionale (artt. 9 e 41 Cost.) e di matrice comunitaria (direttive 2001/77/CE e 2009/28/Ce) – trasposti a livello di legislazione ordinaria con D.lgs. 387/2003 e con D.M. 10 settembre 2010 recante "*Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" – oltre che a principi di tipicità e legalità di cui alla legge n. 241/1990, oltre al Codice dei Beni Culturali e Paesaggio di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 ("**Codice BBCC**" o "**d.lgs. 42/2004**").

In particolare, come verrà dimostrato *infra*, il MIC ha svolto una valutazione monosettoriale degli interessi sottesi, considerando come primario e assoluto il solo bene della tutela del paesaggio precludendo *in nuce* qualsiasi giudizio di compatibilità con le specificità del Progetto "PRANU NIEDDU".

Tale prospettiva monosettoriale, seguita dal MIC, risulta incompatibile con la concezione pluralista dello Stato delineata dalla Costituzione. La Costituzione, invero, individua una pluralità di beni e interessi – pubblici e privati – configurando il loro reciproco rapporto in termini di confronto dialettico e non di mera alternatività.

Diversamente opinando, considerata l'esigenza di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili (mediante, ad esempio, la costruzione di impianti eolici), non solo non si arrecherebbe alcun vantaggio



al paesaggio della Regione Sardegna, ma verrebbe sacrificato altresì il bene della salubrità dell'ambiente e della salute, entrambi di pari grado rispetto alla tutela del paesaggio.

Nella valutazione di siffatta compatibilità, tra la tutela del paesaggio e l'installazione di un impianto a fonti rinnovabili, in un sistema pluralistico quale quello introdotto dalla Costituzione, l'Amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici (e tale è il compito della Soprintendenza) è tenuta a valutare la compatibilità dell'attività autorizzanda, rispetto ai beni paesaggistici e culturali, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti.

Tale attività valutativa e comparativa è del tutto assente nei Pareri rilasciati dalla Soprintendenza sul Progetto, facendo essi riferimento ad una (presunta) incompatibilità del Progetto autorizzando con non meglio specificati beni tutelati.

A ciò si aggiunga che tali Pareri, oltre che illegittimi rispetto al quadro normativo di riferimento, risultano del tutto anacronistici rispetto alla grave crisi energetica che sta interessando l'Europa nell'ultimo periodo.

Giova qui ricordare che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 (di seguito "PNIEC") predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede, come obiettivo vincolante, di raggiungere almeno il 32% di consumi da fonti energetiche rinnovabili ("FER") entro il 2030.

La produzione di elettricità da FER si prevede ripartita tra idroelettrico (49,3 TWh, 26,4%), eolico (41,5 TWh, 22,2%), fotovoltaico (73,1 TWh, 39,1%), geotermico (7,1 TWh, 3,8%) e biocombustibili (15,7 TWh, 8,4%). In questo scenario, l'eolico dovrebbe svolgere il ruolo primario tra le FER, affiancato da fotovoltaico ed idroelettrico. Riassumendo, e semplificando, per raggiungere gli obiettivi posti dal PNIEC sarà necessario installare entro il 2030 circa 20 GW di eolico e 50-60 GW di fotovoltaico.

Ecco quindi che il dissenso espresso dalla Soprintendenza, oltre che illegittimo (come si avrà modo di dimostrare *infra*), risulta anche illogico e del tutto disancorato dall'attuale contesto economico.

Con la realizzazione dell'impianto "PRANU NIEDDU" si otterrà una significativa riduzione di emissione in atmosfera di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti generate dalle tradizionali centrali di produzione di energia elettrica, che utilizzano combustibili fossili quali fonti primarie.

Tale obiettivo sarà perseguito con il ricorso alla fonte energetica alternativa rappresentata dall'eolico, che consente una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti e, nel contempo, un risparmio di combustibile fossile.

Considerato il potenziale arco di vita dell'impianto di progetto pari a 30 anni, si avrà l'opportunità di generare complessivamente 6313,2 GWh di energia pulita.



Con questa sintetica nota si provvederà:

- (i) dapprima, a riassumere le argomentazioni principali poste alla base dei dinieghi espressi dalla Soprintendenza, così dimostrando la loro infondatezza;
- (ii) successivamente, a dimostrare che il dissenso espresso si pone in aperto contrasto con il quadro normativo e il contesto giurisprudenziale di riferimento;
- (iii) infine a ribadire la non vincolatività dei Pareri della Soprintendenza, potendo la questione essere deferita al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I. LA POSIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ESPRESSA NEL SECONDO PARERE

Vale qui la pena ricordare che sono pervenuti a codesto spettabile Ministero i seguenti pareri:

- a) parere n. 313 del 12 settembre 2022 rilasciato dalla Commissione Tecnica di Verifica Dell'impatto Ambientale VIA e VAS. Esito: parere favorevole (ad eccezione dell'aereogeneratore WTG014) con prescrizioni;
- b) parere tecnico istruttorio prot. n. MIC_SS - PNRR 0004541-P del 14 ottobre 2022. Esito parere: negativo;
- c) parere tecnico istruttorio prot. MIC_SS - PNRR n. 0020300 - P del 13/09/2023. Esito parere: negativo.

1.1 Ferme restando le valutazioni già espresse dallo scrivente con specifico riferimento al Primo Parere, trasmesse in data 23 maggio 2023, dopo attento esame del Secondo Parere negativo, preme segnalare:

- (i) che la Soprintendenza, dà atto del fatto che gli aerogeneratori sono stati spostati rispetto alla loro collocazione originaria, ma non motiva per quali ragioni le valutazioni espresse rimangano inalterate, nonostante il radicale mutamento del progetto.

In particolare (a pagina 2) la Soprintendenza segnala che "*il progetto proposto in variante continua a collocarsi in adiacenza di strutture archeologiche e architettoniche*", senza tuttavia fornire alcun elemento fattuale e tecnico a sostegno della (presunta) incompatibilità paesaggistica del Progetto col territorio circostante.

Si ritiene utile ricordare che Siurgus S.r.l. aveva presentato in data 24/03/2021 un primo *layout* progettuale, poi modificato per adeguare il Progetto alle osservazioni formulate dal MIC (parere



prot. MICIMIC_DG-ABAP_SERV VI30/06/202110022032-PI).

Ebbene, il secondo *layout* progettuale ha integralmente accolto le osservazioni del MIC (sono stati eliminati quegli aerogeneratori che erano stati posizionati in area non idonea).

Ciononostante, la Soprintendenza ha confermato il proprio dissenso alla realizzazione del Progetto anche nel Secondo Parere, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a supporto del proprio diniego.

Come risulta dalla *Tavola Integrativa V.2.35 Tavola Interdistanze dai beni culturali* (dove viene rappresentato planimetricamente l'ubicazione dei beni rispetto alla soluzione progettuale prospettata nel secondo *layout*) la maggior parte dei beni tutelati sono ubicati a distanze tali da non rendere cogente l'aspetto paesaggistico diretto, mentre quelli realmente limitrofi alle aree di intervento, come ad esempio il nuraghe Piscu, sono interessati da interferenze solamente nelle opere del cavidotto interrato, tra l'altro passante nel sedime della strada provinciale esistente, senza alcun impatto visivo.

Tale tavola indica puntualmente la distanza di ogni aerogeneratore dal singolo bene tutelato: **è incontestabile che non vi sia alcun aerogeneratore che si collochi in adiacenza a beni tutelati.**

A conferma di quanto qui affermato si veda altresì la relazione asseverata dell'ing. Luca Demurtas, data 29 settembre 2023, che si allega alla presente. In tale relazione sono stati puntualmente indicati tutti i beni paesaggistici e culturali ricompresi nell'area vasta del parco eolico indicando la posizione degli aerogeneratori rispetto ai beni vincolati. Tale precisa disamina, peraltro, era già contenuta nell'allegato *V.2.35 Interdistanze dai Beni Culturali*.

Pur disponendo di tale analisi di dettaglio, la Soprintendenza, nel Secondo Parere non indica quali siano gli aerogeneratori che si collochino - a suo avviso - *in adiacenza a strutture archeologiche o architettoniche*, né definisce una quantificazione spaziale (metri) di tale presunta *adiacenza* - e non lo aveva fatto nemmeno nel Primo Parere.

I dati fattuali dimostrano quindi che il dissenso manifestato dalla Soprintendenza nei due Pareri è stato espresso in totale assenza di una puntuale attività istruttoria sulla posizione degli aerogeneratori rispetto alle strutture architettoniche e archeologiche, rendendo anche il Secondo Parere, così come il Primo Parere, palesemente illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione (per la giurisprudenza sul punto si veda par. II).

- (ii) richiamando il Primo Parere, la Soprintendenza ribadisce (pagina 3) che con riferimento ai beni culturali l' *"impatto generato dal progetto industriale in esame è già stato valutato il 14/10/2022 come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo"* e che *"questa*



Soprintendenza speciale per il PNRR conferma il parere tecnico istruttorio negativo espresso con la nota prot. n. 4541 del 14/10/2022 e reso anche in riferimento alle disposizioni di tutela dei beni culturali definiti dalla Parte II del D.Lgs. 42 del 2004".

Ancora una volta, le affermazioni della Soprintenza si appalesano come inconsistenti e disancorate dai dati fattuali. Infatti, come riportato a pagina 36 del documento *V.1.3. Relazione Paesaggistica*, le opere non interessano beni culturali oggetto di tutela ai sensi della Parte II del d.lgs. 42 del 2004.

Sul punto si evidenzia che:

- l'area di progetto non ricade tra Immobili o Aree dichiarati di notevole interesse pubblico individuati ai sensi dell' Art. 136 del d.lgs. 42 del 2004 ;
- dalle cartografie ufficiali l'impianto ricade solo in minima parte in aree con vincolo bosco, tutelate ai sensi dell' Art. 142 del d.lgs. 42 del 2004;
- le opere non interessano ulteriori immobili ed aree specificamente individuati ai termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 lettera d) del D.Lgs. 42 del 2004.

I dati fattuali dimostrano quindi che anche tale Secondo Parere basa il proprio diniego alla realizzazione del Progetto su affermazioni di principio, senza tenere in considerazione il posizionamento degli aerogeneratori rispetto ai beni tutelati dal d.lgs 42 del 2004. Anche per questo motivo il Secondo Parere è da considerare illegittimo (per la giurisprudenza sul punto si veda par. II).

- (iii) nel Secondo Parere la Soprintendenza omette di ricordare che tutti gli aerogeneratori indicati nel Progetto non ricadono in aree indicate come non idonee secondo la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, e quindi neanche in aree vincolate paesaggisticamente.

Giova qui rammentare che la perimetrazione delle aree non idonee all'inserimento di impianti di grande generazione per la produzione di energia elettrica è definita a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 del Ministero Dello Sviluppo Economico "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" ("*Linee Guida*").

La normativa regionale della Regione Sardegna si è dotata nel tempo di strumenti per l'individuazione delle suddette aree non idonee al fine della tutela del territorio e della razionalizzazione dell'inserimento di suddette opere sul tessuto territoriale.



Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 ("DGR"), la Regione Sardegna ha infatti individuato le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Nello specifico il Progetto ricade in aree idonee all'installazione di impianti eolici, così come individuate dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 – Allegato V.2.5.3 Aree non Idonee dai Beni Culturali.

Il Progetto non ricade in altre aree non idonee ai sensi della DGR n. 59/90 del 2020, in quanto:

- il Progetto non interessa direttamente Aree Naturali Protette di interesse nazionale o regionale o facenti parte della Rete Natura 2000. Rispetto al SIC-ZSC ITB042237, "Monte San Mauro", dista circa 9,46 km dalla WTG più vicina la WTG002;
- l'Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e Cattura "Nuraghe Arrubiu", dista circa 6,72 Km dalla WTG più vicina la WTG011;
- le opere non interessano direttamente beni culturali oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
- l'area di progetto non ricade tra Immobili o Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

É dunque facile concludere che il sito del Progetto di Siurgus si trova, come esposto nel documento V.1.3. *Relazione Paesaggistica* nell'ambito del procedimento di VIA, in un'area che di per sé, contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto dal MIC, ha scarso pregio paesaggistico in quanto priva di peculiarità specifiche o di evidente pregio intrinseco.

1.2 Posto che la Soprintenza conclude il Secondo Parere confermando il parere tecnico istruttorio negativo espresso con la nota prot. n. 4541 del 14/10/2022, sia consentito allo scrivente riassumere sinteticamente le argomentazioni sulla base delle quali anche il Primo Parere è palesemente illegittimo. In particolare (si richiamano le asserzioni principali a sostegno del diniego espresso):

- (i) a pagina 6 è riportato che *"l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e*



abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento di tutela e salvaguardia".

Tale affermazione dimostra in maniera lapalissiana la volontà della Soprintendenza di sostituirsi al legislatore nazionale e regionale, esprimendo il proprio diniego alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili anche nelle aree ritenute – dal punto di vista normativo – idonee alla loro installazione.

La Soprintendenza, in modo del tutto immotivato e illogico, si va così a sovrapporre agli atti pianificatori precedentemente adottati, imprimendo illegittimamente al territorio un nuovo assetto in punto di aree non idonee, vanificando quello precedentemente definito.

Infatti, come risulta dalle tavole di progetto e come puntualmente riassunto nell'allegato V.1.3. Relazione Paesaggistica non solo l'impianto non ricade all'interno delle aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ma addirittura è stata prevista una distanza tra i singoli aerogeneratori e i siti di interesse archeologico ben maggiore del buffer previsto dalle disposizioni regionali.

Con tale Primo Parere, la Soprintendenza assimila l'intera area del Progetto ad una vera e propria area non idonea alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, senza tuttavia garantire quei necessari contemperamenti e mediazioni tra l'interesse alla tutela del paesaggio e quello (parimenti primario) allo sviluppo di impianti FER.

Risulta dimostrato, dunque, come la Regione avesse già operato, mediante la richiamata D.G.R. n. 59/90 del 2020 ed i relativi allegati, una precisa scelta pianificatoria in punto di individuazione di aree non idonee, garantendo mediante tale strumento (rispettoso dei criteri e dettami di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e linee guida nazionali), il corretto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti. Di contro, è evidente che la Soprintendenza, esprimendo il proprio parere negativo alla realizzazione del Progetto di Siurgus nella sua interezza, elimina in radice (ed illegittimamente) qualsiasi forma di mediazione fra la tutela del bene paesaggistico ed altri valori, ancorché di rilievo co-primario (quale quello allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili). Il parere della Soprintendenza è privo di dati puntuali, di considerazioni di carattere tecnico; manca un qualsiasi richiamo alla letteratura scientifica ed è privo di elementi atti a corroborare gli elementi istruttori posti a base della decisione negativa. Inoltre, non offre alcuna confutazione alle considerazioni di natura tecnica espresse da Siurgus - anche modificando il *layout* del Progetto - nella documentazione depositata.



(ii) richiamando la nota prot. n. 42529 del 24/08/2022 della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, la Soprintendenza (a pagina 7) asserisce che *"l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale non trova riscontro nel progetto di impianto industriale proposto"*.

Anche tale assunto è privo di qualsiasi riferimento al Progetto presentato e appare una mera affermazione di principio (in quanto tale illegittima nell'ambito di una procedura di VIA, come si vedrà *infra*).

Come puntualmente riportato nel documento V.1.3. *Relazione Paesaggistica* (a pagina 100) il Progetto in termini di appropriatezza della localizzazione è coerente con gli strumenti di pianificazione in atto e ricade in aree idonee per la tipologia di impianto.

Il Progetto prevede un limitato consumo di suolo e sottrae una porzione minima di aree agricole. Sulla base delle ricognizioni di campo e dalla fotointerpretazione non risulta interessare i beni paesaggistici ambientali.

Per le sue modalità realizzative il Progetto non impatta in maniera significativa sull'utilizzabilità del suolo la cui occupazione riguarda quasi esclusivamente la fase di cantiere.

Tenendo conto delle peculiarità dell'area, con la presenza di aree seminaturali e antropizzate, si è infatti pensato a interventi che compensassero dal punto di vista ecologico l'ecosistema dell'area senza escludere la vocazione agro-silvo-pastorale dell'area medesima.

Il Progetto per le modalità realizzative e il ridotto consumo di suolo di fatto non impatta in maniera negativa, non compromettendo le aree definite naturali e seminaturali per le quali si propongono misure compensative adeguate. In particolare si prevede ove possibile il ripristino della vegetazione naturale utilizzando il terreno agrario derivante dallo scotico.

Nelle situazioni in cui è prevista la perdita permanente della naturalità dei suoli (realizzazione di nuova viabilità e piazzole degli aerogeneratori), delle aree classificabili a bosco secondo la normativa vigente, si prevede di ricorrere a misure compensative che prevedono il rimboschimento in aree da individuare, in accordo con i proprietari del fondo, di superficie pari a quella sottratta per la realizzazione delle infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 21 "interventi compensativi" della L.R. n. 8 del 27/04/2016.



II. IL CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO

L'analisi svolta dimostra che i Pareri della Soprintendenza:

- (i) sono privi di motivazioni stringenti e dettagliate a supporto del diniego espresso sul Progetto;
- (ii) non considerano le varianti progettuali proposte da Siurgus in corso di procedura;
- (iii) si limitano a formulare mere considerazioni di principio e disancorate dallo specifico contesto paesaggistico in cui andrà a collocarsi il Progetto di Siurgus;
- (iv) non forniscono "soluzioni alternative" (o quanto meno dei suggerimenti in termini ad esempio di localizzazione o di caratteristiche degli impianti) che il richiedente l'autorizzazione possa recepire (tramite una variante progettuale) onde addivenire alla realizzazione dell'impianto.

Per tali ragioni i Pareri sono in aperto contrasto con il quadro normativo e il contesto giurisprudenziale di riferimento, come verrà confermato dalla seguente disamina.

2.1 Anzitutto, in linea generale, va evidenziato che il quadro normativo (nazionale e comunitario) è di straordinario *favor* (senza precedenti, questo è certo) verso la realizzazione di impianti FER (ivi inclusi quelli eolici).

Nello specifico:

- l'art. 3 Reg. UE 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (attuato dall'Italia con il d. lgs. n. 77/21), pone quale uno dei sei pilastri del Piano di resilienza (cfr. art. 3 lett. a Reg. cit.) la "transizione verde". Inoltre, il successivo art. 4 conferma quale obiettivo del Piano di resilienza il sostenimento della: "transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050";
- l'All. V al suddetto Reg. UE 2021/241, stabilisce (cfr. punto 2.5) che: "Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione, e tali misure rappresentano almeno il 37 % dell'assegnazione totale del piano di ripresa e resilienza";
- l'All. VI al suddetto Reg. UE 2021/241, punto 028 e ss., pone come coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici quello del 100%, cioè la misura massima assentibile. Ciò è del resto in linea con l'art. 2.11 Reg. UE 2018/1999, sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, in cui si afferma testualmente: "obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di



energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030";

- nel solco tracciato dall'azione dell'UE si pone anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) del dicembre 2019, che persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato ad uno distribuito e basato principalmente su fonti rinnovabili, proponendosi di superare l'obiettivo del 30% di produzione energetica da tali fonti.

2.2 Anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto lo straordinario *favor* recato dalla disciplina nazionale/comunitaria sopra descritta. Si pensi ad esempio (solo per citarne alcune) a:

- TAR LECCE n. 1799/2022 ove i giudici pugliesi - al termine di un lungo *excursus* normativo - hanno concluso che *"Si conferma pertanto, come obiettivo assolutamente prioritario del PNRR e PNIEC eurounitario, il passaggio a forme di energie green. Ciò sulla base della considerazione che la politica energetica è strettamente correlata all'azione volta a contrastare il noto fenomeno del riscaldamento globale (global warming). Per tali ragioni, il legislatore eurounitario ha concentrato tutti i propri sforzi in un ambizioso progetto volto a ridurre (e nel lungo periodo, ad azzerare) le emissioni di gas a effetto serra"*;
- CONSIGLIO DI STATO n. 8633/2021 che – nel commentare le ultime novità normative in tema di FER (cfr. ad esempio il sopra citato d.lgs. 199/2021, in particolare l'art. 20, nel cui ambito applicativo ricade come visto l'impianto in questione) – ha riconosciuto che *"Tali innovazioni normative, sono tutte ispirate dal chiaro favor per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"*, salvo poi non poter, in quell'occasione, applicare tali disposizioni per la sola ragione che erano sopravvenute al provvedimento impugnato (questione che ovviamente non si pone nel caso di specie, posto che la procedura è ancora pendente e il provvedimento finale non ancora emesso).

2.3 Proprio per dare "concreta attuazione" alla suddetta disciplina di favore – così evitando che rimanesse solo sulla carta – la giurisprudenza ha adottato diversi orientamenti tesi a "sbloccare" la realizzazione degli impianti FER o comunque ad evitare che le pubbliche amministrazioni (*in primis* proprio le Soprintendenze e il Ministero della Cultura) si "arroccassero" su posizioni preconcepite e totalizzanti.

Con riferimento alla giurisprudenza riguardante i grandi impianti eolici e i dissensi manifestati dal Ministero della Cultura, si pensi ad esempio:

- a) all'obbligo per l'Ente che oppone un diniego (per esempio, a tutela del paesaggio) di fornire una **motivazione stringente e dettagliata** a supporto che tenga conto soprattutto delle osservazioni presentate dal richiedente e delle eventuali varianti progettuali proposte in corso di procedura (come peraltro avvenuto nel caso di specie), non potendosi limitare a mere



considerazioni di principio e apodittiche. Si vedano in tal senso CONSIGLIO DI STATO n. 8167/2022 e recenti TAR LAZIO ROMA n. 2784/2023: si noti come entrambe le pronunce abbiamo ritenuto **illegittimi provvedimenti di diniego espressi dal Ministero per difetto di istruttoria e motivazione**, e che riguardavano impianti eolici.

Ed è evidente, al riguardo, l'analogia con i pareri negativi espressi dal Ministero della Cultura in relazione al Progetto, ove non si dà minimamente conto della circostanza che l'impianto eolico verrebbe a ricadere in area non classificata come non idonea ai sensi della normativa regionale;

- b) all'obbligo per l'Ente che vuole negare il proprio assenso (non solo di motivare ampiamente, come visto nel precedente punto, ma anche) di fornire delle "soluzioni alternative" (o quanto meno dei suggerimenti in termini ad esempio di localizzazione o di caratteristiche degli impianti) che il richiedente l'autorizzazione possa recepire (tramite una variante progettuale) al fine di realizzare l'impianto.

In altri termini, il dissenso deve essere "costruttivo" (come del resto richiede la L. 241/90, cfr. art. 14 *quater*) e non di chiusura definitiva all'intervento.

Sul punto si veda, fra le tante, TAR MOLISE n. 15/2018 (che ha riguardato proprio un impianto eolico posto in zona non vincolata direttamente, come l'impianto oggetto della presente istanza) che ha annullato il diniego opposto dal Ministero della Cultura osservando che "*occorre considerare che nel caso di specie l'area non è vincolata e, pertanto, lo sforzo dell'Amministrazione pubblica di identificare soluzioni alternative avrebbe dovuto essere particolarmente intenso, non potendo esso limitarsi al mero respingimento dell'iniziativa, altrimenti finendosi per applicare nei fatti una preclusione generalizzata che, come visto, non è coerente con il quadro normativo. Né in contrario può addursi la presenza delle croci votive le quali possono al più determinare un'interferenza con la posizione di alcuni pali ma non certo determinare l'incompatibilità assoluta dell'impianto*".

E ancora, sempre nel medesimo senso, si veda la recente TAR ROMA n. 2784/2023 (trattavasi anche qui di un parco eolico di grandi dimensioni e di un parere sfavorevole del Ministero della Cultura) secondo cui "*va condivisa l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui, in conformità al principio di leale collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento e al principio di leale interlocuzione con il privato, particolarmente rilevante in materia energetica e nel presente momento storico, il dissenso del Ministero della cultura, avrebbe dovuto indicare, delle modifiche progettuali di mitigazione dell'impatto, o, quantomeno individuare le ragioni per le quali le riscontrate criticità apparivano assolutamente non superabili in ragione di un significativo e peculiare valore archeologico dei beni, ciò che si rifrange, come pure lamentato da parte ricorrente, in una violazione del principio di proporzionalità*" (in fattispecie analoga, CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242);



- c) alla circostanza che il diniego degli Enti preposti alla tutela del paesaggio (quale *in primis* il Ministero della Cultura) non possa fondarsi sul mero richiamo alle previsioni dei piani paesaggistici regionali - come avvenuto nel caso di specie - dato che le stesse sono da considerarsi recessive rispetto a tutta la normativa successiva in tema di FER (nazionale e comunitaria).

Ci si riferisce al noto filone delle pronunce emesse dal TAR LECCE (cfr. sentenze n. 1799/2022 e n. 318/2023) che hanno "cassato" i dinieghi opposti dalla varie soprintendenze che si erano limitate a richiamare le disposizione del PPTR (piano paesaggistico territoriale) evidenziando che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione "è tenuto a valutare istanze del tipo di quelle avanzate dall'odierna ricorrente, non potendo più reggere una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale (in primis: il PPTR) emanati circa sette anni orsono (e segnatamente, nell'anno 2015)".

Nel caso di specie il piano paesaggistico della Regione Sardegna risale al 2006 e, dunque, si colloca in un periodo storico non paragonabile a quello attuale (sul punto si richiama l'*excursus* normativo sopra compiuto).

Le motivazioni alla base di un parere sfavorevole devono essere ancor più stringenti laddove – come nel caso di specie – l'impianto sia collocato fuori dalle zone qualificata come non idonee dalla regolazione regionale (cfr. la citata d.g.r. n. 59/90 del 2020).

Si richiama, al riguardo, il citato TAR MOLISE n. 15/2018 ma soprattutto la recentissima sentenza del TAR BARI n. 529/2023 (riguardante proprio un diniego paesaggistico in relazione a un impianto collocato in area idonea) che ha annullato il provvedimento impugnato sul presupposto che **"incombe sulla P.A. in ogni caso un onere di motivazione rafforzata del diniego; l'assenza di vincoli è un elemento che non può essere considerato recessivo ai fini della localizzazione del progetto; il progetto ricade in area non qualificata come inidonea dalla Regione Puglia e ciò determina, in base al D.M. 10.9.2010, una presunzione di compatibilità con il paesaggio"**.

- d) Infine, laddove nel corso della procedura il richiedente proponga – come avvenuto nel caso di specie – una modifica progettuale all'impianto (nel caso di specie comportante lo spostamento degli aerogeneratori proprio per venire incontro alle esigenze di tutela del paesaggio manifestate dalla Soprintendenza) **gli enti competenti sono tenuti a "rivedere" i pareri eventualmente già espressi motivando espressamente su tali modifiche** (cosa che, nel caso di specie, non è assolutamente avvenuta).

In mancanza di tali argomentazioni il parere (negativo) espresso è illegittimo, come espressamente affermato da TAR ROMA n. 2784/2023 che ha – per l'appunto – annullato l'atto di dissenso impugnato ravvisando che *"Nessun cenno è fatto alla proposta di variante progettuale presentata dalla ricorrente in data 27 agosto 2020, la quale prevedeva: a) la*



riduzione del numero degli aerogeneratori, con conseguente diminuzione della lunghezza globale del progetto e del cavidotto infra-parco; b) l'abbassamento di venti centimetri dell'altezza massima degli stessi, evidentemente incidente sulla percepibilità dell'impianto dai diversi punti visuali (come da simulazioni fotografiche contenute nella variante progettuale presentata al Mic) e c) la modifica del tracciato dell'elettrodotto interrato per non interferire con la rete dei Tratturi, peraltro in buona parte asfaltati e classificati come strade in parte statali e in parte provinciali, come non contestato dalle resistenti". Si tratta, è bene sottolinearlo, di un caso identico a quello oggetto della presente nota.

Del resto se la Soprintendenza potesse negare il proprio assenso esattamente come se l'impianto ricadesse in area vincolata, non si comprende allora perchè la Regione Sardegna si sia premurata di distinguere tra aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e aree idonee.

Di fatto il diniego espresso dal MIC – come visto privo di una motivazione specifica che non sia meramente di principio e priva di soluzioni progettuali alternative – avrebbe quale effetto quello "disapplicare" la disciplina che ha reso quella determinata zona idonea per legge all'installazione di impianti FER. Ovviamente è una conclusione che non può essere accolta (pena l'invasione della potestà amministrativa nel campo del potere legislativo).

Oltretutto si consideri che le recenti novelle normative a livello nazionale (cfr. l'art. 47 comma 2 e 3 del DL. 13/2023) hanno eliminato ogni riferimento alle zone "contermini" (dunque quelle zone di territorio che "lambiscono" solamente le aree vincolate), il che dimostra (ancora di più) che il legislatore vuole "limitare" l'intervento degli Enti preposti al paesaggio (beninteso: per uno scopo "nobile" che è quello di favorire lo sviluppo delle energie *green* e dunque in ottica di tutela dell'ambiente stesso) solo a **quegli impianti che ricadono esattamente nel perimetro delle aree vincolate** (e non invece a quegli impianti, come quello in oggetto, che pur nelle vicinanze di aree vincolate si collocano al di fuori delle stesse, cfr. ancora una volta la planimetria allegata alla presente istanza).

È opportuno infine sottolineare che gli impianti FER sono destinati ad un periodo di vita limitato, pari a circa trenta anni, al termine del quale viene ripristinato lo stato originario dei luoghi interessati nel rispetto delle caratteristiche storico ambientali dell'area. Il che rende tanto più illogica e sproporzionata la scelta di impedire, specie in questa specifica congiuntura economica, la realizzazione di impianti FER.

III. IL DISSENSO DELLA SOPRINTENDENZA SUPERABILE ARTICOLO 5, COMMA 2, LETTERA C-BIS), DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400

Infine, sia consentita un'ultima precisazione circa la portata del parere negativo espresso dalla Soprintendenza nell'ambito della procedimento in oggetto.

Nel Secondo Parere, la Soprintendenza scrive che – nel caso in cui il MIC si pronunci negativamente



– il procedimento di valutazione di impatto ambientale deve necessariamente concludersi negativamente. Si ritiene che tale affermazione non tenga conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale norma dispone infatti che dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Per quanto qui interessa, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge del 15 luglio 2022, n. 91 *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Le norme citate prevedono che, in caso di conflitto tra Autorità competenti nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, è possibile superare tale conflitto mediante l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri:

- a) sostituisce a tutti gli effetti il decreto di valutazione di impatto ambientale;
- b) è soggetta alle disposizioni relative al contenuto e alla pubblicazione del decreto di valutazione di impatto ambientale;
- c) confluisce nel procedimento autorizzatorio unico che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.

Se il Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende rilasciata. Tale disposizione è fortemente innovativa in quanto scardina l'originario assetto normativo che prevede, in presenza del parere negativo della Soprintendenza, l'automatica conclusione negativa del procedimento di valutazione di impatto ambientale (i.e. art. 26 d.lgs. n. 42/2004).

Ma, in virtù della priorità assunta dalla produzione di energia rinnovabile in un contesto economico e sociale fortemente mutato nell'ultimo decennio, nel caso il procedimento di valutazione di impatto



ambientale abbia ad oggetto la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è possibile derogare al principio della vincolatività del parere della Soprintendenza attraverso l'emanazione di un parere comunque positivo da parte del Ministero e conseguente successivo deferimento della questione al Consiglio dei Ministri.

Vale qui la pena ricordare che, nell'esercizio riconosciuto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei Ministri - anche superando il dissenso espresso dalla Soprintendenza - ha recentemente approvato i seguenti progetti eolici:

- impianto eolico nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - 43,2 MW;
- impianto eolico "Salice-La Paduletta", nei comuni di Cerignola e Orta Nuova (FG) - 58,5 MW;
- impianto eolico nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) - 39,6 MW;
- impianto eolico "Montaratro", nel comune di Troia (FG) - 121,9 MW;
- potenziamento del parco eolico "Nulvi Ploaghe" (SS) - 121,5 MW;
- parco eolico "Corona Prima", nel comune di Tricarico (MT) - 33 MW;
- impianto eolico "**Gomoretta**", nei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò (SS) – 45 MW.

Merita infine certamente menzione, una recente pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato a decidere sulla legittimità del diniego espresso dal Consiglio dei Ministri, che aveva deciso di negare l'autorizzazione ad un impianto F.E.R. in quanto incompatibile con Piano Paesaggistico Regionale.

Nel procedimento sottoposto ai giudici di Palazzo Spada, il Consiglio dei Ministri si era espresso negativamente per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, sebbene nelle stesse zone erano stati, dal medesimo Consiglio dei Ministri, rilasciati provvedimenti favorevoli, autorizzando altri impianti, sebbene incompatibili con Piano Paesaggistico Regionale (mentre il Progetto di Siurgus non è affetto da tale incompatibilità, è bene ricordarlo).

Con una pronuncia perfettamente in linea il favor verso la realizzazione di impianti FER espresso dal legislatore, il Consiglio di Stato ha censurato la disparità di trattamento attuata dal Consiglio dei Ministri, stabilendo che *"Il Consiglio dei ministri avrebbe, infatti, assentito ulteriori progetti di impianti F.E.R. nel territorio della Regione Puglia, di cui uno ricadente nella stessa scheda d'ambito e con potenza superiore a quello oggetto di causa, pervenendo ad assentirli in considerazione dell'interesse pubblico sotteso alle loro realizzazioni, superando, quindi, i (pur ravvisati) profili di incompatibilità con il P.P.T.R. 27.2. Segnatamente, tra detti progetti, precisa l'appellata, "ve ne è uno ricadente in agro del Comune di Brindisi ed in area inclusa nella scheda d'ambito paesaggistico "Campagna Brindisina" della quale il Ministero della cultura ha ritenuto violati gli stessi obiettivi con i quali è stato ritenuto in contrasto il progetto per cui è causa: il Consiglio dei ministri, applicando il "metodo di lavoro" già applicato in precedenti occasioni (ad esempio in occasione della disamina dei progetti "Cerignola Veneta Nord" e*



"Cerignola Veneta Sud" richiamati nella sentenza gravata), è pervenuto ad assentire il progetto in considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla sua realizzazione superando, come sopra anticipato, i profili (pur riconosciuti) di incompatibilità con il P.P.T.R." (CONSIGLIO DI STATO n. 5019/2023).

Ebbene, nel caso di Siurgus, come dimostrato nei precedenti paragrafi, non sussiste alcuna incompatibilità con il piano paesaggistico regionale della Regione Sardegna.

La ricostruzione svolta sul punto dimostra quindi che il Consiglio dei Ministri potrà certamente superare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, esprimendosi positivamente per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Conclusioni

In forza di tali (ulteriori) considerazioni e di tutta la copiosa giurisprudenza sopra richiamata – e unitamente a quanto già evidenziato al Cap. II, si ritiene che codesto spettabile Ministero debba e possa "superare" il dissenso opposto dal Ministero della Cultura.

Scelta peraltro del tutto legittima laddove il parere sfavorevole sia (come nel caso di specie) scarsamente motivato (in particolare visto mancato esame delle osservazioni e delle modifiche progettuali formulate dal richiedente e il mero richiamo a disposizioni del piano paesaggistico territoriale che, ovviamente, è da ritenersi vetusto e non coerente con la sopravvenuta normativa di favore in tema di FER) e l'impianto non ricada in aree non idonee *ex lege*.

Si veda in tal senso la recente sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 2983/2021 (cfr. par. 8.2) che ha ritenuto corretta la scelta della Regione (in quel caso ente competente al rilascio dell'autorizzazione) di ritenere "superabile" il parere sfavorevole proprio del MIC in quanto (i) l'impianto non ricadeva in zona vincolata e (ii) il dissenso opposto era scarsamente motivato.

Si invita quindi codesto spettabile Ministero ad adottare il suddetto provvedimento conclusivo favorevole a chiusura della procedura di VIA entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza.

Con i migliori saluti.

Handwritten signature of Enrico Curti in black ink.

Avv. Enrico Curti

Handwritten signature of Guglielmo Fabbricatore in black ink.

Avv. Guglielmo Fabbricatore



Allegati:

- **V.1.3. *Relazione Paesaggistica***
- **Relazione asseverata - Ing. Luca Demurtas, data 29 settembre 2023**
- **V.2.5.3 Aree non idonee secondo D.G.R. n. 5990**
- **V.2.35 Interdistanze dai beni culturali**

Il sottoscritto Demurtas Luca nato

iscritto/a all'Albo degli ingegneri della provincia di Cagliari n° 6062

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

dichiara e attesta quanto segue

INQUADRAMENTO SULLA RECENTE NORMATIVA NAZIONALE (INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 20 DEL D.LGS 199/2021)

Il recente **D.lgs. 199/2021** stabilisce al comma 1 quali siano le modalità attuative per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'art 20 del Decreto, nelle more dell'individuazione delle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, stabilisce inoltre che possono essere considerate aree idonee, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili le aree come individuate nello stesso decreto al comma 8 alle lettere a) b) c) c-bis) c-bis.1) c-ter) e alla seguente **lett. C-quater) che recita:**

"fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Le aree come individuate nel Decreto all'art. 20 sopra esposto, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo (obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC), prevedono per alcune tipologie di impianti come previsto dal D.Lgs. n. 28/11 la possibilità di procedure autorizzative semplificate.

Il comma 7 dello stesso art.20 del medesimo D.lgs 199/2021 specifica invece come:

le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

Vale a dire che le aree non ricomprese tra quelle individuate come sopra meglio dettagliato, **non possono automaticamente essere considerate come non idonee**, ma la loro valutazione deve essere approfondita e sviluppata secondo le classiche procedure autorizzative e di Valutazione degli Impatti sia Ambientali che Paesaggistici e Storico Archeologici.

Il progetto della Siurgus srl Pranu Nieddu Ver.2, deve quindi essere sottoposto ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e ricade nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 20 del D.lgs 199/2021 come sopra visto.

INQUADRAMENTO SULLA RECENTE NORMATIVA REGIONALE D.G.R. N. 59/90 DEL 27/11/2020 DELLA RAS

La normativa regionale individua, attraverso La D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, tra le altre disposizioni, le aree non idonee (indicate agli Allegati C e D della delibera) per la realizzazione degli impianti eolici come quello di cui trattasi.

Tale perimetrazione individua tutta una serie di Aree e di Buffers di rispetto dai beni Storico Ambientali e Paesaggistici Censiti, che sono vincolati e preclusi all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,

Nella Tavola V.2.5.3 Aree non idonee secondo D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 allegata alla presente, si esplicita come le aree di sviluppo del progetto in questione ricadano al di fuori delle aree non Idonee all'installazione, secondo la Normativa Regionale (D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna) per la quale quindi non risulta preclusa l'installazione delle opere previste, ma ricadono in aree da sottoporre a procedimento autorizzativo per la verifica di idoneità delle aree individuate.

In particolare il Lay out elaborato nella nuova versione (VER.2), ha comportato principalmente lo spostamento degli aereo generatori nelle aree esterne alle Aree non Idonee individuate nella D.G.R. 59/90 del 27/11/2020.

METODOLOGIA/ANALISI/CREDENZIALI/SOTTOSTANTE DIETRO ALLA VALUTAZIONE

Oltre a quanto sopra riportato è stato tenuto conto di quanto contenuto di quanto disposto dal parere trasmesso dal ministero prot. MICIMIC_DG-ABAP_SERV VI30/06/202110022032-PI in merito alle evidenze archeologiche evidenziate e alla situazione Vincolistica riportata e riguardante l'area di intervento.

L'ubicazione degli aereo generatori non compatibili con quanto sopra è stato modificato e tali modifiche hanno

portato alla riduzione del numero degli aerogeneratori da 14 a 13 in quanto nelle aree limitrofe a quella di intervento non è stato possibile individuare aree non ricomprese nelle Aree non Idonee (come da Delibera n. 59/90 del 27/11/2020) o ricomprese in altre fattispecie (distanze idonee dall'edificato in agro, usi civici, distanze dalle linee AT, ecc).

È stata fatta quindi un'analisi estesa a tutti i beni paesaggistici e culturali ricompresi nell'area vasta del parco eolico posizionando gli aerogeneratori ad una distanza tale da rendere minimo l'impatto paesaggistico sui beni vincolati come si evince dalla tabella sotto riportata nell'Allegato integrativo alla presente *Tavola Integrativa V.2.35 Tavola Interdistanze dai beni culturali* - dove viene rappresentato planimetricamente l'ubicazione dei beni rispetto alla soluzione progettuale prospettata.

| ID | Nome | WTG più prossima | Interdistanza da WTG più prossima [m] |
|----|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | Area Archeologica di Santu Teru/Bintergibas | 5 | 7236,70 |
| 2 | Area Archeologica Linna Pertunta | 7 | 9891,39 |
| 3 | Nuraghe Sa Domu e S'Orcu | 7 | 4195,48 |
| 4 | Nuraghe Simieri | 2 | 6541,36 |
| 5 | Nuraghe Simieri | 2 | 5008,58 |
| 6 | Tombe Paxi | 5 | 5498,49 |
| 7 | Turriga | 2 | 6444,48 |
| 8 | Capanna di Monte Surei | 11 | 2504,58 |
| 9 | Capanna nuragica Tacchineddu II | 11 | 3182,61 |
| 10 | Chiesa Santa Caterina | 11 | 8441,47 |
| 11 | Domus de janas Bacu 'e Mesu | 11 | 8312,56 |
| 12 | Domus de janas S'Accutzerei | 14 | 8918,29 |
| 13 | Fonte nuragica Su Runcu Mannu | 12 | 5197,30 |
| 14 | Nuraghe | 14 | 8227,96 |
| 15 | Nuraghe | 14 | 5720,03 |
| 16 | Nuraghe Affogau | 12 | 6331,79 |
| 17 | Nuraghe Cacuri | 11 | 8861,41 |
| 18 | Nuraghe De Pardu | 11 | 7506,46 |
| 19 | Nuraghe Enna 'e Sarra I | 14 | 6961,02 |
| 20 | Nuraghe Enna 'e Sarra II | 14 | 6446,28 |
| 21 | Nuraghe Findeu | 11 | 4359,66 |
| 22 | Nuraghe Gasoru | 11 | 9171,60 |
| 23 | Nuraghe Genna Piccinu | 11 | 8057,22 |
| 24 | Nuraghe Gutturu 'e Sa Traia | 14 | 7863,36 |

| | | | |
|----|---|----|---------|
| 25 | Nuraghe Is Pirois | 14 | 8151,90 |
| 26 | Nuraghe Mèson 'e Sàrra | 12 | 9648,54 |
| 27 | Nuraghe Perda Inferrada | 14 | 6135,87 |
| 28 | Nuraghe Perda Utzei | 11 | 8337,48 |
| 29 | Nuraghe Sa Crocoriga | 11 | 4490,39 |
| 30 | PUC_Area di interesse archeologico_02 | 11 | 1894,19 |
| 31 | PUC_Area di interesse archeologico_03 | 11 | 1996,88 |
| 32 | PUC_Area di interesse archeologico_04 | 11 | 2783,49 |
| 33 | PUC_Area di interesse archeologico_05 | 11 | 2982,15 |
| 34 | PUC_Area di interesse archeologico_07 | 11 | 3456,87 |
| 35 | PUC_Area di interesse archeologico_08 | 11 | 3956,17 |
| 36 | PUC_Area di interesse archeologico_09 | 11 | 2181,99 |
| 37 | PUC_Area di interesse archeologico_10 | 11 | 2825,82 |
| 38 | PUC_Area di interesse archeologico_11 | 12 | 2258,39 |
| 39 | PUC_Area di interesse archeologico_12 | 11 | 1722,59 |
| 40 | Complesso archeologico di Domus Suas | 11 | 1973,32 |
| 41 | Domus de janas di Is Concas de tziu Peppi o Serrionis I | 11 | 1679,45 |
| 42 | Nuraghe Arrubiu | 11 | 8663,75 |
| 43 | Nuraghe Goni | 11 | 1324,83 |
| 44 | Nuraghe Sisini | 2 | 1594,72 |
| 45 | Terme romane di San Basilio | 7 | 2864,76 |
| 46 | Acropoli Punica di Monte Luna | 5 | 7162,74 |
| 47 | Area archeologica di Funtana Coberta | 11 | 7769,94 |
| 48 | Castello di Sassai | 11 | 8302,53 |
| 49 | Complesso archeologico di Santa Clara | 11 | 8695,94 |
| 50 | Complesso archeologico preistorico S'Incorradroxiu | 10 | 3973,55 |
| 51 | Complesso preistorico di Pranu Muttedu | 11 | 2469,76 |
| 52 | Domus de janas di Santa Caderina | 11 | 8755,88 |
| 53 | Fonte nuragica Funtana Crobetta | 11 | 8749,44 |
| 54 | Necropoli di Genna Accas | 11 | 2751,82 |
| 55 | Necropoli tardo-punica di Monte Luna | 5 | 6982,57 |
| 56 | Nuraghe Pallaxius | 11 | 5355,98 |
| 57 | Nuraghe Cuccuru 'e Turri | 7 | 2178,77 |
| 58 | Nuraghe Monte Frucas | 14 | 4534,84 |
| 59 | Nuraghe Perd'e Taula | 14 | 9721,31 |
| 60 | Nuraghe Piscu | 2 | 4534,62 |
| 61 | Nuraghe Planu Furonis A | 2 | 4793,56 |
| 62 | Nuraghe Planu Lazanau | 2 | 4751,83 |
| 63 | Nuraghe Ruina Perdosa | 2 | 6056,39 |

| | | | |
|----|------------------------------------|----|---------|
| 64 | Nuraghe Ruinezzu o Planu Senis | 2 | 5123,69 |
| 65 | Nuraghe San Sebastiano | 2 | 7862,35 |
| 66 | Nuraghe Santu Damianu | 11 | 6277,56 |
| 67 | Nuraghe Santu Nigola | 11 | 8557,86 |
| 68 | Nuraghe Su Angiu o Bangiu | 2 | 5874,30 |
| 69 | Nuraghe Su Nuraxi | 4 | 2663,12 |
| 70 | Nuraghe Suergiu | 2 | 6181,74 |
| 71 | Nuraghe Tratzu | 2 | 5367,31 |
| 72 | Tomba ipogeica Ruina Figu | 2 | 2145,78 |
| 73 | Tomba Megalitica Prunu Siara | 2 | 4603,35 |
| 74 | villaggio nuragico Su Putzu | 11 | 7558,10 |
| 75 | Abitato nuragico di Corte Auda | 5 | 8533,64 |
| 76 | Abitato romano di Pranu Gennas | 5 | 4042,53 |
| 77 | Area Megalitica Funtana 'e Sa Figu | 7 | 1050,25 |
| 78 | Brunco Montanari I | 7 | 4152,28 |
| 79 | Brunco Montanari II | 7 | 4292,10 |
| 80 | Chiesa di Santo Stefano Ruderu | 11 | 5937,07 |

Essendo le distanze, come si evince dalla stessa tabella, tali da non comportare impatti diversi se non quelli visivi sul paesaggio è stata quindi approfondita, attraverso un'analisi dettagliata su più di cento punti di osservazione considerati dai beni in oggetto e dai punti di visuale considerati, una valutazione di intervisibilità riportata negli elaborati allegati al progetto della nuova versione (VER.2) di seguito elencati e ai quali si rimanda per una completa analisi :

V.1.3 Relazione Paesaggistica

V.1.19 Riprese fotografiche fotoinserimenti

V.1.14 Relazione dell'intervisibilità cumulativa

Oltre ai beni vincolati e riportati nelle pianificazioni regionali e locali sono stati presi in considerazione tutti i beni storico archeologici a diverso titolo censiti ed individuati da un'attenta attività di sopralluogo e indagine archeologica effettuata *in situ*.

In merito a questi beni si fa presente come il Piano Paesaggistico Regionale di cui alla L.R. 25 novembre 2004, N°8 preveda al comma 1 dell'articolo 49 l'area di rispetto dai manufatti storici di seguito riportata:

*Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. **Prescrizioni.***

1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza **pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima;**

b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;

c) la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica;

Nelle valutazioni effettuate per la predisposizione del nuovo Layout di progetto Ver.2 è stato scelto di tenere un buffer di rispetto per ogni pala pari a circa il doppio della distanza di possibile ribaltamento degli aereogeneratori (calcolata come altezza massima delle WTG maggiorata del 10%), e quindi pari a 500 metri lineari di raggio, ben superiore ai 100 m come previsti dal Piano Paesaggistico Regionale.

Come si evince dalla Tabella sotto riportata e dalla *Tavola Integrativa V.2.35 Tavola Interdistanze dai beni culturali* allegata alla presente, le distanze sono in genere superiori rispetto a quanto ipotizzato:

| ID | Nome | WTG più prossima | Interdistanza da WTG più prossima [m] |
|----|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 77 | Area Megalitica Funtana 'e Sa Figu | 7 | 1050,25 |
| 78 | Bruncu Montanari I | 7 | 4152,28 |
| 79 | Bruncu Montanari II | 7 | 4292,10 |
| 80 | Chiesa di Santo Stefano Ruderì | 11 | 5937,07 |
| 81 | Chiesa S.Susanna | 4 | 999,90 |
| 82 | Chiesa San Saturnino | 14 | 5664,22 |
| 83 | Cromlech di Piscina Caboni | 10 | 4259,04 |
| 84 | Dispersione di materiali | 12 | 1163,15 |
| 85 | Dispersione materiali | 10 | 1095,65 |
| 86 | Domu de janas Sa Fossada | 11 | 6685,42 |
| 87 | Domus de janas di Gennas Accas | 11 | 2922,57 |
| 88 | Domus de janas di Is Forreddus | 5 | 4047,40 |
| 89 | Domus de janas di Riu s'Umprìxi | 5 | 1482,21 |
| 90 | Domus de janas Zraghi | 4 | 1608,06 |
| 91 | Domus de janas? | 2 | 185,73 |
| 92 | Fonte nuragica Mandaresu | 5 | 7678,14 |
| 93 | Fonte sacra di Is Molineddus | 7 | 8432,03 |
| 94 | Fonte sacra Su Musuleu | 7 | 9001,31 |
| 95 | Insedimento medievale di Archu | 2 | 6829,03 |

| | | | |
|-----|---|----|---------|
| 96 | Insedimento medioevale di Sarasi | 5 | 1668,08 |
| 97 | Insedimento nuragico e medioevale di S'Ulivariu | 2 | 7639,55 |
| 98 | Insedimento romano di Masoni Suergiu | 7 | 9139,86 |
| 99 | Località Perda de Su Lillu: Circoli Preistorici | 10 | 4880,55 |
| 100 | Menhir Su Muscadroxiu | 7 | 5531,83 |
| 101 | Muraglia Pira mazzana | 7 | 4871,20 |
| 102 | Nuraghe Agus Nagus | 5 | 7453,80 |
| 103 | Nuraghe Amuai | 11 | 5177,92 |
| 104 | Nuraghe Angialis | 5 | 2652,86 |
| 105 | Nuraghe Arroddu | 14 | 7082,75 |
| 106 | Nuraghe Arrularis | 11 | 8640,35 |
| 107 | Nuraghe Assu | 5 | 9780,00 |
| 108 | Nuraghe Bacc'assusa | 2 | 6825,35 |
| 109 | Nuraghe Battudisi | 2 | 9430,81 |
| 110 | Nuraghe Bau Crabas II | 5 | 4793,01 |
| 111 | Nuraghe Bauorrolu | 12 | 1321,14 |
| 112 | Nuraghe Bia | 2 | 3782,18 |
| 113 | Nuraghe Bidinessi | 2 | 5477,61 |
| 114 | Nuraghe Brunch'e Olias | 2 | 6503,48 |
| 115 | Nuraghe Bruncu de is Arruinas | 2 | 7321,95 |
| 116 | Nuraghe Bruncu Laccus | 2 | 2889,60 |
| 117 | Nuraghe Bruncu Lau con villaggio medioevale de Sebera | 2 | 9669,89 |
| 118 | Nuraghe Bruncu Mannu | 7 | 6413,69 |
| 119 | Nuraghe Bruncu Pei Cani | 7 | 5583,15 |
| 120 | Nuraghe Bruncu Sa guardia | 2 | 6579,05 |
| 121 | Nuraghe Bruncu Santu Sadurru | 2 | 5983,14 |
| 122 | Nuraghe Bruncu su Carraxiu | 11 | 5954,78 |
| 123 | Nuraghe Carraxiu | 2 | 9906,58 |
| 124 | Nuraghe Casaspu | 2 | 1649,36 |
| 125 | Nuraghe Casraxius | 2 | 8665,34 |
| 126 | Nuraghe Casteddu Mannu | 11 | 3904,50 |
| 127 | Nuraghe Cogoni | 2 | 5092,63 |
| 128 | Nuraghe Coronellu | 11 | 6989,74 |
| 129 | Nuraghe Corongedda | 14 | 5144,17 |
| 130 | Nuraghe Corongiu Bingia | 2 | 9117,67 |
| 131 | Nuraghe Corongiu Melas | 11 | 7630,63 |
| 132 | Nuraghe Corru Arenas | 11 | 7538,56 |
| 133 | Nuraghe Corru Cottu | 2 | 6444,75 |
| 134 | Nuraghe Corte Carroccia | 14 | 4389,26 |

| | | | |
|-----|--|----|---------|
| 135 | Nuraghe Corti 'e Uannesu | 11 | 8024,57 |
| 136 | Nuraghe Cuccuru 'e cresia | 2 | 1212,50 |
| 137 | Nuraghe Cuccuru 'e Mainita | 2 | 6679,12 |
| 138 | Nuraghe Cuccuru 'e Arbanti | 7 | 7986,52 |
| 139 | Nuraghe Cuccuru Adulu | 7 | 5757,75 |
| 140 | Nuraghe Cuccuru Cixeddu | 7 | 6469,52 |
| 141 | Nuraghe Cuccuru de Lossara | 5 | 783,65 |
| 142 | Nuraghe Cuccuru Sa Dom'e s'Orcu A | 10 | 8125,84 |
| 143 | Nuraghe Cuccuru Sa Dom'e s'Orcu B | 10 | 8314,32 |
| 144 | Nuraghe Cumbide Pinna | 2 | 7378,02 |
| 145 | Nuraghe di Monte Asinu | 11 | 1412,62 |
| 146 | Nuraghe e abitato romano Pranu Gennas II | 5 | 5118,63 |
| 147 | Nuraghe e abitato romano di Prunu Mois | 5 | 2113,12 |
| 148 | Nuraghe e abitato romano Sollomardi | 7 | 3604,55 |
| 149 | Nuraghe e Tomba di giganti Is Forreddus | 5 | 5000,58 |
| 150 | Nuraghe e villaggio di Santa Barbara | 5 | 3004,93 |
| 151 | Nuraghe Ega | 12 | 1840,57 |
| 152 | Nuraghe Erri | 4 | 1537,47 |
| 153 | Nuraghe Farru | 2 | 5005,31 |
| 154 | Nuraghe Foddi | 11 | 7139,22 |
| 155 | Nuraghe Fossas | 11 | 2932,88 |
| 156 | Nuraghe Funtana 'e Nuxi | 11 | 6487,63 |
| 157 | Nuraghe Genna Urra | 7 | 1769,87 |
| 158 | Nuraghe is Carroccias | 11 | 6599,55 |
| 159 | Nuraghe Is Truiscus | 11 | 3435,89 |
| 160 | Nuraghe Kunnu o Nomini Mahru | 2 | 4086,99 |
| 161 | Nuraghe Ladiri | 2 | 7968,58 |
| 162 | Nuraghe Mitza Truiscas | 5 | 4663,15 |
| 163 | Nuraghe Mugerera | 2 | 9097,01 |
| 164 | Nuraghe Mulloni Mannu | 2 | 7010,28 |
| 165 | Nuraghe Muri Eguas | 7 | 6561,90 |
| 166 | Nuraghe Mussu Fogu | 11 | 6986,03 |
| 167 | Nuraghe Nais | 10 | 6709,60 |
| 168 | Nuraghe Narba | 11 | 2736,52 |
| 169 | Nuraghe Natzargius | 2 | 7034,64 |
| 170 | Nuraghe Nuraxi Perdosu | 2 | 9755,00 |
| 171 | Nuraghe Nurazzolu | 7 | 2975,42 |
| 172 | Nuraghe Nuregumini | 5 | 4889,26 |
| 173 | Nuraghe Nuritzi | 2 | 7481,83 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|----|---------|
| 174 | Nuraghe Padenti Scurosu | 11 | 4258,44 |
| 175 | Nuraghe Pascasi | 5 | 1472,27 |
| 176 | Nuraghe Perd'e Lua | 7 | 3236,58 |
| 177 | Nuraghe Perda Cucca | 11 | 4037,79 |
| 178 | Nuraghe Perdesi | 14 | 4458,37 |
| 179 | Nuraghe Pirasteddu | 5 | 2267,12 |
| 180 | Nuraghe Pizz'e Pranu | 7 | 2338,68 |
| 181 | Nuraghe Pizzu Ibas | 10 | 8224,55 |
| 182 | Nuraghe Planu Furonis B | 2 | 4838,24 |
| 183 | Nuraghe Pranu 'e Gennas | 5 | 4177,81 |
| 184 | Nuraghe Pranu Ennas | 2 | 2311,33 |
| 185 | Nuraghe Pranu Gennas B | 5 | 4686,47 |
| 186 | Nuraghe Pranu Gennas I | 5 | 4285,99 |
| 187 | Nuraghe Pranu Ilixì | 11 | 4721,42 |
| 188 | Nuraghe Pranu Mois | 5 | 2578,85 |
| 189 | Nuraghe Pranu sa Pibera | 11 | 3280,13 |
| 190 | Nuraghe Pranu Siara A | 2 | 4579,95 |
| 191 | Nuraghe Pranu"e Mendula | 2 | 5337,69 |
| 192 | Nuraghe Ruina Coa | 2 | 3513,86 |
| 193 | Nuraghe Ruina Fraigada | 2 | 9309,08 |
| 194 | Nuraghe Ruina Xioris | 2 | 4392,78 |
| 195 | Nuraghe Ruinas Sa Prunas | 2 | 6315,47 |
| 196 | Nuraghe S'Erra 'e Mesu | 7 | 3476,84 |
| 197 | Nuraghe S'Omo "e S'Orcu | 5 | 8413,39 |
| 198 | Nuraghe S'Ottu su Frau | 2 | 6610,60 |
| 199 | Nuraghe S'Umprìxi | 5 | 1972,39 |
| 200 | Nuraghe S'utturu de sa Pira | 2 | 3667,05 |
| 201 | Nuraghe S'Acua Frida | 10 | 7586,61 |
| 202 | Nuraghe S'Arcu 'e Sa Pira | 11 | 8065,67 |
| 203 | Nuraghe Sa Tanca Spadas | 2 | 8809,05 |
| 204 | Nuraghe Saccaionis | 2 | 4050,47 |
| 205 | Nuraghe Saccaionis o Bega | 2 | 4087,30 |
| 206 | Nuraghe Saccui | 11 | 7042,73 |
| 207 | Nuraghe San Sebastiano | 7 | 3299,45 |
| 208 | Nuraghe Sant Andrea Frius | 7 | 9139,88 |
| 209 | Nuraghe Sant'Antiogu | 5 | 6236,68 |
| 210 | Nuraghe Santa Itroxia | 2 | 3035,60 |
| 211 | Nuraghe Serra Nuxis | 7 | 6853,25 |
| 212 | Nuraghe Serralori | 2 | 4094,19 |

| | | | |
|-----|---|----|---------|
| 213 | Nuraghe Siliqua I | 2 | 7665,94 |
| 214 | Nuraghe Siliqua II | 2 | 7469,80 |
| 215 | Nuraghe Sitziddiri | 2 | 8067,69 |
| 216 | Nuraghe Stincoddi | 11 | 1782,87 |
| 217 | Nuraghe Su Bruncu 'e Gibara | 5 | 7904,10 |
| 218 | Nuraghe Su Linu | 2 | 5823,16 |
| 219 | Nuraghe Su Nuraxi | 11 | 7418,25 |
| 220 | Nuraghe Su Nuraxi | 7 | 9362,21 |
| 221 | Nuraghe Su Nuraxi o Ruinedda | 2 | 5508,32 |
| 222 | Nuraghe Su Senzu | 2 | 9215,63 |
| 223 | Nuraghe Su Senzu | 2 | 9085,72 |
| 224 | Nuraghe Suergiu | 2 | 6184,99 |
| 225 | Nuraghe Sullinu | 2 | 7644,56 |
| 226 | Nuraghe Surbau | 2 | 9187,73 |
| 227 | Nuraghe Tanca Manna | 11 | 961,30 |
| 228 | Nuraghe Tintillonis | 2 | 7297,40 |
| 229 | Nuraghe Tintillonis | 2 | 7282,07 |
| 230 | Nuraghe Trocaxis | 2 | 4136,12 |
| 231 | Nuraghe Tupperi | 2 | 6881,51 |
| 232 | Nuraghe Turriga A | 2 | 6776,66 |
| 233 | Nuraghe Turriga B | 2 | 6686,70 |
| 234 | Nuraghe Ugrera | 2 | 8813,73 |
| 235 | Nuraghe Zoppa | 10 | 8880,91 |
| 236 | Nuraghe? Monte Nuxi | 14 | 608,22 |
| 237 | nuraxi scroxiau | 2 | 2614,33 |
| 238 | PUC_Area di interesse archeologico_01 | 11 | 2043,72 |
| 239 | PUC_Area di interesse archeologico_06 | 11 | 3712,48 |
| 240 | Ruderi Chiesa Cosma e Damiano | 5 | 1721,71 |
| 241 | Struttura ciclopica Bruncu su Carraxiu | 11 | 5996,48 |
| 242 | Strutture nuragiche | 14 | 5375,17 |
| 243 | Terme romane di Funtana Bangius | 5 | 8827,26 |
| 244 | TOMBA DEI GIGANTI | 5 | 727,12 |
| 245 | Tomba dei Giganti di Serra de Mesu/Is Forreddus | 5 | 4035,26 |
| 246 | Tomba di Bacchoi | 11 | 3066,85 |
| 247 | Tomba di Campioni | 5 | 6284,16 |
| 248 | Tomba di giganti Cranaxiolu | 11 | 3739,39 |
| 249 | Tomba di Giganti Gecca Sportas | 11 | 8078,97 |
| 250 | Tomba di giganti Gutt'Obini | 5 | 4136,68 |
| 251 | Tomba di Giganti Mitza Piseddu | 5 | 1885,07 |



| | | | |
|-----|--|----|---------|
| 252 | Tomba di Giganti Nuraxi II | 11 | 7239,42 |
| 253 | Tomba di Giganti Piscin'e Acciorga | 5 | 5159,49 |
| 254 | Tomba di giganti Sa Sedda 'e Sa Taca | 5 | 4792,97 |
| 255 | Tomba di giganti Su Pranu | 11 | 9166,47 |
| 256 | Tomba di giganti Taccu 'e Carònas | 14 | 6353,30 |
| 257 | Tomba di Guganti Nuraxi I | 11 | 6918,35 |
| 258 | Tomba di Guganti Ortu | 7 | 6002,80 |
| 259 | Villaggio medievale di Aluda | 5 | 8435,19 |
| 260 | Villaggio medievale di Donigala Alba | 5 | 8235,67 |
| 261 | Villaggio Monte Claro Laus de Mutta | 2 | 5355,94 |
| 262 | Villaggio nuragico di Niu Menga | 5 | 9933,96 |
| 263 | Villaggio nuragico di Planu Seri | 2 | 9280,98 |
| 264 | Villaggio nuragico Laus de Mutta | 2 | 5119,48 |
| 265 | Villaggio nuragico Melegranu | 11 | 6625,67 |
| 266 | Villaggio nuragico Sa Tanca 'e S'Uraccesu | 5 | 4920,50 |
| 267 | Villaggio nuragico Su Pesadroxu | 2 | 6440,33 |
| 268 | Villaggio nuragico-romano di Taccu Perdedinu | 11 | 3739,24 |

Si evidenzia come l'unica pala che abbia un bene censito nell'intorno dei 185 metri lineari di raggio sia la WTG02 in quanto il bene, seppur citato in diverse fonti bibliografiche non è stato riscontrato dalle approfondite indagini in situ, ed è stato comunque cautelativamente segnalato.

Dalle analisi archeologiche effettuate e dai relativi elaborati di progetto di seguito elencati a cui si rimanda:

V.1.15_Relazione archeologica

V.2.28_CARTA_ARCHEOLOGICA_BIBLIOGRAFIA

V.2.29.1-5_RISCHIO_ARCHEOLOGICO_ASSOLUTO

si evince meglio quali siano i rischi potenziali valutati e il posizionamento della WTG 2 rispetto ai beni segnalati.

ALLEGATI

- Tavola Integrativa V.2.35 Interdistanze dai beni culturali
- Tavola Integrativa V.2.5.3 Aree non idonee secondo D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020
- copia di un documento di identità del professionista incaricato, in corso di validità.

DATA 29/09/2023

Firmato digitalmente da:
DEMURTAS LUCA
Data: 29/09/2023 19:11:39

FIRMA E TIMBRO _____



Comune
di Siurgus Donigala
Regione Sardegna



Comune
di Selegas



NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "PRANU NIEDDU" NEI COMUNI DI SIURGUS DONIGALA E SELEGAS (SU)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - VER.2

Siurgus S.r.l.

via Michelangelo Buonarroti, 39
20155 Milano
C. F. e P. IVA: 11189260968
PEC: siurgus@pec.it

PROPONENTE

OGGETTO

RELAZIONE PAESAGGISTICA



**STUDIO ROSSO
INGEGNERI ASSOCIATI**

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

dott. ing. Roberto SESENNA
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n.8530J
Cod. Fisc. SSN RRT 75B12 C665C

dott. forestale Piero Angelo RUBIU
Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali provincia di Nuoro
Posizione n.227
Cod.Fisc. RBU PNG 69T22 L953Z

CONSULENZA

Coordinatore e responsabile delle attività: Ing. Giorgio Efisio Demurtas  Studio Gioed Via Is Mirronis 55 09121 Cagliari

Consulenza studi ambientali:  SIATER SRL Via Casula 7, 07100 Sassari

CONTROLLO QUALITA'

| DESCRIZIONE | EMISSIONE | |
|---------------|-------------|--|
| DATA | APRILE/2022 | |
| COD. LAVORO | 519/SR | |
| TIPOL. LAVORO | V | |
| SETTORE | S | |
| N. ATTIVITA' | 01 | |
| TIPOL. ELAB. | RS | |
| TIPOL. DOC. | E | |
| ID ELABORATO | 03 | |
| VERSIONE | 2 | |

REDATTO

Dr. For. Piero RUBIU

CONTROLLATO

Dr. For. Piero RUBIU

APPROVATO

Ing. Roberto SESENNA

ELABORATO

V.1.3

Sommario

| | | |
|--------|---|----|
| 1.1 | Ambito territoriale e aree interessate dal progetto | 4 |
| 1.2 | Il proponente e le motivazioni del progetto | 8 |
| 1.3 | Principali caratteristiche dell’impianto | 9 |
| 1.3.1 | Criteri progettuali | 11 |
| 1.3.2 | Descrizione generale | 11 |
| 1.3.3 | Opere civili | 12 |
| 1.3.4 | CRITERI DI PROGETTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ED INTERNA AL PARCO | 12 |
| 1.3.5 | Caratteristiche delle strade di accesso al parco | 14 |
| 1.3.6 | Caratteristiche delle strade interne al parco | 15 |
| 1.3.7 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO DEL PARCO EOLICO | 15 |
| 1.3.8 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO PRIMA DELL’ARRIVO AL PARCO EOLICO | 16 |
| 1.3.9 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL PARCO EOLICO DALL’AREA DI TRASBORDO | 17 |
| 1.3.10 | ADEGUAMENTI VIABILITÀ INTERNA AL PARCO EOLICO | 18 |
| 1.4 | Coerenza del progetto con le strategie europee e nazionali | 19 |
| 1.5 | Coerenza della scelta del sito con le Linee Guida nazionali e regionali | 21 |
| 1.6 | Aspetti autorizzativi e interazione con i Beni Paesaggistici | 22 |
| 2. | STRUTTURA E CRITERI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA | 25 |
| 2.1 | Metodologia dello studio e coerenza con i criteri del DPCM 12/12/2005 | 27 |
| 3. | ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA | 29 |
| 3.1 | Il sistema delle aree naturali protette | 29 |
| 3.1.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 30 |
| 3.2 | Il sistema delle aree della Rete Natura 2000 | 30 |
| 3.3 | ZSC | 31 |
| 3.3.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 32 |
| 3.4 | ZONE IBA | 33 |
| 3.4.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 33 |
| 3.5 | Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) | 34 |
| 3.5.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 35 |
| 3.6 | Piano Paesaggistico Regionale | 36 |
| 3.6.1 | Sintesi della verifica di compatibilità | 41 |
| 3.7 | Aree gravate da Usi Civici | 42 |

| | | |
|-------|---|----|
| 3.8 | Pianificazione urbanistica comunale | 44 |
| 3.8.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 45 |
| 3.9 | Aree non idonee all’installazione di impianti eolici | 45 |
| 3.9.1 | Verifica della compatibilità del progetto | 51 |
| 4. | CARATTERI DEL PAESAGGIO E DEL SITO DI INTERVENTO | 51 |
| 4.1 | Caratteri e struttura dell’ambito paesaggistico | 51 |
| 4.1.1 | I Caratteri Geografici e Struttura Idro - Geomorfologica ¹ | 51 |
| 4.1.2 | Caratteri idrogeologici | 52 |
| 4.1.3 | Biodiversità ed ecosistemi | 52 |
| 4.1.4 | Aspetti vegetazionali | 54 |
| 4.1.5 | Valenza ecologica | 56 |
| 4.2 | EVOLUZIONE INSEDIATIVA E STORICA DEL CONTESTO | 59 |
| 4.2.1 | Inquadramento storico | 59 |
| 4.2.2 | Il Rischio Archeologico | 59 |
| 5. | CRITERI INSEDIATIVI E DI PROGETTO | 64 |
| 5.1 | Analisi dei criteri progettuali adottati | 67 |
| 6. | RELAZIONI PERCETTIVE TRA LA CENTRALE EOLICA E IL PAESAGGIO | 72 |
| 6.1 | L’analisi percettiva come strumento di progettazione | 72 |
| 6.2 | Verifica dei rapporti percettivi tra l’impianto e il contesto | 76 |
| 6.1 | Aree di intervisibilità del progetto proposto | 79 |
| 7. | DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, PREVENIRE, RIDURRE O, SE POSSIBILE, COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI | 83 |
| 7.1 | Atmosfera | 84 |
| 7.1.1 | Fase di cantiere | 84 |
| 7.1.2 | Variazione di traffico | 85 |
| 7.1.3 | Fase di esercizio | 85 |
| 7.2 | Suolo e sottosuolo | 86 |
| 7.2.1 | Fase di esercizio | 89 |
| 7.3 | Ambiente idrico superficiale | 89 |
| 7.4 | Fauna, flora ed ecosistemi | 89 |
| 7.4.1 | Fase di cantiere | 90 |
| 7.4.2 | Fase di esercizio | 90 |
| 7.5 | Rumore | 90 |
| 7.5.1 | Fase di cantiere | 90 |
| 7.5.2 | Fase di esercizio | 91 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.6 | Fruizione del sito | 91 |
| 7.6.1 | Fase di cantiere | 91 |
| 7.6.2 | Fase di esercizio | 91 |
| 8. | MISURE DI MITIGAZIONE E OPERE DI COMPENSAZIONE | 92 |
| 8.1 | Misure di mitigazione | 92 |
| 8.1.1 | Atmosfera | 92 |
| 8.1.2 | Suolo e sottosuolo | 93 |
| 8.1.3 | Flora, fauna ed ecosistemi | 93 |
| 8.1.4 | Rumore | 93 |
| 8.1.5 | Fruizione del sito | 93 |
| 9. | SINTESI SULLE VARIAZIONI DEGLI INDICATORI ANTE E POST OPERAM | 94 |
| 10. | VERIFICA DELLA CONGRUITA' E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL PROGETTO | 96 |
| 10.1 | VERIFICA DI QUALITÀ E CRITICITÀ PAESAGGISTICHE | 98 |
| 10.2 | VERIFICA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE | 102 |
| 10.3 | CONCLUSIONI | 104 |

INDICE DELLE FIGURE

| | |
|--|--|
| <i>Figura 1 - Inquadramento del Parco eolico - fonte Google hearth</i> | 5 |
| <i>Figura 2- Inquadramento del Parco eolico a scala regionale</i> | 7 |
| <i>Figura 3 - Caratteristiche tecniche aerogeneratori</i> | 10 |
| <i>Figura 4 - Schema geometrico degli aerogeneratori in progetto V150.</i> | 10 |
| <i>Figura 13 - Stralcio carta V.2.23 - Carta insediativa e degli insediamenti storico culturali</i> | 41 |
| <i>Figura 15 - Strumento urbanistici vigenti, atti di approvazione e destinazione urbanistica per l'area di progetto</i> | 44 |
| <i>Figura 16 - Stralcio carta V.2.10 Inquadramento urbanistico comuni di riferimento e segnalazione dei vincoli da strumenti urbanistici</i> | 45 |
| <i>Figura 17 - Caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori</i> | 46 |
| <i>Figura 18 - Stralcio carta V.2.5 Aree non idonee impianti FER</i> | 50 |
| <i>Figura 19 – Stralcio carta della valenza ecologica - scala 1:50.00. Fonte ISPRA</i> | 57 |
| <i>Figura 20 – Stralcio carta della sensibilità ecologica - scala 1:50.00. Fonte ISPRA</i> | 58 |
| <i>Figura 21 – Habitat nell'area di progetto - Sintesi tabella 3.2 "Distribuzione nelle classi di sensibilità ecologica delle percentuali di superficie di ciascun tipo di habitat" (Fonte: pubblicazione ISPRA)</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| <i>Figura 22 - Mappa di intervisibilità teorica del solo impianto eolico in progetto - (calcolata su base orografica V.2.18)</i> | 80 |
| <i>Figura 23- Distribuzione di intervisibilità della totalità degli aerogeneratori considerati – V 2.17</i> | 82 |
| <i>Figura 24- Sintesi degli indicatori ante e post operam</i> | 95 |
| <i>Figura 25- Punti di scatto nell'AVI dei 9 Km, stralcio carta V.2.21</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è parte integrante del progetto definitivo relativo al parco eolico, denominato “Pranu Nieddu” in Comune di Siurgus Donigala (SU) a sud Ovest rispetto al centro abitato.

Le opere connesse interesseranno anche i comuni di Selegas (SU), per quanto riguarda la Sottostazione di collegamento alla rete di Terna Rete Italia Spa, mentre il Cavidotto interesserà anche i comuni di Senorbì e Suelli.

Il progetto prevede l’installazione di 13 aerogeneratori del tipo SIEMENS GAMESA SG 6.6 - 170. Gli aerogeneratori hanno potenza nominale di 6,6 MW, per una potenza complessiva del parco eolico di 85,8 MW. L’altezza delle torri sino al mozzo (HUB) è di 115,0 m, il diametro delle pale è di 170 m per una altezza complessiva della torre eolica pari a 200 m.

La presente emissione del progetto (VER.2) costituisce un’ottimizzazione generale del primo progetto, presentato in data marzo 2021, in quanto il precedente posizionamento degli aerogeneratori, nonché la maggiore altezza delle torri (220 m) risultava secondo quanto illustrato nel parere del 30.06.2021 prot 34.43.01/lasc. ABAP (GIADA) 20.87.9 del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, e trasmessa dal Ministero della transizione ecologica -Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, Divisione V Sistemi di valutazione ambientale rappresentare criticità importanti sul patrimonio archeologico e paesaggistico. Con la nuova versione (VER.2), oltre alla rivisitazione sostanziale del *Lay-out* di progetto, che prevede anche la riduzione degli aereo generatori al numero di 13 invece che i 14 inizialmente previsti, si risponde alle richieste riportate nella lettera sopra citata, in modo da chiarire le nuove soluzioni previste per risolvere le criticità presentate.

Il sottoscritto dott. forestale Piero Angelo Rubiu, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Nuoro al n. 227, ha redatto la seguente relazione paesaggistica relativamente al progetto in oggetto.

1.1 *Ambito territoriale e aree interessate dal progetto*

Il comune di Siurgus Donigala interessato dalla realizzazione del Parco Eolico è un centro a vocazione prevalentemente agricola e pastorale; ha un numero di abitanti di 1.868 (dato Istat al 31/12/2020) ed una superficie territoriale di 76,39 Km². Il territorio comunale ha una morfologia variabile: prevalentemente collinare nel settore orientale, più pianeggiante in quello occidentale. L’abitato dista circa 2,7 km dal sito di realizzazione dell’impianto.

Il territorio comunale ha una morfologia variabile: prevalentemente collinare nel settore orientale, più

pianeggiante in quello occidentale. La vocazione prevalente è quella agricola e pastorale.

Il sito in progetto è raggiungibile mediante la strada comunale che collega Siurgus Donigala e San Basilio; nel settore sud-est l'area è lambita dalla S.P. 23, mentre a nord-est e a nord e dalla strada comunale Siurgus Donigala – Goni. La viabilità che raggiunge le aree oggetto d'intervento dei singoli aerogeneratori è invece privata.




Figura 1 - Inquadramento del Parco eolico - fonte Google hearth

Dal punto di vista cartografico le opere in progetto ricadono all'interno delle seguenti cartografie e Fogli di Mappa:

- Foglio I.G.M. in scala 1:25.000 - tavoletta 548 Sez. I “Goni”
- CTR scala 1:10.000 - sezioni n. 548030 “Siurgus Donigala”, n. 548040 “Goni”

Per quanto riguarda gli estremi catastali, le aree oggetto d'intervento, in particolare gli areogeneratori, ricadono interamente all'interno dei limiti amministrativi del comune di Siurgus Donigala, in particolare nei fogli catastali nn. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 29.

A seguire la tabella di dettaglio:

| COMUNE | FOGLIO (n) | MAPPALE (n) | QUALITA' / CLASSE |
|------------------|------------|-------------|----------------------------|
| Siurgus Donigala | 5 | 48 | Pascolo/2 |
| Siurgus Donigala | 6 | 17 | Pasc Cespug/1 |
| | | 23 | Pasc Arb/U-PascoloCespug/1 |
| Siurgus Donigala | 7 | 5 | Pasc Arb/U-PascoloCespug/2 |
| Siurgus Donigala | 11 | 92 | Pasc Cespug/3 |
| Siurgus Donigala | 14 | 32 | Pasc Cespug/3 |
| | | 42 | Pasc Cespug/3 |
| | | 43 | Pasc Arb/U-PascoloCespug/3 |
| | | 55 | Pasc Cespug/1 |
| Siurgus Donigala | 15 | 122 | Pasc Cespug/3 |
| | | 25 | Pascolo/2 |
| Siurgus Donigala | 16 | 44 | Pasc Arb/U-PascoloCespug/3 |
| Siurgus Donigala | 16 | 4 | Pascolo/U-Pasc cespug/3 |
| Siurgus Donigala | 29 | 68 | Pascolo Arb/U |

Tabella 1- Inquadramento catastale

Il paesaggio caratterizzante la realizzazione dell’impianto eolico “Pranu Nieddu”, che si esplica nella realizzazione e adeguamento del tracciato stradale esistente, delle piazzole di montaggio delle pale eoliche e delle adiacenti piazzole di stoccaggio, oltre all’area di cantiere e manovra, è collinare e la copertura vegetale tipicamente mediterranea, è caratterizzata prevalentemente da pascoli con vegetazione erbacea e arbustiva, con presenza disomogenea e solo in alcuni contesti di piante arboree; le formazioni forestali presenti nell’area non verranno direttamente interessate dall’intervento se non marginalmente.

L'areale territoriale di insidenza dell’impianto eolico si sviluppa lungo una direttrice da ENE a WSW per una lunghezza di circa 7.500 metri, seguendo la naturale morfologia delle aree, evitando le zone più densamente popolate e i vincoli ambientali e paesaggistici, sfruttando la risorsa vento e minimizzando l’effetto scia.

Le altimetrie del parco sono variabili, comprese mediamente tra 300-500 m s.l.m.; in particolare la stazione elettrica è a circa 280 m s.l.m., mentre gli aerogeneratori sono ubicati tra la quota minima dei 298 m s.l.m. (WGT002) e la quota massima di 501 m s.l.m. (WGT07). Per quanto riguarda le pendenze medie si attestano tra il 5% e il 9%.

□ Comuni Sardegna

● Area individuata per la
realizzazione del Parco
Eolico



Figura 2- Inquadramento del Parco eolico a scala regionale

1.2 *Il proponente e le motivazioni del progetto*

Il presente elaborato fa riferimento alla proposta della ditta Siurgus S.r.l., proponente del progetto per la realizzazione dell' impianto eolico “Pranu Nieddu”, ubicato entro il territorio del Comune di Siurgus Domigala (SU), in località *Pranu Nieddu*, nella regione Sardegna. Lo stesso è parte integrante del progetto nell'ambito del procedimento di V.I.A..

La Siurgus S.r.l. è una società del gruppo Eurowind Energy A/S (in seguito EWE) con sede a Milano.

EWE è un gruppo danese dedicato alle energie rinnovabili fondato nel 2006 le cui attività principali riguardano lo sviluppo, l'acquisizione e la manutenzione in esercizio di impianti eolici e fotovoltaici. EWE attualmente ha oltre 1.3 GW di asset in diversi paesi europei, e sta espandendo le proprie attività principalmente in Germania, Danimarca, Polonia, Romania, Svezia, Bulgaria, Regno Unito, Italia, Spagna e Portogallo. Il portfolio di EWE produce ogni anno circa 1,4 miliardi di kWh, sufficienti all'approvvigionamento energetico annuale di 350.000 abitazioni. La pipeline in sviluppo, tra progetti eolici e fotovoltaici, in tutti i paesi in cui EWE ha attività ammonta attualmente a 6 GW.

EWE abitualmente sviluppa attraverso società veicolo acquisite o costituite secondo la giurisdizione di ogni paese per ottenere i diritti, i permessi, finanziare e mantenere in esercizio i progetti.

In Italia, EWE sta sviluppando diversi progetti in diverse regioni, e ha recentemente iniziato la costruzione del suo primo portfolio di sei aerogeneratori.

In particolare, l'opera in progetto ha una sua giustificazione intrinseca nel promuovere e realizzare la produzione energetica da fonte rinnovabile, quindi con il notevole vantaggio evitare emissioni dirette e indirette (liquide o gassose) dannose per l'uomo e per l'ambiente.

Inoltre, ai sensi della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, indicante “*Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” e con particolare riferimento all' Art. 1 comma 4, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

L'opera in oggetto si inserisce nel contesto nazionale ed internazionale come uno dei mezzi per contribuire a ridurre le emissioni atmosferiche nocive come previsto dal protocollo di Kyoto del 1997, che anche l'Italia, come tutti i paesi della Comunità Europea, ha ratificato.

Sulla base degli studi anemologici realizzati, la produzione di questo impianto è in grado di garantire un contributo consistente in termini energetici al fabbisogno locale.

1.3 *Principali caratteristiche dell'impianto*

Il progetto parco eolico “Pranu Nieddu” prevede l’installazione di n. 13 aerogeneratori, ciascuno con potenza di 6,6 MW, per una potenza nominale di circa 85,8 MW, da realizzarsi in territorio del comune di Siurgus Donigala .

L’impianto verrà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso la stazione elettrica di proprietà di Terna S.p.A. ubicata nel Comune di Selegas. L’interconnessione verrà realizzata mediante un cavidotto in media tensione a 30 kV interamente interrato su strada che raggiungerà la stazione di innalzamento della tensione (cabina di “step-up” di competenza del proponente) collocata nelle vicinanze della SE Selegas. La cabina di step-up innalzerà la tensione della corrente prodotta dall’impianto da 30 kV a 150 kV e la canalizzerà nella rete elettrica dell’operatore di alta e altissima tensione.

Tenendo conto del fatto che il valore di mercato dell’energia prodotta da fonte rinnovabile è soggetto alla tariffa onnicomprensiva sui MWh di cessione e funzione del valore aggiudicatosi in asta al ribasso, Il beneficio annuo per i Comuni, sarà in linea con le disposizioni delle Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. 10 settembre 2010, nonché nel rispetto delle leggi regionali applicabili. Pertanto, ai fini degli impegni economici che la società proponente potrà assumere, sarà osservato e fatto salvo quanto stabilito a riguardo dalla Conferenza dei servizi che verrà indetta per il rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dal D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, restando inteso che la committente potrà realizzare solo le opere, e potrà eseguire solo i pagamenti previsti dalla medesima Conferenza dei servizi.

La presenza di un parco eolico di queste dimensioni con potenziali produttivi elevatissimi comporta per il comune introiti monetari che possono essere utilizzati dall’amministrazione per promuovere e realizzare opere di pubblica utilità, necessarie ad un contesto sociale che presenta criticità.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nome del parco eolico: | Pranu Nieddu |
| Potenza installata: | 85,8 MW |
| N° Aerogeneratori: | 13 |
| Potenza unitaria: | 6,6 MW |
| Tipologia turbina: | modello SG-170 di SIEMENS GAMESA |
| Rotore: | Tripala ad asse orizzontale |
| Altezza al mozzo: | 115 m |
| Altezza complessiva | 200 m |
| Diametro del rotore: | 170 m |
| Superficie spazzata dalle pale: | 22.698 m ² |
| Comuni interessati: | Siurgus Donigala (SU) |

Figura 3 - Caratteristiche tecniche aerogeneratori




Figura 4 - Vista prospettica e laterale dell'aerogeneratore SIEMENS GAMESA SG 6.6 - 170 da 6,6 MW..

1.3.1 Criteri progettuali

La scelta progettuale del numero, delle caratteristiche dimensionali e della localizzazione degli aerogeneratori è stata concepita nel rispetto di criteri ambientali, tecnici ed economici di seguito sintetizzati:

- ✓ rispetto delle linee guida;
- ✓ rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale;
- ✓ utilizzo di viabilità esistente e minimizzazione dell'apertura di nuovi tracciati;
- ✓ ottimizzazione dell'inserimento paesistico dell'impianto;
- ✓ rispetto dell'orografia e copertura vegetale della zona;
- ✓ rispetto della distanza dai recettori più prossimi;
- ✓ Ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa eolica dell'area.

1.3.2 Descrizione generale

L'impianto eolico di progetto è costituito da n. 13 aerogeneratori della potenza nominale, pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 85,8 MW.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione / installazione di:

- 13 aerogeneratori completi di sistema di protezione e controllo;
- linee elettriche MT per il collegamento degli aerogeneratori alla sottostazione di trasformazione (2 circuiti principali);
- sottostazione MT/AT da collegare in antenna alla nuova stazione Stazione Elettrica (SE) di Terna tramite una linea elettrica AT

1.3.3 Opere civili

Le opere civili relative all'impianto eolico "Pranu Nieddu", sono finalizzate alla:

- realizzazione del plinto di fondazione;
- realizzazione della piazzola;
- ampliamento ed adeguamento della rete viaria esistente;
- realizzazione della viabilità interna all'impianto;
- realizzazione del cavidotto interrato per la posa dei cavi elettrici;
- realizzazione della cabina di raccolta dell'energia elettrica prodotta.

1.3.4 CRITERI DI PROGETTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ED INTERNA AL PARCO

La viabilità di accesso al parco eolico "Pranu Nieddu" è stata analizzata negli elaborati grafici di progetto, a cui si rimanda. In questo paragrafo sono elencate le caratteristiche tecniche che le strade di accesso al parco devono rispettare, secondo i criteri geometrici e piano altimetrici forniti dal produttore delle macchine.

La viabilità esistente di accesso all'impianto è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massiciata. Ai fini della realizzazione dell'impianto si renderanno necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario, adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato ripristinando la configurazione originaria delle strade.

La nuova viabilità, che integreranno la viabilità esistente, avrà lunghezza e pendenza delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno evitando eccessive opere di scavo o di riporto. Si prevede inoltre la realizzazione di circa 1489 ml di allargamento di strade esistenti (Strade provinciale e comunali), per una superficie complessiva di 28249,74 mq (compresa dell'area trasbordo di 6539 mq). Inoltre all'interno dell'area parco tra le strade esistenti e i raccordi alle WTG di nuova realizzazione se ne prevedono in totale una lunghezza complessiva di 15.688 ml, per una superficie complessiva di 144.881,80 mq. La lunghezza complessiva delle strade esistenti da allargare è pari a 17.177 ml.

La sezione stradale avrà una larghezza di circa 5 m al fine di permettere senza intralcio il transito dei mezzi di

trasporto e di montaggio necessari al tipo di attività che si svolgeranno in cantiere. E' garantito un raggio planimetrico di curvatura minimo di 70,00 m.l.

L'adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco.



Figura 5 – Vista della che portano a WGT001, WGT003 e WGT005



Figura 6 - Strada asfaltata che porta verso i generatori da WTG007 e WTG011



Figura 7 - Strade asfaltate che portano a generatori da WGT006 a WGT011



Figura 8 – Strade sterrate per l’accesso agli aerogeneratori (WTG 2 e 4)

1.3.5 Caratteristiche delle strade di accesso al parco

Le strade di accesso al parco sono definite come: “Le strade di categoria inferiore ad autostrade, superstrade, che non fanno parte delle strade interne del parco eolico”. Le strade di accesso al parco eolico sono quindi tutte le strade provinciali e statali che permettono di raggiungere la viabilità interna del parco.

Le strade di accesso dovranno soddisfare particolari caratteristiche geometriche e plano altimetriche per permettere il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto dei componenti degli aerogeneratori.

La pendenza massima che viene stabilita è del 9 %. Nel caso di pendenze longitudinali in curve strette, in nessun caso si potrà superare il valore del 9%, realizzando interventi di miglioramento del manto stradale, se fosse necessario, per pendenze comprese tra il 7% ed il 9 %. La pendenza minima trasversale delle strade dovrà essere dello 0.5% per minimizzare il tempo di evacuazione dell'acqua superficiale dalla viabilità.

La larghezza minima dei viali di accesso al parco eolico sarà di 5 metri. Le strade di nuova realizzazione, sono state progettate secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice dell'aerogeneratore di progetto. In particolare, esse, avranno raggi di curvatura variabili da 70 a 85 m a seconda dell'angolo di raccordo, anch'esso variabile da 60° a 120°.

Come già evidenziato, la viabilità di accesso al parco eolico "Pranu Nieddu" non presenta grosse criticità e risulta conforme alle caratteristiche richieste da SIEMENS GAMESA per il transito dei mezzi di trasporto degli aerogeneratori

1.3.6 Caratteristiche delle strade interne al parco

Le strade interne al parco sono definite come: *"Le strade che partendo da un singolo aerogeneratore si collegano tanto a quello successivo che ai rami successivi degli altri aerogeneratori facenti parte dello stesso parco eolico"*.

Nelle strade interne del parco la pendenza potrà essere del 9 % sia in rettilineo che in curva. La pendenza longitudinale minima sarà superiore o al più uguale al 0.5% per permette una rapida evacuazione delle acque superficiali dal manto stradale. La larghezza minima dei viali interni sarà di cinque metri, potendo scendere a cinque metri nei tratti molto rettilinei. I raggi di curvatura rispettano le stesse specifiche riportate per la viabilità di accesso, vedi §7.1.1.

1.3.7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO DEL PARCO EOLICO

La viabilità di accesso al parco eolico "Pranu Nieddu" è composta da strade statali, comunali e provinciali, con stacco dalla S.S. 128. Nei pressi del centro abitato di Suelli, in un area limitrofa al campo sportivo è collocata l'area di trasbordo degli aerogeneratori, provenienti dal porto industriale di Oristano. Le strade di accesso all'area parco si presentano in buone condizioni, come verificato in fase di sopralluogo. All'interno dello stesso parco eolico tuttavia sarà necessario effettuare piccoli interventi di adeguamento della viabilità esistente, temporanei, in particolare lungo le strade comunali e della S.P. 23, per permettere il transito dei mezzi di trasporto delle componenti degli aerogeneratori. In corrispondenza delle piste per l'accesso ai singoli aerogeneratori, sarà necessario adeguare le piste sterrati esistenti, con modifiche permanenti, volte anche a migliorare l'accesso ai fondi esistenti; solo in alcuni casi e per brevi tratti si rende necessaria la realizzazione di tratti di pista su nuovi tracciati.

1.3.8 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO PRIMA DELL'ARRIVO AL PARCO EOLICO

Dal porto di sbarco di Oristano, il collegamento alla SS 131 avviene tramite la SP 49; anche in questo caso le interferenze sono minime.

Nella figura seguente si riporta il percorso complessivo dal porto di Oristano all'area di trasbordo, dove i componenti degli aerogeneratori saranno ricaricati su mezzi speciali, per un più agevole trasporto lungo la viabilità di avvicinamento o interna al parco, mediante l'utilizzo anche del bladelifter.

Di seguito vengono descritti attraverso immagini, i punti del percorso per cui si è reso necessario uno studio delle dimensioni d'ingombro. Per i primi 72,42 km, dal porto di Oristano fino a qualche km prima dello svincolo della SP7 e di immissione sulla SS128, si è scelto il trasporto tradizionale. Le immagini seguenti sono caratteristiche dei primi due tratti del tracciato in cui vengono verificate le aree spazzate durante le manovre degli automezzi. Per i calcoli di suddette aeree si è fatto riferimento alle indicazioni presenti nelle schede tecniche di Siemens Gamesa. Si rimanda alla Relazione simulazione criticità di trasporto allegata allo Studio di Impatto Ambientale per lo specifico approfondimento sulla verifica delle interferenze e sulle eventuali soluzioni da adottare per l'adeguamento temporaneo necessario solo per il passaggio dei carichi eccezionali, limitato alla fase di trasporto degli aerogeneratori.



Figura 5 – Percorso complessivo dal porto di Oristano all'area di trasbordo, tramite la SS 131 e la SS128

1.3.9 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL PARTO EOLICO DALL'AREA DI TRASBORDO

I mezzi di trasporto, dall'area di trasbordo prevista nell'area adiacente al campo sportivo di Suelli, potranno raggiungere il parco eolico con un breve percorso, seguendo:

- S.P. 6 in direzione Sisini
- Strada Comunale Senorbi Sisini
- S.P. 23 Prevedendo l'attraversamento del centro urbano di Arixi in un tratto rettilineo senza necessità di interventi anche temporanei di allargamento della carreggiata o rimozione ostacoli e della circonvallazione di San Basilio.

Si procederà pertanto solo con alcune modifiche temporanee della viabilità comunale e provinciale esistente, accedendo da sud e da nord est alle diverse aree, come sopra indicato per il trasporto degli aerogeneratori. A fine cantiere, sarà possibile accedere agevolmente al parco eolico con i mezzi per la manutenzione o i mezzi di cantiere dalle strade comunali e provinciali senza necessità di modifiche alla stessa.

1.3.10 ADEGUAMENTI VIABILITÀ INTERNA AL PARCO EOLICO

L’accesso alla viabilità interna del parco avverrà la Viabilità Comunale di Siurgus che porta dalla S.P. 23 al centro urbano di Siurgus, ed inoltre, proseguendo sulla stessa strada attraverso la Strada Comunale che costeggia il Lago Mulargia, che permette il collegamento delle due Macchine WTG 011 e WTG 012

L’altipiano dove sono collocati gli aerogeneratori è abbastanza regolare ed è attraversata in direzione sud - nord-ovest dalla strada comunale; da esse si dipartono le piste di accesso alle piazzole degli aerogeneratori,, in parte già esistenti e in parte da realizzare con un nuovo tracciato; le piste esistenti necessiteranno di interventi di adeguamento della carreggiata, che consistono principalmente nell’allargamento della banchina stradale, per garantire una larghezza utile di 5m, come rappresentato nella Tavole di Progetto al blocco 7 – *PIAZZOLE DI CANTIERE E NUOVE VIABILITA’*. Le piste saranno realizzate comunque per brevi tratti e in tratti a pendenza modesta, saranno solo in pochi casi necessarie opere di scavo e riporto di materiali e in generale non è comunque richiesta la necessità di pavimentazioni asfaltate o in cls.




Figura 6- Quadro d’unione viabilità interna area parco eolico “Pranu Nieddu” (in verde le piste esistenti oggetto di solo adeguamento e in rosso i tratti di pista di nuova viabilità)

Gli interventi sulla viabilità interna al parco eolico prevedono le seguenti lunghezze di tratti di adeguamento di piste esistenti e prolungamento della viabilità:

1. Adeguamento della viabilità esistente di accesso alle WTG001, WTG003, WTG005 (circa 1700 m)
2. Nuova viabilità di accesso con pista fino a WTG 001 (circa 235 m)
3. Nuova viabilità di accesso con pista fino a WTG003 (circa 240 m)
4. Nuova viabilità di accesso con pista fino a WTG005 (circa 145 m)
5. Adeguamento pista esistente fino a WTG007 (circa 950 m)
6. Nuova viabilità di accesso con pista fino a WTG008 (circa 310 m)
7. Adeguamento della viabilità esistente di accesso alle WTG004, WTG002 (circa 2400 m)
8. Allargamento pista esistente fino a WTG009 (circa 570 m) e prolungamento viabilità (520 m)
9. Adeguamento della viabilità esistente di accesso alle WTG006 (circa 1000 m)
10. Adeguamento della viabilità esistente fino a WTG014 (circa 670 m) e prolungamento viabilità (207 m)
11. Adeguamento della viabilità esistente fino a WTG012 (circa 107 m) e prolungamento viabilità (180 m)
12. Nuova viabilità di accesso con pista fino a WTG011 (circa 410 m)

1.4 *Coerenza del progetto con le strategie europee e nazionali*

Il progetto si inquadra nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in relazione alla tipologia di generazione, risulta coerente con gli obiettivi enunciati all’interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali. La coerenza si evidenzia sia in termini di adesione alle scelte strategiche energetiche e sia in riferimento agli accordi globali in tema di contrasto ai cambiamenti climatici (in particolare, il protocollo di Parigi del 2015 ratificato nel 2016 dall’Unione Europea).

A fronte degli scarsi risultati fino ad ora raggiunti, la recentissima (dicembre 2019) **COP 25, Conferenza Mondiale sul Clima promossa dalle Nazioni Unite**, ha riproposto con forza l’impegno per raggiungere l’obiettivo concordato con l’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale e promuovere un definitivo e risolutivo processo di transizione energetica che ponga al centro l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in sostituzione di quelle fossili il cui utilizzo favorisce l’immissione in atmosfera di gas climalteranti.

E’ opportuno richiamare gli impegni definiti per il 2030 dalla Strategia Energetica Nazionale del novembre 2017 che pone come fondamentale favorire l’ulteriore promozione dello sviluppo e diffusione delle tecnologie rinnovabili (in particolare quelle relative a eolico e fotovoltaico, riconosciute come le più mature e economicamente vantaggiose) e il raggiungimento dell’obiettivo per le rinnovabili elettriche del 55% al 2030 rispetto al 33,5% fissato per il 2015.

Il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di

fotovoltaico ed eolico prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario e secondo anche gli scenari EUCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

La SEN 2017 è tuttora vigente, per quanto il Governo attualmente in carica per superarne le previsioni, a fine dicembre 2018 ha varato la proposta di un Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), ora al vaglio della Commissione Europea, così come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia.

La SEN 2017, risulta perfettamente coerente con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990. e rispetto agli obiettivi al 2030 risulta in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia.

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2030 e l'interesse complessivo di incremento delle fonti rinnovabili anche ai fini della sicurezza e del contenimento dei prezzi dell'energia, presuppongono non solo di stimolare nuova produzione, ma anche di non perdere quella esistente e anzi, laddove possibile, di incrementarne l'efficienza.

Data la particolarità del contesto ambientale e paesaggistico italiano, la SEN 2017 pone grande rilievo alla compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio.

Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, che si caratterizzano come potenzialmente impattanti per alterazioni percettive (eolico) e consumo di suolo (fotovoltaico).

Per la questione eolico e paesaggio, la SEN 2017 propone:

“... un aggiornamento delle linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione. Al contempo, occorre considerare anche i positivi effetti degli impianti a fonti rinnovabili, compresi gli eolici, in termini di riduzione dell'inquinamento e degli effetti sanitari.

In generale per l'attuazione delle strategie sopra richiamate, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono dichiarati per legge di pubblica utilità ai sensi della Legge 10 del 09/01/1991, del D.lgs 387/2003) e del DM del settembre 2010 recante Linee Guida per l'autorizzazione Unica di impianti FER. La Legge 10 all'art.1 comma 4, così recita“... L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, così recita:“... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

1.5 Coerenza della scelta del sito con le Linee Guida nazionali e regionali

La scarsa presenza di beni paesaggistici ambientali e storico culturali e la vicinanza alla sottostazione elettrica del punto di consegna, hanno orientato la scelta di ubicazione del parco eolico.

Gli strumenti di programmazione energetica e pianificatoria nazionali e regionali, in particolare il Dm 10/09/2010, il Piano Energetico Ambientale regionale, il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), promuovono la diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare privilegiando l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree industriali dismesse o di riqualificazione ambientale o difficilmente riutilizzabili per altri usi di carattere pubblico. **Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i BENI e le Attività Culturali, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sottolinea come “occorre salvaguardare i valori espressi dal paesaggio”, assicurando “*l'equo e giusto temperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzativa*”.

In particolare si riportano qui due elementi, considerati di particolare importanza in rapporto alla tutela paesaggistica e attinenti al progetto proposto:

- interventi che contemplano “il minor consumo possibile del territorio” (lett.c);
- il riutilizzo di aree compromesse da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs 152/ 2006 e ss.mm.ii. (recante “Norme in materia ambientale”) (lett.d).

L'art. 3 comma 4 della LR 25/2012 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, così recita:

La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle “Linee guida statali” e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici.

La Regione Sardegna con **Deliberazione della Giunta Regionale N. 59/90 DEL 27.11.2020** ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

L'individuazione delle aree non idonee ha l'obiettivo di orientare e fornire un' indicazione a scala regionale delle aree di maggiore pregio e tutela, per le quali in sede di autorizzazione sarà necessario fornire specifici elementi e

approfondimenti maggiormente di dettaglio in merito alle misure di tutela e mitigazione da adottarsi da parte del proponente e potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo; è comunque fatta salva, qualsiasi sia l'area di interesse, la necessità di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente (es. Autorizzazione Unica, Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica, Valutazione di impatto ambientale, etc.).

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica comunale, il PUC di Siurgus Donigala stabilisce per l'area la destinazione urbanistica E agricola.

1.6 *Aspetti autorizzativi e interazione con i Beni Paesaggistici*

La normativa vigente prevede che gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento siano assoggettati alle seguenti procedure ambientali, ai sensi del *D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*, come modificato dal *D.lgs. 104/17*:

- sono **esclusi da qualsiasi procedura di compatibilità ambientale** gli impianti eolici di potenza complessiva pari o inferiore a 1 MW non ubicati in aree soggette a vincoli paesaggistici;
- sono sottoposti a **Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale** gli impianti eolici industriali sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW non ubicati in aree soggette a vincoli paesaggistici;
- sono sottoposti alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale** tutti gli impianti eolici sulla terraferma con procedimento in cui è obbligatoria la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, indipendentemente dalla potenza di tali impianti;
- sono sottoposti alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza nazionale** (autorità competente Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) i progetti con potenza superiore ai 30 MW.

L'impianto in progetto ha una potenza pari a 85,8 MW, pertanto rientra tra le opere assoggettate a **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale**, per effetto dell'art 7-bis comma 2 del D.Lgs 152/2006. Il progetto è infatti ricompreso nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che elenca opere da assoggettare a VIA di competenza statale e specificamente al comma 2:

“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.

Per quanto concerne la verifica di compatibilità del progetto in relazione agli aspetti paesaggistici, come si specificherà nel successivo capitolo 2, in relazione alla partecipazione del MIBACT al procedimento, l'art. 7 bis comma 4 del Dlgs 152/2006, per i progetti a VIA di competenza statale prevede che:

"In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8".

Il MIBAC interviene nel procedimento di VIA, con le modalità disposte dall'ultima modifica introdotta dal D.lgs 104/2017, che con l'art. 26 comma 3 ha aggiornato l'art.26 del DLgs 42/2004, disciplinando il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

Prima di entrare nel merito della disamina del progetto e delle sue interazioni con il contesto di paesaggistico di riferimento, è opportuno anticipare alcune considerazioni in merito alla coerenza dell'ubicazione e della normativa della proposta progettuale, mentre per la verifica puntuale dei livelli di tutela si rimanda al successivo Capitolo 3.

In relazione ai Beni Paesaggistici oggetto di tutela diretta dal Codice (art. 142) si evidenzia che la **componente paesaggistica ambientale, individuata dal PPR vigente, ha evidenziato quanto segue:**

per i generatori WGT001, WGT002, WGT003, WGT004, WGT008, WGT009, WGT011, WGT012 e il PPR individua il bene paesaggistico "**praterie**" per l'intera superficie; questo bene è presente parzialmente anche nei generatori WGT006, WGT007.

Il bene paesaggistico individuato come "**colture erbacee specializzate**" è presente per intero nei generatori WGT010 e WGT014 e parzialmente nel generatore WGT007.

Il bene "**boschi**" ricade in parte nel generatore WGT006.

Il bene "**colture arboree specializzate**" è presente in parte nel generatore WGT007.

Il bene "**vegetazione macchia, dune e aree umide**" ricade per intero nel generatore WGT005.

L'area in esame è esclusa dagli ambiti paesaggistici costieri approvati con L.R. N.8 - 2004 le cui disposizioni sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all'art. 14 delle NTA - art.4 NTA- Efficacia del PPR e ambito di applicazione.

Lo stesso **articolo 4 delle NTA dispone che i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14.**

Il progetto rientra tra gli "*interventi od opere di grande impegno territoriale*", così come definito dal **Punto 4 dell'Allegato Tecnico del DPCM 12/12/2005** in quanto: "*opere di carattere areale che rientrano nella categoria di Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio*", **per le quali va verificata la compatibilità paesaggistica.**

Prima di entrare nel merito della disamina del progetto e delle sue interazioni con il contesto di riferimento, è opportuno anticipare alcune considerazioni utili per la verifica di compatibilità paesaggistica.

In merito alla compatibilità paesaggistica delle opere si evidenzia come la proposta progettuale sia stata sviluppata in modo da sostenere e valorizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, da limitare il più possibile i potenziali impatti ambientali e paesaggistici e da garantire pertanto la sostenibilità complessiva dell'intervento:

Gli aerogeneratori sono stati ubicati tenendo conto delle migliori condizioni anemologiche che favoriscono la maggiore efficienza produttiva e al tempo stesso seguendo tutte le indicazioni metodologiche e prescrittive del DM 30 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e degli allegati "Criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili".

La compatibilità paesaggistica dell'intervento deriva sia dai criteri realizzativi e compositivi adottati, e sia soprattutto in considerazione della temporaneità di alcune opere che saranno dismesse a fine cantiere, dei ripristini previsti a fine lavori e della reversibilità dell'impatto paesaggistico a seguito della totale dismissione delle opere che sarà eseguita alla fine della vita utile dell'impianto. In merito alle modalità realizzative, il progetto risulta sostanzialmente compatibile con le norme di tutela paesaggistica, in quanto le interferenze dirette sono riconducibili alla realizzazione dei tratti di viabilità di collegamento da realizzare ex novo, agli attraversamenti dell'elettrodotto interrato e alle piazzole per l'installazione degli aerogeneratori, opere queste ultime che non modificano irreversibilmente la morfologia dei luoghi.

Le interferenze dell'intervento rispetto al paesaggio risultano pertanto indirette, totalmente reversibili a medio termine e si riferiscono esclusivamente all'impatto potenziale di tipo percettivo determinato dagli aerogeneratori rispetto a beni paesaggistici o aree sensibili ubicate in aree contermini.

Le interferenze potenziali sono da considerarsi totalmente reversibili nel medio periodo e in ogni caso, la distanza che intercorre tra gli aerogeneratori evita il cosiddetto "effetto selva"; la caratteristica di grande apertura visuale, non determina dei coni visuali obbligati verso un'unica direzione.

Va in ogni caso considerato che il paesaggio attuale trova espressione nella presenza del paesaggio agricolo-forestale e di testimonianze antropiche.

L'analisi delle condizioni percettive del contesto e la verifica del potenziale impatto percettivo determinato dall'impianto in progetto, sarà oggetto di trattazione nei capitoli seguenti.

L'intervento, non prevede realizzazione di edifici o di manufatti che modificano in maniera permanente lo stato dei luoghi, non determina significative variazioni morfologiche del suolo, salvaguarda l'area da altre possibili realizzazioni a destinazione industriale ben più invasive e, data la reversibilità e temporaneità, non inficia la possibilità di un diverso utilizzo.

2. STRUTTURA E CRITERI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA

La Relazione Paesaggistica considera le implicazioni e le interazioni col contesto paesaggistico determinate dal progetto.

Per la verifica di compatibilità si è tenuto in debito conto l'avanzamento culturale introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio e si sono osservati i criteri del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 che ha normato e specificato i contenuti della Relazione Paesaggistica.

Il MIBAC interviene nel procedimento di VIA secondo quanto disposto dall'ultima modifica introdotta dal DLgs 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che con l'art. 26 comma 3 ha aggiornato l'art.26 del DLgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei BENI e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

In particolare, secondo le modifiche suddette, l'art. 26 del Codice dei BENI Culturali dispone quanto segue:

".... Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei Beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei Beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori".

In generale Il MIBAC partecipa al procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 14.9 lettera c) delle Linee

Guida Nazionali in materia di Autorizzazione Unica del 30 settembre 2010, recepito dalla Regione Sardegna con la DGR n. 27/16 del 1 giugno 2011 in recepimento del citato Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, di cui si riporta l'art. 14.9:

In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i BENI e le Attività Culturali partecipa:

- a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei Beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4.

Secondo le Linee Guida Ministeriali del 2010 e dell'Allegato 4 elaborato dal MIBACT incentrato sul corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, si considerano localizzati in aree contermini a beni soggetti a tutela, gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima fuori terra degli aerogeneratori, e nel caso specifico la distanza minima da considerare è pari a 10,0 km (altezza mozzo 115 m + raggio rotore 85 m = 200 m x 50 = 10,0 km).

Per quanto riguarda l'analisi percettiva tesa a stabilire le relazioni visive tra l'intervento e il contesto paesaggistico con cui si confronta, la stessa è stata estesa anche oltre l'ambito visuale dei 10 km.

La Relazione Paesaggistica è stata redatta osservando i criteri introdotti dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, che ne ha normato e specificato i contenuti.

Il D.P.C.M. considera tale strumento conoscitivo e di analisi utile sia nei casi obbligatori di verifica di compatibilità paesaggistica di interventi che interessano aree e Beni soggetti a tutela diretta dal Codice e sia ai fini della verifica della compatibilità generale di opere di trasformazione potenziale che interessano qualunque tipo di paesaggio.

2.1 Metodologia dello studio e coerenza con i criteri del DPCM 12/12/2005

Per quanto sopra richiamato, la nozione di paesaggio, apparentemente chiara nel linguaggio comune, è in realtà carica di molteplici significati in ragione dei diversi ambiti disciplinari nei quali viene impiegata e un'ulteriore variabile da considerare ai fini della conservazione e della tutela del Paesaggio è il concetto di “cambiamento”:

Il paesaggio per sua natura vive e si trasforma, e ha in sostanza, una sua capacità dinamica interna, da cui qualsiasi tipologia di analisi non può prescindere.

Tale concetto risulta fondamentale per il caso in esame, in ragione delle interrelazioni con l'ambiente e il paesaggio che questo tipo di infrastruttura di produzione energetica può instaurare.

L'allegato Tecnico del DPCM, oltre a stabilire le finalità della relazione paesaggistica (punto n.1), i criteri (punto n.2) e i contenuti (punto n.3) per la sua redazione, definisce gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intervento od opere di grande impegno territoriale (punto n.4).

E' stata pertanto predisposta un'analisi coerente con il dettaglio richiesto dal DPCM 2005 al fine di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Riguardo a tali disposizioni la relazione paesaggistica prende in considerazione tutti gli aspetti che emergono dalle seguenti attività:

- o analisi dei livelli di tutela;
- o analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche;
- o analisi dell'evoluzione storica del territorio;
- o analisi del rapporto percettivo dell'impianto con il paesaggio e verifica di eventuali impatti cumulativi.

La verifica di compatibilità dell'intervento sarà basata sulla disamina dei seguenti parametri di lettura:

- a) Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:
- b) diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- c) integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- d) qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.,
- e) rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- f) degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici,

testimoniali.

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

- 1) sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- 2) vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi;
- 3) capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità;
- 4) stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate;
- 5) instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici.

Il presente studio oltre ad analizzare le interferenze dirette delle opere sui beni paesaggistici dell'intorno e a verificare la compatibilità con le relative prescrizioni e direttive di tutela, si concentra anche sulle interferenze percettive indirette su Beni esistenti nelle cosiddette aree contermini e sulla valutazione di tutte le implicazioni e relazioni che l'insieme delle azioni previste può determinare alla scala più ampia.

Lo studio considera l'assetto paesaggistico attuale, che non evidenzia solo i valori identitari consolidati ma anche un nuovo assetto paesaggistico nel quale si integrano e si sovrappongono i vecchi ed i nuovi processi di antropizzazione.

Lo studio paesaggistico e la valutazione dei rapporti determinati dall'opera rispetto all'ambito spaziale di riferimento, è stato pertanto esteso all'intero contesto, e in ogni caso all'intero bacino visuale interessato dall'impianto. A prescindere dalle relazioni visive con il contesto e fatti salvi il rispetto dei vincoli, l'attenzione prevalente dello studio va riferita principalmente al progetto, alla definizione di criteri di scelta del sito, ai principi insediativi, agli accorgimenti progettuali intrapresi e all'insieme di azioni organiche e complementari utili a garantire la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Grande attenzione è stata posta nell'ubicazione degli aerogeneratori affinché la loro presenza non possa interferire negativamente e alterare le visuali panoramiche, in particolare attraverso un layout che prevede un numero limitato di torri eoliche poste tra loro a una distanza tale da evitare il cosiddetto “effetto selva”, traguardando dai principali punti di vista accessibili e posti in corrispondenza di strade o punti di particolare interesse.

3. ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA

Il capitolo è incentrato sulla disamina dei diversi livelli di tutela che possono avere riflessi, in particolare, sugli aspetti paesaggistici e che riguardano l'area vasta e quella strettamente interessata dal progetto.

Particolare attenzione è rivolta al sistema delle tutele delle aree protette, alla pianificazione paesaggistica e a piani o norme di settore che interessano nello specifico la tipologia di intervento.

Come si specificherà di seguito **nessun aerogeneratore è ubicato in posizione interferente con vincoli di natura statale e con il sistema delle aree protette.**

Nella scelta dell'ubicazione dell'impianto è stato considerato, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito.

La realizzazione dell'elettrodotto interrato produrrà effetti minimi all'esterno; le linee elettriche di collegamento saranno tutte interrate e saranno ridotte al minimo numero possibile. Tutte le costruzioni e le strutture accessorie saranno ridotte al minimo e ciò favorirà la percezione del parco eolico come unità. Dalle valutazioni preliminari effettuate al momento non sono stati individuate motivazioni ostative alla realizzazione delle dorsali interrate. Il progetto per le modalità realizzative e il ridotto consumo di suolo di fatto non riduce in maniera significativa la compromissione delle aree per le quali, si propongono misure compensative adeguate. In particolare si prevede ove possibile il ripristino della vegetazione naturale utilizzando il terreno agrario derivante dallo scotico.

3.1 Il sistema delle aree naturali protette

La Legge Quadro sulle Aree Protette (394/91) classifica le aree naturali protette in:

- Parchi Nazionali. Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione. Sono istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali. Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Sono istituiti dalle Regioni.
- Riserve Naturali. Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica.

Nell'area di buffer entro i 10 km non sono presenti aree sottoposte a tutela ai sensi della normativa sopra citata.

3.1.1 Verifica della compatibilità del progetto

Il sito di progetto dista da Parchi Nazionali e altre aree naturali protette oltre 10 km e pertanto sono da escludere interazioni dirette e indirette sulle componenti paesaggistiche dell'area protetta.

3.2 Il sistema delle aree della Rete Natura 2000

Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla legge 157/92), la Direttiva 79/409/EEC (denominata “Uccelli”), rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri”. La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute ad un livello sufficiente dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale. La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia di intervento per la conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare la tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalle *Direttive Europee 79/409/CEE*, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli), e *92/43/CEE*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

La Rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Di seguito sono elencate le aree SIC-ZSC e ZPS che ricadono in prossimità dell'area di intervento con la relativa distanza dall'aerogeneratore più prossimo e dal tracciato della connessione elettrica.

Sullo stato della fauna, possiamo affermare che, in riferimento all'area di influenza diretta del parco eolico, trattandosi di un'area antropizzata mediante utilizzo del suolo per uso quasi esclusivamente agricolo, l'ecosistema subisce modificazioni continue è estremamente semplificato e sicuramente non favorisce l'insediamento e la presenza di fauna stanziale, almeno per quanto riguarda i grandi vertebrati e gli uccelli.

Entro l'area buffer di 10 km dal perimetro esterno che racchiude l'area d'installazione delle WTG rientrano le seguenti zone di protezione, così come riportato nell'elenco e nella cartografia di settore dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna.

| Tipo | Codice | Denominazione | Superficie Tot. Area (Ha) | Comuni interessati | Distanza* (Km) |
|--|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| SIC-ZSC | ITB042237 | Monte S. Mauro | 644,929 | Guasila, Gesico, Guamaggiore | 9,46 Km da WTG02 |
| Oasi di Protezione faunistica istituite | | Nuraghe Arrubiu | 218 | Orroli | 6,72 Km da WTG11 |
| * distanza della zona di protezione dall'aerogeneratore più prossimo | | | | | |

Tabella 2- Individuazione delle aree SIC-ZSC, Oasi PPFCI, altre aree presenti nel raggio di 10 Km

Le aree protette sopra riportate, così com'è possibile evincere dagli elaborati grafici allegati al SIA, non interessano l'area d'installazione degli aerogeneratori in progetto.

In particolare è da rilevare che:

- la distanza minima tra il perimetro della Zona di Protezione Speciale ITB042237, "Monte San Mauro" è di 9,46 Km dalla WTG più prossima la n.02.

3.3 ZSC

Ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003" ed in particolare nell'allegato unico alla stessa deliberazione, si definiscono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza .

Inoltre ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni", si definiscono i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

La Regione Sardegna nel 2012 definisce le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione delle ZPS che formano la RETE NATURA 2000, in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 59/90 DEL 27.11.2020 è stata rivista l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, come individuate nella tabella a seguire.

Con riferimento alla ZSC "Monte San Mauro", la cui perimetrazione dista circa 9,42 km dall'aerogeneratore più prossimo, l'impianto proposto non ricade all'interno delle aree e dei buffer per le quali, ai sensi della normativa

nazionale e regionale sopra riportata, sia richiesta Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art.6 del D.P.R. n.120/2003”.




Figura 11 - Localizzazione del Sito Natura 2000 (ZSC) e Oasi di protezione faunistica nel buffer dei 10 Km – Fonte web RAS

3.3.1 Verifica della compatibilità del progetto

L'articolo 6.3 della Direttiva 92/43/CE in merito ai siti protetti asserisce che: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito protetto, che possa generare impatti potenziali sul sito singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, deve essere soggetto ad una adeguata valutazione delle sue implicazioni per il sito stesso, tenendo conto degli specifici obiettivi conservazionistici del sito”.

L’area di intervento **non ricade direttamente in alcuna zona individuata ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE**. Tuttavia, al fine di valutare correttamente i potenziali impatti sui siti Natura 2000 prossimi all’area di intervento, è necessario considerare anche i siti che ricadono in prossimità del sito.

Per il SIC-ZSC ITB042237, “Monte San Mauro”, la cui perimetrazione dista circa 9,46 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG002), **l’impianto proposto non ricade all’interno delle aree, ma rientra in parte nel buffer** (come peraltro anche l’Oasi Protezione Faunistica “Nuraghe Arrubiu”).

3.4 ZONE IBA

Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla legge 157/92), la Direttiva 79/409/EEC (denominata “Uccelli”), rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri...”. La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute ad un livello sufficiente dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale. Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle specie ornitiche. In particolare, le specie contenute nell’allegato I della Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette a particolare regime di protezione ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando “Zone di Protezione Speciale”. Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell’allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR.

L’inventario delle IBA di BirdLife International fondato su criteri ornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS. Esso rappresenta quindi il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. **In Italia l’inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU** che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell’inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato. Negli stessi anni sono stati anche pubblicati il primo ed il secondo inventario IBA europeo. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

I perimetri delle IBA sono ricavate per lo più seguendo il reticolo stradale ed uniformandosi alle esistenti aree protette. Nelle aree in cui vi è scarsa presenza di viabilità, le perimetrazioni delle aree sono effettuate ricorrendo ad altri elementi morfologici, quali crinali orografici.

3.4.1 Verifica della compatibilità del progetto

Il sito non risulta ricompreso tra le IBA che risultano, in base ai dati ed alle ricerche disponibili, di estrema importanza come siti di sosta ed alimentazione per l’avifauna migratrice .

3.5 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004)

Il principale riferimento a livello nazionale di tutela dei BENI Culturali e del Paesaggio è il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei BENI Culturali e del Paesaggio.

Il "Codice dei BENI Culturali e del Paesaggio" emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, tutela sia i Beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il D.lgs 42/2004 è stato redatto in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000, ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno e ratificata ufficialmente dall'Italia con L. 14/2006

Tale Convenzione, applicata sull'intero territorio europeo, promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati [art. 2].

Il D.lgs 42/2004 oltre a identificare i Beni archeologici, culturali e paesaggistici oggetto di tutela e a disciplinare le procedure autorizzative in merito, dispone all'art. 143 anche le modalità di redazione dei Piani Paesaggistici di competenza regionale.

Tali strumenti di governo e uso del territorio, sovraordinati rispetto alla pianificazione regionale, provinciale, comunale e ai vari piani di settore, rappresentano, ben al di là degli adempimenti agli obblighi nazionali, un'operazione unica di grande prospettiva, integrata e complessa che prefigurano il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processi "proattivo", fortemente connotati da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità.

La Convenzione europea del paesaggio (CEP) e il Codice dei BENI Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta.

Il decreto legislativo 42/2004 è stato successivamente aggiornato ed integrato dal DLgs 62/2008, dal D.lgs 63/2008, e da successivi atti normativi.

L'ultima modifica significativa è stata introdotta dal DLgs 104/2017 che ha aggiornato l'art.26 del DLgs 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei BENI e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

3.5.1 Verifica della compatibilità del progetto

In relazione al progetto in esame, le opere non interessano beni culturali oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004.

Con riferimento all'Art. 134 del Codice (Beni paesaggistici), si evidenzia che:

- l'area di progetto non ricade tra Immobili o Aree dichiarati di notevole interesse pubblico individuati ai sensi dell' Art. 136 del Codice dei BENI Culturali e del Paesaggio;
- dalle cartografie ufficiali l'impianto ricade solo in minima parte in aree con vincolo bosco, tutelate ai sensi dell' Art. 142;
- le opere non interessano ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 lettera d).

Per quanto detto, l'intervento necessita di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del Codice dei BENI Culturali e del Paesaggio, per quanto strettamente disposto dall'art. 146 secondo cui tale atto risulta necessario nel caso in cui le opere possano recare pregiudizio a immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157.

Il progetto rientra tra gli interventi di grande impegno territoriale, così come definite al Punto 4 dell'Allegato Tecnico del DPCM 12/12/2005 (*opere di carattere areale del tipo Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio*), per i quali deve essere verificata la compatibilità paesaggistica.

Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale) all'art. 8 – disciplina dei beni paesaggistici e altri beni pubblici, fa riferimento all'applicazione dei disposti dell'art. 146 del Codice e al DPCM 12-12-2005, anche per i diversi ambiti individuati ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera i) per i quali vengono definiti i relativi obiettivi di qualità e indicate specifiche normative d'uso, a termini dell'articolo 135, comma 3 del Codice.

Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), disciplina all' art. 109 delle NTA gli interventi soggetti a valutazione di compatibilità paesaggistica, tra i quali rientrano gli interventi e opere di grande impegno territoriale di cui al comma 1 lett. e) *impianti per la produzione energetica, termovalorizzazione e stoccaggio*.

3.6 Piano Paesaggistico Regionale

Si premette che relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica ambientale, uno degli atti principali di pianificazione esaminati ed oggetto di elaborazione è stata la coerenza con il PPR. Si precisa che tale strumento scatta una fotografia all'anno 2006 ed effettua una ricognizione dei beni paesaggistici a una scala 1:25.000; pertanto, a distanza di oltre 15 anni, il paesaggio ambientale, soprattutto nella sua componente vegetazionale, può mutare essendo, questa, una componente dinamica e non statica.

Come anticipato lo strumento vigente di pianificazione paesaggistica a livello regionale è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con *Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006*.

Il PPR ha subito una serie di aggiornamenti sino al 2013, anno in cui è stata approvata in via preliminare, con *D.G.R. n.45/2 del 25 ottobre 2013*, una profonda revisione.

La Giunta Regionale, con *Deliberazione n. 39/1 del 10 ottobre 2014*, ha revocato la D.G.R. del 2013, concernente l'approvazione preliminare del Piano Paesaggistico della Sardegna.

Pertanto, attualmente, a seguito di tale revoca, lo strumento vigente è il PPR approvato nel 2006, integrato dall'aggiornamento del repertorio del Mosaico 2014.

L'area in esame è esclusa dagli ambiti paesaggistici costieri approvati con L.R. N.8 - 2004 le cui disposizioni sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all'art. 14 delle NTA:

art.4 NTA- Efficacia del PPR e ambito di applicazione;

Lo stesso articolo 4 delle NTA dispone che ***I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R., indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14.***

Gli aereogeneratori NON ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D.L. 3267/1923 – agg. 30/06/2021), pertanto tutelate ai sensi dell'art. 8 comma 3 del PPR, come evidenziato nella Tav. V.2.22.

Disciplina dell'Assetto Territoriale -Assetto ambientale

La componente paesaggistica ambientale, individuata dal PPR, ha evidenziato la presenza di:

- aree naturali e subnaturali identificate dal PPR con il codice 1a (macchia, dune e aree umide) e 1b (boschi) sono interne all'area di insidenza e di influenza diretta di alcuni generatori.
- aree seminaturali identificate dal PPR con il codice 2a (praterie) sono interne all'area di insidenza e di influenza diretta della maggior parte dei generatori.
- aree agroforestali identificate dal PPR con il codice 3a (colture arboree specializzate), si caratterizzano per la presenza di colture arboree da frutto che caratterizzano l'area di influenza di alcuni generatori.
- aree agroforestali identificate dal PPR con il codice 3c (colture erbacee specializzate), si caratterizzano per la presenza di seminativi, che sono le colture agricole che caratterizzano l'area di influenza di alcuni generatori.

Dall'analisi della cartografia ufficiale del PPR, rispetto ai Beni Paesaggistici ai sensi dell'art. 6 del PPR e in riferimento all'art. 17 relativo all'assetto ambientale, il sito di progetto interferirebbe solo in minima parte con i beni paesaggistici (boschi e foreste).

Di fatto, secondo la cartografia di riferimento del PPR, individua il bene paesaggistico "**Boschi**" per una piccola parte della superficie compresa nel generatore WGT006.

Il bene paesaggistico individuato come "**Vegetazione Macchia, dune e aree umide**" è presente per intero nell'area del generatore WGT005.

Il bene "**Colture erbacee specializzate**" è presente per intero nei generatori WGT010 e WGT014, mentre ricade in parte nel generatore WGT007.

Il bene "**Praterie**" risulta essere il più diffuso e ricade per intero nelle aree dei generatori WGT001, WGT002, WGT003, WGT004, WGT008, WGT009, WGT011 e WGT012, mentre ricade parzialmente nelle aree dei generatori WGT006, WGT007.

Sul generatore WGT007 ricade in parte il bene "**Colture arboree specializzate**".

A tal proposito è bene evidenziare che la scala di riferimento utilizzata nelle carte del PPR, come già specificato nel paragrafo 3.6, non permette un'analisi di dettaglio.

Pertanto, a seguito dell'individuazione su carta delle componenti ambientali sopracitate, è stata eseguita una verifica e comparazione di tali aree su aerofotogrammetria, attraverso la foto interpretazione; in seguito si è proceduto a rettificare il dato mediante sopralluoghi di campo.

Dalle analisi sopra effettuate risulta che **tutte le aree su cui ricadranno i generatori**, sono attualmente costituite da *Aree pascolive scarsamente cespugliate e rare matrici di specie forestali*, oltre a *Pascoli scarsamente cespugliati/arborati e Seminativi*.

Di fatto, le opere connesse (strade di accesso e cavidotti) sfruttano gran parte della viabilità interpodereale esistente, senza dunque intaccare le zone boscate. Le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle piazzole di montaggio sono state collocate appositamente ove la densità vegetazionale risulta più rada e discontinua, al fine di limitare l'impatto di carattere ambientale.






Figura 12 - Stralcio carta delle componenti di paesaggio. Elaborazione sulla base delle sottocategorie dell'assetto ambientale del PPR

Disciplina dell'Assetto Territoriale - Assetto Culturale

Secondo l'art. 47 del PPR, l'assetto storico culturale è costituito dalle aree, dagli immobili siano essi edifici o manufatti che caratterizzano l'antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga durata.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2:

Rientrano nell'assetto territoriale storico culturale regionale le seguenti categorie di Beni paesaggistici:

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni;
- le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni;
- gli immobili e le aree tipizzati, individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nell'Allegato 3, sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni e precisamente:
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nel successivo art. 48

comma 1, lett. a.;

- Aree caratterizzate da insediamenti storici, di cui al successivo art. 51. e seguenti: Omissis

Nessun bene è interessato direttamente da opere o interferenza dirette del parco eolico che possano in qualche modo comprometterne, la fruizione e la stabilità. Nell'analisi della visibilità cumulativa su n. 313 punti esaminati, nel raggio di 10 km, da nessun sito di interesse culturale sono visibili contemporaneamente tutti gli areogeneratori. Il grado d'intervisibilità può essere definita sostenibile, in quanto non sono presenti altri impianti eolici nell'AVI di 10 Km. Le analisi puntuali, condotte con la cartografia d'intervisibilità e, ove del caso, verificate e provate con foto simulazioni dello stato dei luoghi post-operam, permettono di valutare l'impatto dell'intervisibilità globale come rilevante ma tollerabile, meglio specificato nella *Realzione dell'intervisibilità cumulativa* a cui si rimanda.

Disciplina dell'Assetto Territoriale - Assetto Insediativo

Rispetto all'Assetto insediativo, il sito di progetto non ricade in nessuna tipologia.






Figura 7 - Stralcio carta V.2.23 - Carta insediativa e degli insediamenti storico culturali

3.6.1 Sintesi della verifica di compatibilità

La componente paesaggistica ambientale, individuata mediante fotointerpretazione e con ricognizioni di campo, ha evidenziato la presenza di aree agroforestali costituite prevalentemente da aree pascolive scarsamente cespugliate con affioramenti rocciosi e rare matrici di specie forestali, oltre a pascoli scarsamente arborati e seminativi arborati; in queste tipologia di aree ricadono tutti gli aerogeneratori.

Rispetto ai Beni Paesaggistici e alle Componenti di Paesaggio esaminate per i vari, Assetti (ambientale, storico-culturale e insediativo) laddove dovessero valere le prescrizioni, in ogni caso si evidenzia come le opere in progetto non modificano in maniera significativa l'attuale stato dei luoghi.

L'impianto si compone, infatti, di n. 13 aerogeneratori e le opere necessarie per la realizzazione prevedono una minima occupazione di suolo già in fase di cantiere, mentre in fase di esercizio le aree utilizzate in fase di cantiere saranno ripristinate e verrà favorito l'attecchimento e la colonizzazione delle specie erbacee e arbustive autoctone.

Gli elettrodotti saranno interrati, con scavi realizzati a sezione ristretta, e seguiranno prevalentemente il tracciato di strade e piste esistenti in cui si rileva la presenza di sporadica vegetazione spontanea.

3.7 Aree gravate da Usi Civici

Nell'area di progetto sono presenti usi civici come evidenziato dalla tabella sotto riportata estrapolata dal documento ARGEA sui provvedimenti formali di accertamento ed inventario terre civiche del 23/11/2020.

Le aree interessate da Uso Civico coinvolgono Servitù di passaggio e di cavidotto e sono limitate a circa 9700 mq, senza che vengano alterati significativamente i caratteri paesaggistici dell'area.

Non viene precluso l'uso civico dei terreni, in quanto il cavidotto sarà adeguatamente interrato, e i passaggi riguardano piste rurali esistenti.

Infatti il cavidotto verrà interrato per oltre un metro senza compromettere la eventuale coltivazione dei suoli agricoli o comunque le eventuali opere di miglioramento fondiario eventualmente realizzabili.

Per l'individuazione si rimanda alle tavole catastali di progetto

| Comune | Presenza Usi Civici territorio comunale | Presenza Usi Civici Parco eolico Pranu Nieddu | Provvedimenti formali di accertamento T.C. | Data aggiornamento inventario terre civiche | Provvedimenti di approvazione del Piano di valorizzazione delle terre civiche |
|------------------|---|---|--|---|---|
| Siurgus Donigala | SI | SI | Determinazione ARGEA n. 6670 del 28/11/2018 Determinazione ARGEA n. 6802 del 03/12/2019 | Dicembre 2019 | — |

Tabella 14 - Provvedimenti formali di accertamento degli Usi civici

| Comune | Foglio | Mappale | Qualita | classe | Superficie | Rd | Ra | Utilizzo | Ara di Servitù di passaggio |
|---|--------|---------|----------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 14 | 95 | PASC CESPUG | 3 | 74,06 | 0,76 € | 0,76 € | SSP - SCISP - SCI | 475,69 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 15 | 84 | PASC CESPUG | 3 | 10,05 | € 0,10 | € 0,10 | SSP - SCISP | 14,00 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 15 | 10 | PASC CESPUG | 3 | 8,05 | 0,08 € | 0,08 € | SSP | 54,21 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 15 | 86 | PASC CESPUG | 3 | 14,7 | € 0,15 | € 0,15 | SSP - SCISP | 80,20 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 15 | 88 | PASC CESPUG | 3 | 10,4 | € 0,11 | € 0,11 | SSP | 58,43 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 52 | PASC CESPUG | 3 | 27 | € 0,01 | € 0,01 | SSP | 4,30 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 51 | PASC CESPUG | 3 | 91 | € 0,01 | € 0,01 | SSP | 57,00 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 49 | PASC CESPUG | 3 | 2,26 | € 0,02 | € 0,02 | SSP | 20,45 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 10 | 263 | PASC CESPUG | 3 | 27,47 | € 0,28 | € 0,28 | SSP - SCI - SCISP | 64,52 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 18 | 50 | PASC CESPUG | 3 | 1.19,80 | € 1,24 | € 1,24 | SSP | 249,10 |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 25 | PASCOLO ARB | 2 | 10,00,00 9,71,00 | 180,76 35,10 | | SSP - SCI | 4669,15 |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 26 | PASC CESPUG | 3 | 39,24,00 | € 40,53 | € 40,53 | SPA - SSP - SO - SCISP | 2758,86 |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 32 | PASCOLO | 3 | 2.50,70 | € 10,36 | € 10,36 | SSP - SCISP | 1266,58 |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 14 | 85 | PASC CESPUG | 3 | 19,45 | 0,2 | 0,2 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 14 | 83 | PASC CESPUG | 3 | 11,02 | 0,11 | 0,011 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 87 | PASC CESPUG | 3 | 14,47 | 0,15 | 0,15 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 84 | PASC CESPUG | 3 | 28,64 | 0,3 | 0,3 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 80 | PASC CESPUG | 3 | 24,45 | 0,25 | 0,25 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 62 | PASC CESPUG | 3 | 11,72 | 0,12 | 0,12 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 60 | PASC CESPUG | 3 | 20,2 | 0,21 | 0,21 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 72 | PASC CESPUG | 3 | 3,34 | 0,03 | 0,03 | SCI | |
| COMUNE DI SIURGUS DONIGALA con sede in SIURGUS DONIGALA (CA) 80014110920 Proprieta' 1/1 | 11 | 57 | PASC CESPUG | 3 | 32,4 | € 0,33 | € 0,33 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 21 | PASC CESPUG | 2 | 5,33,65 | € 19,29 | € 16,54 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 23 | PASCOLO ARB | U | 1,90,35 | € 34,41 | € 29,49 | | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 24 | PASC CESPUG | 1 | 2,32,80 | € 24,05 | € 16,83 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 28 | 43 | PASC CESPUG | 2 | 68,17,35 | € 246,46 | € 211,25 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 3 | PASCOLO ARB PASC | 1 | 14,00,00 5,14,90 | 253,06 53,18 | 216,91 37,23 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 6 | PASCOLO ARB | 3 | 5,15,54 1,95,21 | 93,19 8,07 | 79,88 8,07 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 36 | PASCOLO | 2 | 8,4 | € 1,30 | € 1,30 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 48 | SEMINATI VO | 3 | 40,00 2,10,00 | 5,16 8,68 | 4,13 8,68 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 38 | SEMINATI VO | 3 | 67,95 | € 8,77 | € 7,02 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 49 | PASCOLO PASCOLO ARB | 3 | 32,29 2,17,31 | 1,33 39,28 | 1,33 33,67 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 41 | PASCOLO PASCOLO ARB | 3 | 12,32,18 4,38,57 | 50,91 79,28 | 50,91 67,95 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 40 | PASCOLO ARB PASC CESPUG | 1 | 3,50,00 28,50 | 63,27 2,94 | 54,23 2,06 | SCI | |
| COMUNE DI DONIGALA SIURGUS Proprieta' 1000/1000 | 29 | 47 | PASCOLO PASCOLO ARB | 3 | 16,00 1,66,65 | 0,66 30,12 | 0,66 25,82 | SCI | |

Tabella 15 – Riferimenti catastali delle aree gravate dagli Usi civici


3.8 Pianificazione urbanistica comunale

Il Comune di Siurgus Donigala è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC).

| Comune | Strumento urbanistico | Adozione definitiva | Verifica di coerenza | Pubblicazione Buras | Sottozona interessata dal progetto |
|------------------|-----------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|
| Siurgus Donigala | PUC | del. C.C. N. 42 del 27/07/2013 | Det. Dir. Gen. N. 478/DG del 04/10/2017 | N. 11 del 12/03/2015 | E - Agricola |
| | | Vigente la variante n. 3 adottata con Del. C.C. del 11/05/2020 (pubblicazione BURAS n. 35 del 18/06/2020) | | | |

Figura 8 - Strumento urbanistici vigenti, atti di approvazione e destinazione urbanistica per l'area di progetto

L'area interessata dal progetto ricade nella **zonizzazione E - Agricola**.



Legenda

AREA PARCO EOLICO PRANU NIEDDU




Figura 96 - Stralcio carta V.2.10 Inquadramento urbanistico comuni di riferimento e segnalazione dei vincoli da strumenti urbanistici

3.8.1 Verifica della compatibilità del progetto

Come risulta evidente anche dalla figura l'area in progetto ricade in aree definite ad **uso agricolo -E** costituite da aree marginali per le attività agricole e dedite soprattutto al pascolo estensivo.

3.9 Aree non idonee all'installazione di impianti eolici

Con D.G.R .n. 59/89 DEL 27.11.2020 , la Regione Sardegna ha provveduto a determinare le nuove linee di indirizzo strategico per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna, mentre con successiva Deliberazione della Giunta Regionale N. 59/90 DEL 27.11.2020 è stata rivista l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

Con l'ultima deliberazione della G.R. sopra citata, l'individuazione delle aree non idonee ha l'obiettivo di orientare e fornire un' indicazione a scala regionale delle aree di maggiore pregio e tutela, per le quali in sede di autorizzazione sarà necessario fornire specifici elementi e approfondimenti maggiormente di dettaglio in merito alle misure di tutela e mitigazione da adottarsi da parte del proponente e potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo; è comunque fatta salva, qualsiasi sia l'area di interesse, la necessità di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dalla normativa vigente (es. Autorizzazione Unica, Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica, Valutazione di impatto ambientale, etc.). Le aree non idonee a ospitare gli impianti possono anche

essere differenziate in base alla taglia dell'impianto, in coerenza con quanto previsto dal DM 10.9.2010, con un approccio basato sulla differenziazione dei potenziali impatti, crescenti con la taglia dell'impianto stesso. Le classi di taglia individuate sono da intendersi come uno strumento indicativo ausiliare che permette di fornire una differenziazione dei potenziali impatti degli impianti e, di conseguenza, dell'entità dello sforzo progettuale richiesto per raggiungere un corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio.

| Micro eolico | Mini eolico | Eolico |
|--|--|--|
| potenza < 20 kW | potenza compresa tra 20 e 60 kW | potenza ≥ 60 kW |
| altezza mozzo < 15 m diametro rotore < 10 m | altezza mozzo compresa tra 15 e 30 m diametro rotore compreso tra 10 e 20 m | altezza mozzo ≥ 30 m diametro rotore ≥ 20 m |

Figura 10 - Caratteristiche dimensionali degli aerogeneratori

Nello specifico gli aerogeneratori in progetto rientrano tra gli impianti di grande taglia, in quanto hanno un'altezza al mozzo superiore ai 50 metri e diametro del rotore superiore ai 50 metri.

Il progetto ricade in aree idonee all'installazione di impianti eolici così come individuate dalla Regione con **Deliberazione della Giunta Regionale N. 59/90 DEL 27.11.2020** (Allegato 2 Tav.47 DGR59/90 DEL 27.11.2020).

Il progetto non ricade in altre aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020:

- il progetto non interessa direttamente Aree Naturali Protette di interesse nazionale o regionale o facenti parte della Rete Natura 2000. Rispetto al SIC-ZSC ITB042237, "Monte San Mauro", dista circa 9,46 km dalla WTG più vicina la WTG002;
- l'Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e Cattura "Nuraghe Arrubiu", dista circa 6,72 Km dalla WTG più vicina la WTG011;
- le opere non interessano direttamente beni culturali oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del d.LGS 42/2004;
- l'area di progetto non ricade tra Immobili o Aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.


Di seguito viene riportata la tabella di sintesi che individua le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

| Tema di riferimento | n. | Tipologie specifiche di area (da ALL. 3 DM 10.9.2010 e ulteriori elementi ritenuti di interesse per la Sardegna) | cod. | Elementi considerati |
|---------------------------|--|---|---|--|
| AMBIENTE E AGRICOLTURA | 1 | Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale Nota: nell'individuazione di tali aree si considerano anche quelle non inserite nell'EUAP | 1.1 | L.Q.N. n. 394/91 Area Parco l.q.n. 394/91 art. 12 comma 2 lett a) RISERVA INTEGRALE (vale anche laddove il parco non ha zonizzazione) |
| | | | 1.2 | Area Parco l.q.n. 394/91 art. 12 comma 2 lett b) - RISERVA GENERALE ORIENTATA |
| | | | 1.3 | Area Parco l.q.n. 394/91 art. 12 comma 2 lett c) |
| | | | 1.4 | Area Parco l.q.n. 394/91 art. 12 comma 2 lett d) |
| | | | 1.5 | RISERVA NATURALE - l.q.n. 394/91 artt. 2 comma 3 e 17 |
| | | | 1.6 | L.R. n. 31/89 Parchi naturali regionali |
| | | | 1.7 | Riserve naturali regionali |
| | | | 1.8 | Monumenti naturali regionali |
| | | | 1.9 | Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali |
| | 2 | Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar | 2.1 | ZONE RAMSAR |
| | 3 | Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) | 3.1 | Siti di importanza comunitaria SIC / ZSC |
| | | | 3.2 | Zone di Protezione Speciale ZPS |
| | 4 | Important Bird Areas (I.B.A.) | 4.1 | Important Bird Areas (I.B.A.) |
| 5 | Istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di LR approvato dalla Giunta | 5.1 | Istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta | |
| 6 | Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione | 6.1 | - Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura - Oasi permanenti di protezione faunistica proposte e istituite; - Aree presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali - Aree di presenza e attenzione chiroterofauna | |
| | | | | |
| 7 | Aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo | 7.1 | Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG e IGT, o che lo sono stati nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione | |
| | | 7.2 | Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica | |

| | | | | | |
|---|----|--|-------|---|--|
| | 8 | Zone e agglomerati di qualità dell'aria individuati ai sensi del D.Lgs. 155/2010 | 8.1 | Agglomerato di Cagliari | |
| ASSETTO IDROGEOLOGICO | 9 | Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 es.m.i. | 9.1 | Pericolo Idraulico | Aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) |
| | | | 9.2 | | Aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3) |
| | | | 9.3 | Pericolo Geomorfologico | Aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4) |
| | | | 9.4 | | Aree di pericolosità elevata da frana (Hg3) |
| BENI CULTURALI Parte II del D.Lgs. 42/2004 | 10 | Aree e beni di notevole interesse culturale (Parte II del D.Lgs. 42/2004) | 10.1 | Aree e beni di notevole interesse culturale | |
| PAESAGGIO Parte III del D.Lgs. 42/2004 - Art. 136 e 157 | 11 | Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004); | 11.1 | Immobili di notevole interesse pubblico | |
| | | | 11.2 | Aree di notevole interesse pubblico | |
| PAESAGGIO Parte III del D.Lgs. 42/2004 – Art. 142 - Aree tutelate per legge | 12 | Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti. | 12.1 | Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare | |
| | | | 12.2 | Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi | |
| | | | 12.3 | Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna | |
| | | | 12.4 | Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare | |
| | | | 12.5 | Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi | |
| | | | 12.6 | Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento | |
| | | | 12.7 | Zone gravate da usi civici | |
| | | | 12.8 | Zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 | |
| | | | 12.9 | Vulcani | |
| | | | 12.10 | Zone di interesse archeologico (aree) | |
| PAESAGGIO Parte III del D.Lgs. 42/2004 - Art. 143 comma 1 lettera d | 13 | PPR - BENI PAESAGGISTICI | 13.1 | Fascia costiera | |
| | | | 13.2 | Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole | |
| | | | 13.3 | Campi dunari e sistemi di spiaggia | |
| | | | 13.4 | Aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 m sul livello del mare | |
| | | | 13.5 | Grotte e caverne | |
| | | | 13.6 | Monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31/89 | |
| | | | 13.7 | Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (comprese zone umide costiere*) | |

| | | | | |
|--|----|-----------------------|-------|---|
| | | | 13.8 | Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee |
| | | | 13.9 | Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva 43/92 |
| | | | 13.10 | Alberi monumentali |
| | | | 13.11 | Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (compresa la fascia di tutela) |
| | | | 13.12 | Aree caratterizzate da insediamenti storici. Centri di antica e prima formazione |
| | | | 13.13 | Aree caratterizzate da insediamenti storici. Insediamento sparso (stazzi, medaus, furriadroxius, bodeus, bacili, cuiles) |
| | | | 13.14 | Zone di interesse archeologico (Vincoli) |
| ULTERIORI CONTESTI BENI IDENTITARI Parte III del D.Lgs. 42/2004 - Art. 143 comma 1 lettera e | 14 | PPR - BENI IDENTITARI | 14.1 | Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale (compresa la fascia di tutela) |
| | | | 14.2 | Reti ed elementi connettivi (rete infrastrutturale storica e trame e manufatti del paesaggio agro- pastorale storico-culturale) |
| | | | 14.3 | Aree dell'insediamento produttivo di interesse storico culturale (Aree della bonifica, delle saline e terrazzamenti storici) |
| | | | 14.4 | Aree dell'insediamento produttivo di interesse storico culturale (Aree dell'organizzazione mineraria, Parco geominerario Ambientale e Storico della Sardegna) |
| SITI UNESCO | 15 | Siti UNESCO | 15.1 | Sito UNESCO - Complesso nuragico di Barumini |

Tabella 3- Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili per la Regione Sardegna



Legenda

- limiti Amministr. Comunali
- AREA PARCO EOLICO PRANU NIEDDU**
- ✦ Area occupata dagli aerogeneratori in progetto
- ✦ Altri impianti esistenti
- ▨ Stazioni elettriche
- Cavidotto
- Area di cantiere
- Area Trasbordo poligono
- Viabilità completa**
- Adeguamento viabilità da mantenere a fine lavori
- Adeguamento viabilità principale da ripristinare a fine lavori
- Nuova viabilità da mantenere a fine lavori
- Nuova viabilità da ripristinare a fine lavori
- Viabilità asfaltata esistente (non interventi)
- Viabilità sterrata esistente (non interventi)
- ASSETTO IDROLOGICO**
- Pericolosità idraulica**
- Art8C2_HI_V09
- Hi1
- Hi2
- Hi3
- Hi4
- Pericolosità geomorfologica**
- Pericolo_Geomorfologico_Rev42
- Rg1
- Rg2
- Rg3
- Rg4
- PAESAGGIO**
- Boschi - Art 4 del D.Lgs 34/2018 - Art. 4 delle NTA del PPR - Art. 142 del D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.
- Area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004**
- ▨ CFVA - Aree incendiate dal 2005 al 2010 (tipologia bosco)
- ▨ CFVA - Aree incendiate dal 2011 al 2020 (tipologia bosco)
- ▨ art142_fascia_150m_fiumi
- Beni Paesaggistici puntuali sensi dell'art.143 del D.Lgs 42/2004**
- BP
- Beni paesaggistici lineari e areali sensi dell'art.143 del D.Lgs 42/2004**
- laghi/Invasi/Stagni
- fiumi/Torrenti
- Beni identitari sensi dell'art.143 del D.Lgs 42/2004**
- BI

Figura 11 - Stralcio carta V.2.5 Aree non idonee impianti FER

3.9.1 Verifica della compatibilità del progetto

Tutti gli aerogeneratori ricadono in zona agricola . Trattasi di Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale (aree del pascolo). Aree delle produzioni estensive utilizzabili anche con attività agro-zootecniche e silvopastorali a basso impatto. Aree del pascolo estensivo.

Di conseguenza, dal punto di vista della zonizzazione urbanistica, l'area non presenta particolari criticità all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili per la Regione Sardegna.

L'area di progetto NON rientra nella perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico.

4. CARATTERI DEL PAESAGGIO E DEL SITO DI INTERVENTO

Nell'ambito del presente studio la verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento è basata sulla disamina dei parametri di lettura indicati dal DPCM del 12/12/2005 a valle di una definizione delle diverse scale paesaggistiche di riferimento.

4.1 Caratteri e struttura dell'ambito paesaggistico

Il livello di paesaggio costituisce il quadro di insieme entro cui l'intervento va considerato.

Il luogo è descritto nella sua consistenza fisica ambientale e storica ma anche nelle sue criticità e nelle sue potenzialità di riqualificazione e valorizzazione.

4.1.1 I Caratteri Geografici e Struttura Idro - Geomorfologica ¹

Morfologicamente l'area in studio si sviluppa su due unità di paesaggio predominanti: una prima, che caratterizza il settore occidentale dell'area, è individuata dai rilievi paleozoici ad aspetto collinare, arrotondati, con dislivelli dell'ordine di 250 m tra monte e valle, sui cui alti morfologici andranno posizionati gran parte degli aerogeneratori di progetto. Una seconda unità di paesaggio è individuata nel settore orientale, ed è rappresentata dall'ampia pianura sub pianeggiante della Successione sedimentaria oligo – miocenica.

Nel settore occidentale le sommità dei rilievi, le cui quote sono attestate intorno ai 450 – 550 m, sono prevalentemente arrotondati, le cui caratteristiche morfologiche sono date dal lento e continuo lavoro degli agenti erosivi, che ha portato alla formazione di una estesa superficie strutturale, nota in letteratura con il nome di “penepiano ercinico”. I successivi fenomeni di sollevamento del settore legati principalmente alla fase tettonica legata all'orogenesi alpina, ha portato ad un ringiovanimento dell'area, con la riattivazione dei processi erosivi

lungo le principali lineazioni tettoniche della zona, dove si sono impostati le principali valli e la maggior parte dei corsi d'acqua della zona: in generale le valli del territorio si presentano incise, con versanti poco acclivi, con andamento rettilineo ad andamento prevalente N-S. Talvolta le sommità dei rilievi presentano picchi e creste rocciose dovute alla natura dei rilievi, costituiti da litotipi più resistenti del basamento roccioso paleozoico, come porfiroidi, quarziti, metacalcari e metarenarie). Le morfologie osservabili in quest'area sono strettamente connesse alle caratteristiche di messa in posto delle litologie paleozoiche e dai loro caratteri fisico – chimici, e dalla tipologia ed intensità degli agenti modellanti predominanti.

Nel settore orientale i rilievi paleozoici lasciano spazio all'ampia pianura di origine tettonica (rift sardo) della Fossa Sarda, nella quale si sono impostati come già anticipato i sedimenti afferenti alla Successione Oligo – miocenica, con aspetto prettamente pianeggiante, su cui si sviluppa poi la sede stradale che ospiterà il cavidotto, che scorre interrato sulla rete stradale esistente. In questo settore andrà posizionato l'aerogeneratore WTG002.

4.1.2 Caratteri idrogeologici

L'idrografia del territorio in analisi ricade nella parte di testata di alcuni bacini idrografici secondari affluenti del Riu Mannu di San Sperate e del Riu Mulargia, rispettivamente a O e N-E del Parco Eolico in progetto. I bacini idrografici interessati ricadono nella ampia aria relativa al sub-bacino 7 – Flumendosa Campidano Cixerri, ed in particolare sono distinti in:

1. **Aree scolanti a Nord-Est:** In cui principalmente ricadono i bacini idrografici del *Riu Norezzi e del Riu Corongiu*, rii secondari immissari di destra del Lago del Mulargia formato dalla diga di Monte Su Rei;
2. **Aree scolanti a Ovest:** In cui la posizione degli aerogeneratori ricade all'interno di alcuni bacini idrografici secondari facenti capo ad affluenti del Riu Mannu di San sperate;

Il Riu Norezzi ed il Riu Corongiu sono immissari del Lago artificiale del Mulargia, da cui si stacca l'omonimo rio, uno dei principali affluenti del Flumendosa, asta principale drenante il macro-bacino a nord-est del parco eolico. I bacini invece relativi all'area Ovest sono affluenti del Riu Mannu di San Sperate il quale è uno dei principali affluenti di sinistra del Flumini Mannu

4.1.3 Biodiversità ed ecosistemi

La biodiversità è stata definita dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) come la variabilità di tutti gli organismi viventi inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono parte. Per garantire una reale integrazione tra gli obiettivi di sviluppo e la tutela del suo inestimabile patrimonio di

biodiversità, l'Italia si è dotata di una Strategia Nazionale per la Biodiversità.

La direttiva Europea “Habitat” (92/43/CEE) richiede ai singoli Stati Membri di identificare un network di aree da proteggere e di focalizzare gli sforzi di conservazione per gli habitat e le specie indicate negli allegati; in particolare, nell'allegato II sono riportati 20 taxa vegetali per il territorio sardo, 9 dei quali endemici esclusivi (Bacchetta et al., 2012a). La Sardegna costituisce uno dei principali hotspot di biodiversità del Mediterraneo, con elevati livelli di endemicità. Sono, infatti, 183 le entità vegetali endemiche esclusive dell'Isola (dato aggiornato a partire da Bacchetta et al., 2012a) e 91 quelle ristrette alla provincia biogeografica Sarco-Corsica-Arcipelago Toscana (Bacchetta et al., 2012b). Oltre a queste, 121 unità tassonomiche della flora sarda risultano minacciate secondo i criteri della IUCN (Conti et al., 1992, 1997) o inserite nelle speciali liste di attenzione, come quella delle specie maggiormente minacciate delle isole del Mediterraneo (Montmollin de & Strahm, 2005). Nonostante tale ricchezza floristica e le norme esistenti, ad oggi sono ancora pochi gli studi di biologia della conservazione finalizzati alla conoscenza, conservazione e gestione di specie a rischio di estinzione realizzati per questi taxa (Fenu & Mattana, 2011). Per quanto attiene alla conservazione in situ, non solo sono carenti gli studi popolazionali, ma anche le azioni di monitoraggio delle popolazioni, espressamente richieste dalla Direttiva.

Come già descritto nei paragrafi precedenti a proposito delle aree Rete Natura 2000, il sito di progetto **non ricade direttamente in alcuna zona individuata ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE.**

Tuttavia la vicinanza di un'area SIC-ZSC e di un' Oasi Permanenti di Protezione Faunistica, ci consentono di avere maggiori informazioni sulla presenza delle biodiversità faunistiche presenti nell'area vasta, sulla loro conservazione e stato di salute. Rimandando alla Relazione di incidenza l'approfondimento sulle aree sopracitate, in questa sede ci limiteremo a dare alcune indicazioni sull'importanza che rivestono nell'area in esame.

| Tipo | Codice | Denominazione | Superficie Tot. Area (Ha) | Comuni interessati | Distanza* (Km) |
|--|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| SIC-ZSC | ITB042237 | Monte S. Mauro | 644,929 | Guasila, Gesico, Guamaggiore | 9,46 Km da WTG02 |
| Oasi di Protezione faunistica istituite | | Nuraghe Arrubiu | 218 | Orroli | 6,72 Km da WTG11 |
| * distanza della zona di protezione dall'aerogeneratore più prossimo | | | | | |

Il SIC-ZSC ITB042237, “Monte S. Mauro”, è un'area collinare con rilievi dolci interessata a tratti da coltivazioni che, una volta abbandonate, vengono riconquistate dalle steppe ad *Ampelodesmos mauritanicus*.

Infatti, i substrati marnosi di questo ampio territorio, i suoli profondi, congiuntamente all'attività pastorale e periodicamente agricola, favoriscono lo sviluppo degli ampelodesmeti. Essi offrono rifugio ad una ricca fauna e costituiscono una formazione vegetazionale rigeneratrice del suolo per il successivo uso agricolo.

L'istituzione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e Cattura avviene in riferimento alla tutela di particolari specie, la cui difesa garantisce, con un effetto definito “ombrello”, anche la conservazione di altre specie compresenti nel territorio e degli habitat inclusi nei perimetri delle aree. Le Oasi sono previste dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 23/98, sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiazione naturale (art. 23 – L.R. n. 23/1998).

In particolare, nelle vicinanze dell'area in esame sono presenti:

- l'Oasi Permanente di Protezione Faunistica “Nuraghe Arrubiu.

4.1.4 Aspetti vegetazionali

La vegetazione attuale della Sardegna si presenta come un mosaico di comunità vegetali di origine più o meno recente profondamente influenzato dall'utilizzo del territorio nel corso dei secoli che ha definito la diffusione di alcune specie e lo sviluppo di alcuni specifici biotipi.

Dal punto di vista vegetazionale, la Sardegna appartiene all'orizzonte mediterraneo caratterizzato dalle sclerofille sempreverdi proprie del climax del Leccio (*Quercus ilex*) a volte sostituito dalla Sughera (*Quercus suber*).

In successione al bosco troviamo la macchia, generalmente molto fitta, caratterizzata soprattutto dal Leccio, dal Lentisco (*Pistacia lentiscus*) dal Corbezzolo (*Arbutus unedo*) e dall'Erica arborea (*Erica arborea*), il Cisto (*Cistus sp.*), la Ginestra (*G. sta, Calicotome*), il Mirto (*Myrtus communis*), il Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), la Lavanda (*Lavandula stoechas*) e l'Euforbia (*Euforbia dendroides*).

Gli aspetti geologici del territorio, unitamente al carattere insulare del clima, hanno determinato lo svilupparsi di una vegetazione quasi esclusivamente di tipo mediterraneo, costituita da formazioni vegetali organizzate da un punto di vista fitoclimatico in cinque aree di vegetazione potenziale:

Area Basale: costiera e planiziaria con clima arido e caldo a prevalente presenza di specie termofile tra cui le sclerofille sempreverdi (*Chamaerops humilis*, *Quercus coccifera*, *Erica multiflora*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia*) e le caducifoglie a sviluppo autunnale invernale come *Euphorbia dendroides*. Tale area corrisponde al Fitoclima delle Boscaglie e Macchie Costiere.

Area Termofila: corrispondente all'associazione Viburno tini-*Quercetum ilicis* frequente nelle zone collinari e medio- montane, con diverse sotto-associazioni e varianti ecologiche caratterizzate da una consistente

partecipazione di una o l'altra specie sclerofillica. Tale area corrisponde al Fitoclima delle Leccete Termofile. Area collinare/montana: caratterizzato da un orizzonte di vegetazione sempreverde delle foreste di leccio. Tale area corrisponde al Fitoclima dei Boschi termo-xerofili).

Area montano/mesofila: caratterizzata da suoli silicei con Aspl o onopteris-Quercetum ilicis nella parte centro settentrionale della Sardegna e da suoli calcarei con Aceri monspessulani-Quercetum ilicis sull'altopiano centrale del Supramonte. Tale area corrisponde al Fitoclima delle leccete mesofile montane.

Area Culinale: caratterizzata da arbusti mediterranei in cui prevalgono Juniperus sibirica, Astragalus genargenteus, Berberis aetnensis, Thymus catharinae, Daphne oleoides. Tale area corrisponde al Fitoclima degli arbusti montani prostrati.

La macchia mediterranea è una formazione climatica, del tutto autonoma rispetto agli altri ecosistemi forestali. Tra i componenti floristici della macchia mediterranea, limitatamente alle specie legnose presenti nel bacino mediterraneo, si osserva che la gran parte sono specie a larga distribuzione, mentre sono molto rare le specie endemiche.

Molte sono indifferenti al substrato (*Pistacia lentiscus*, *Olea oleaster*, *Cistus villosus*), alcune sono esclusive delle aree silicee (*Erica arborea*, *Erica scoparia*, *G sta aetnensis*, *Cytisus villosus*, *Cistus monspeliensis*) o calcaree (*Pistacia terebinthus*). Altre ancora presentano un ampio range altitudinale (*Erica scoparia*), mentre altre sono limitate fortemente dalle fasce termometriche (*Anagyris foetida*, *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*).

Concorrono ancora a formare la macchia, alberi (*Quercus ilex*, *Quercus coccifera*) arbusti e liane (*Smilax aspera*, *Clematis cirrhosa*) che ne determinano il carattere di difficile percorribilità. Il numero delle specie legnose, comunque, è molto elevato ed esse vanno dalle sclerofille sempreverdi (*Phillyrea latifolia*) alle caducifoglie a ciclo autunnale-invernale (*Anagyris foetida*, *Euphorbia dendroides*), dalle aghiformi resinose alle aghiformi non resinose a fioritura estivo- autunnale (*Erica multiflora*), con rami fotosintetizzanti (*Spartium junceum*, *G sta sp. pl.*).

Nell'area oggetto di indagine, le componenti naturali e seminaturali, di questa porzione di territorio sono riconducibili alla componente della copertura vegetazionale naturale, seminaturale.

Le aree naturali e subnaturali identificate dal PPR con il codice 1a (macchia, dune e aree umide) e 1b (boschi) sono interne all'area di insidenza e di influenza diretta dei generatori.

Le aree seminaturali identificate dal PPR con il codice 2° (praterie) e 2b (sugherete e castagneti da frutto) sono interne all'area di insidenza e di influenza diretta dei generatori.

Le aree interessate dall'area di insidenza degli aerogeneratori ricadono tutte in aree agroforestali classificate dal PPR. In particolare si rinvencono per il generatore WGT006 il PPR individua il bene paesaggistico "*Boschi*" (1b) per una piccola parte della superficie. Il bene paesaggistico individuato come "*Vegetazione Macchia, dune e aree umide*" (1_a) è presente per intero nell'area del generatore WGT005.

Il bene "*Colture erbacee specializzate*" (3c) è presente per intero nei generatori WGT010 e WGT014, mentre ricade in parte nel generatore WGT007.

Il bene "*Praterie*" (2_a) risulta essere il più diffuso e ricade per intero nelle aree dei generatori WGT001, WGT002, WGT003, WGT004, WGT008, WGT009, WGT011 e WGT012, mentre ricade parzialmente nelle aree dei generatori WGT006, WGT007.


Sul generatore WGT007 ricade in parte il bene "*Colture arboree specializzate*" (3_a).

4.1.5 Valenza ecologica

La trattazione di questo paragrafo è stato in parte desunto dalla Pubblicazione dell'ISPRA "Il Sistema Carta della Natura della Sardegna" (2015), che ha cartografato gli habitat della Sardegna che hanno costituito la base per la valutazione del Valore Ecologico e della Fragilità Ambientale (ISPRA, 2009a) degli habitat cartografati.

Il Valore Ecologico viene inteso come pregio naturale e rappresenta una stima del livello di qualità di un biotopo. L'Indice complessivo del Valore Ecologico calcolato per ogni biotopo della Carta degli habitat e derivato dai singoli indicatori, è rappresentato tramite una suddivisione dei valori numerici in sei classi (ISPRA 2009): "Molto bassa", "Bassa", "Media", "Alta", "Molto alta", "Non valutato".

Sulla base della pubblicazione dell'ISPRA il sito di progetto presenta una valenza ecologica "media" e "molto bassa".



**Classi di
Valore Ecologico**


| | |
|-------------|--------------|
| Molto bassa | Alta |
| Bassa | Molto alta |
| Media | Non valutato |

Figura 129 – Stralcio carta della valenza ecologica - scala 1:50.00. Fonte ISPRA

Oltre alla carta del valore ecologico, è stata sviluppata la carta della Sensibilità Ecologica.

Tale indice evidenzia gli elementi che determinano condizioni di rischio di perdita di biodiversità o di integrità ecologica. L'Indice di Sensibilità Ecologica, come quello di valore Ecologico, è rappresentato tramite la classificazione in cinque classi da "Molto bassa" a "Molto alta".

Per il sito di progetto in esame l'indice di sensibilità ecologica è variabile da "Bassa a "Media".



**Classi di
Sensibilità Ecologica**

| | |
|-------------|--------------|
| Molto bassa | Alta |
| Bassa | Molto alta |
| Media | Non valutato |

Figura 13 – Stralcio carta della sensibilità ecologica - scala 1:50.000. Fonte ISPRA

Confrontando i valori che emergono dalle carte sintetiche in scala 1:50.000 con i dati tabellari della pubblicazione evidenziamo come in realtà l'area di progetto rientri tra le aree da **bassa a molto alta Valenza Ecologica** e a **bassa e media Sensibilità Ecologica**.

4.2 EVOLUZIONE INSEDIATIVA E STORICA DEL CONTESTO

La stesura di questo paragrafo è stata desunta dalla relazione archeologica preventiva allegata al SIA.

Infatti tra i documenti da produrre è prevista la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e della circolare n. 1 del 20/01/2016 al fine di approfondire gli aspetti riguardanti la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dalla realizzazione del progetto.

4.2.1 Inquadramento storico

Siurgus Donigala è un comune della Sardegna di 1942 abitanti della provincia del Sud Sardegna, nella subregione della Trexenta. L' Area fu abitata fin dall'epoca nuragica, nel medioevo appartenne al Giudicato di Cagliari e fece parte della curatoria di Siurgus, della quale Siurgus fu capoluogo prima di Mandas. Alla caduta del giudicato (1258) passò ai pisani e quindi agli aragonesi, che ne fecero un feudo, incorporato nel 1604 nel ducato di Mandas, appartenente prima ai Maza e poi ai Tellez-Giron. A questi ultimi fu riscattato nel 1839 con la soppressione del sistema feudale. Fino al 1927 erano presenti due differenti comuni, Siurgus (CC I764) e Donigala (CC D343). Il 23 gennaio 1927 venne firmata l'unificazione tra i due enti a firma del podestà Biddau e del segretario Aristide Loi: al comune unificato venne dato il nome di Littoria; tale nome venne contestato dalla prefettura e con un ricorso che venne vinto venne stabilito di mantenere i 2 nomi unificandoli in Siurgus Donigala con apposita firma del Re Vittorio Emanuele III, del Presidente del Consiglio Mussolini e dal Guardasigilli Rocco il 29 luglio del 1927.

4.2.2 Il Rischio Archeologico

Il rischio archeologico è stato calcolato sulla base delle informazioni cartografiche, d'archivio e bibliografiche disponibili, unitamente ai dati raccolti durante le ricognizioni di superficie presso le aree che dovranno accogliere gli aerogeneratori, i cavidotti, la viabilità, le aree di trasbordo, di deposito temporaneo e di cantiere.

La valutazione del rischio archeologico viene espressa sulla base di una scala ideale di criticità (“nullo”, “basso”, medio”, “alto”), come risultanza dell'esame integrato dei dati raccolti, tenendo in considerazione la possibilità che le opere in progetto possano andare a intercettare, avvicinarsi o non interessare le aree nelle quali siano emerse delle evidenze archeologiche.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi della scala ideale di criticità

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rischio archeologico alto | valutato in base alla distanza da monumenti archeologici, dalla presenza di informazioni sulla presenza di siti archeologici e dall'emergere durante le ricognizioni di tracce tipo archeologico. |
| Rischio archeologico medio | valutato in base alla distanza da monumenti archeologici, dalla |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | presenza di informazioni sulla presenza di siti archeologici e dall'emergere durante le ricognizioni di tracce tipo archeologico. |
| Rischio archeologico basso | valutato nel caso non sia stato possibile recuperare informazioni sulla presenza di siti archeologici e non siano emerse durante le ricognizioni tracce di tipo archeologico. |
| Rischio archeologico nullo | nel caso non sia prevista una manomissione, anche minima, del sottosuolo. |

La valutazione del rischio lungo i tracciati del cavidotto è stata effettuata basandosi principalmente sulla presenza di monumenti archeologici nelle vicinanze. Per tale motivo è stato indicato attorno alle aree archeologiche un doppio buffer di rischio con raggio da 100 e 200 metri.

La presenza del cavidotto o della viabilità all'interno del buffer di 100 metri ha determinato la valutazione di un rischio archeologico Alto mentre la presenza del cavidotto o della viabilità all'interno del buffer di 200 metri ha determinato la valutazione di un rischio archeologico medio.

Di seguito le valutazioni desunte dalle ricognizioni archeologiche e dall'esame bibliografico e cartografico.

Aree interessate dall'impianto degli aerogeneratori.

Rischio archeologico alto:

settore di impianto del WTGO02 (UR2) (la valutazione di un rischio alto deriva dalla presenza a ridosso dell'aerogeneratore di un settore (UT Sa Perdera) ad alto rischio archeologico a causa dell'individuazione dei resti di almeno una struttura antica oltre ad un'ampia dispersione di materiale archeologico);

Settore di impianto del WTGO07 (UR7) (la valutazione di un rischio alto, anche se la struttura si svilupperà a ridosso e lungo la direttrice della strada sterrata, deriva dall'immediata vicinanza di un settore (UT Riu Bau 'e Cannas) ad alto rischio archeologico a causa dell'individuazione di frammenti di ossidiana e una punta di freccia integra che testimoniano la frequentazione dell'area in epoca preistorica);

Rischio archeologico medio:

settore di impianto del WTGO03 (UR3) (la valutazione di un rischio medio, nonostante nel corso delle ricognizioni non siano state osservate tracce di tipo archeologico, deriva dalla segnalazione della presenza nell'area dell'insediamento di età storica di Turriu);

settore di impianto del WTGO08 (UR8) (la valutazione di un rischio medio, nonostante la presenza di solo due frammenti di ceramica (UT Perdas Scitas 03) nell'area dell'aerogeneratore, deriva dalla vicina presenza di due UT (UT Perdas Scitas 01 e UT Perdas Scitas 02) ad alto rischio archeologico a causa del rinvenimento di diversi frammenti ceramici, e dalla segnalazione della presenza in località Perda Scitas di un insediamento di età storica),

Rischio basso:

settore di impianto del WTGO01 (UR1) (la valutazione di un rischio basso, nonostante l'individuazione nell'ambito della UR 1 di due UT (UT Mason Arangana 01 e Mason Arangana 04) a rischio alto, deriva dalla notevole distanza che intercorre con l'area dell'aerogeneratore, che non ha restituito tracce di tipo archeologico)

settore di impianto del WTGO04 (UR4);

settore di impianto del WTGO05 (UR5);

settore di impianto del WTGO06 (UR6);

settore di impianto del WTGO09 (UR9) (la valutazione di un rischio basso, nonostante l'individuazione nell'ambito della UR 9 di una UT (UT Canaliera) a rischio alto, deriva dalla notevole distanza che intercorre con l'area dell'aerogeneratore, che non ha restituito tracce di tipo archeologico);

settore di impianto del WTGO10 (UR10) (la valutazione di un rischio basso, nonostante l'individuazione nell'ambito della UR 10 di una UT (UT Genna de Cresia) a rischio alto, deriva dalla notevole distanza che intercorre con l'area dell'aerogeneratore, che non ha restituito tracce di tipo archeologico, e da una valutazione dell'orografia dell'area e della dispersione dei materiali);

settore di impianto del WTGO11 (UR11)

settore di impianto del WTGO12 (UR12)

settore di impianto del WTGO13 (UR13)

Rischio nullo:

le risultanze del presente studio non permettono di collocare nessuno degli interventi previsti nelle aree circostanti i settori di impianto degli aerogeneratori nell'ambito del rischio archeologico nullo.

Aree di trasbordo, di deposito temporaneo e di cantiere, dei tracciati del cavidotto e della viabilità ricadenti nelle UT individuate

Rischio alto:

Unità Topografica Mason Arangana 01 (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione di frammenti ceramici e probabili strutture). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 01 e 03;

Unità Topografica Mason Arangana 03 (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione di un frammento ceramico che segnala la presenza nell'area di probabili strutture preistoriche o protostoriche). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 03

Unità Topografica Mason Arangana 04 (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione del tratto di una strada carraia). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 03;

Unità Topografica Pitzu Muduru 01 (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione di alcuni frammenti di ossidiana e probabili strutture che testimoniano la frequentazione dell'area in epoca preistorica). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 09;

Unità Topografica Canaliera (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione di frammenti ceramici e probabili strutture). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 09;

Unità Topografica Perda Scitas 04 (si valuta un rischio alto a causa dell'individuazione di alcuni frammenti ceramici e di ossidiana che testimoniano la frequentazione dell'area in epoca antica). L'area sarà interessata dai lavori del cavidotto e della viabilità verso il WTGO 04;

Rischio medio

Unità Topografica Pitzu Muduru 02 (si valuta un rischio medio a causa dell'individuazione di un limitato numero di frammenti ceramici);

Unità di ricognizione 20 (si valuta un rischio medio a causa della presenza nell'area della ricognizione di una UT (UT Mason Arangana 03) ad alto rischio archeologico a causa del rinvenimento di un frammento ceramico di epoca preistorica;

Unità di ricognizione 21 (si valuta un rischio medio alle estremità della UR 21 a causa del contatto diretto a est con l'area a rischio medio della WTGO03 e a ovest con l'UT Mason Arangana 04);

Rischio basso

Unità di ricognizione 14;

Unità di ricognizione 15;

Unità di ricognizione 16 (si valuta un rischio basso su tutta l'area ad eccezione dei settori piuttosto circoscritti delle UT Pitzu Muduru 01 e Pitzu Muduru 02),

Unità di ricognizione 17;

Unità di ricognizione 18;

Unità di ricognizione 19;

Unità di ricognizione 22;

Rischio nullo:

le risultanze del presente studio non permettono di collocare nessuno degli interventi previsti nelle aree di trasbordo, di deposito temporaneo e di cantiere, dei tracciati del cavidotto e della viabilità nell'ambito del rischio archeologico nullo.

Area di deposito temporaneo

Suelli – campo sportivo – L'area si trova a ridosso del campo sportivo di Suelli. Durante la ricognizione non sono stati osservati elementi archeologici; la visibilità del terreno è risultata bassa. Rischio archeologico basso.

Tratti di viabilità e cavidotto interessati da rischio archeologico.

Viabilità

Rischio medio e alto:

Strada Statale 128 - Nuraghe Piscu. Il rischio archeologico è alto in tutto il tratto che costeggia il nuraghe. Non sono previste opere;

Strada Provinciale 29 tra Suelli e Sisini - Nuraghe Scroxiau. Il rischio archeologico è medio in tutto il tratto che costeggia il nuraghe. La viabilità si sovrappone al tracciato del cavidotto;

Strada Provinciale 23 – Senorbì -Nuraghe e Tomba di giganti Is Forreddus. Il rischio archeologico è medio in tutto il tratto che costeggia l'area archeologica. Non sono previste opere;

Strada Provinciale 23 – San Basilio -Nuraghe Pranu Mois. Il rischio archeologico è medio in tutto il tratto che costeggia l'area archeologica. Non sono previste opere;

San Basilio - abitato -Terme romane di San Basilio. Il rischio archeologico è alto in tutto il tratto che costeggia l'area archeologica. Non sono previste opere.

Cavidotto

Rischio medio e alto:

Strada Statale 128 - Nuraghe Farru. Il rischio archeologico è medio in tutto il tratto che costeggia il nuraghe.

Tracciato cavidotto;

Strada Provinciale 29 tra Suelli e Sisini - Nuraghe Scroxiau. Il rischio archeologico è medio in tutto il tratto che costeggia il nuraghe. Tracciato cavidotto;

Sisini - abitato -Nuraghe Cuccuru 'e Cresia. Il rischio archeologico è Alto e medio in tutto il tratto che costeggia l'area archeologica. Tracciato cavidotto;

Sisini – Stradina di penetrazione agraria verso il WTGO 02- Domus de janas. Il rischio archeologico è medio per la probabile presenza nell'area di domus de janas. Tracciato cavidotto.

5. CRITERI INSEDIATIVI E DI PROGETTO

Il progetto è stato elaborato partendo dallo studio e dall'analisi delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto e dalla sensibilità e capacità di resilienza dello stesso alla trasformazione, e a valle di un'approfondita verifica degli strumenti di governo del territorio vigenti ed efficaci sull'area di interesse; alla fase di approfondimento documentale si è accompagnata una parallela attività di sopralluogo e di verifica diretta del sito, fondamentale per valutare ex ante le soluzioni progettuali da adottare per garantire la realizzazione di un intervento sostenibile e rispettoso dei caratteri principali dei luoghi.

Sulla base di tutte le informazioni assunte e data la complessità dei temi che sottendono la realizzazione di un'opera di grande impegno territoriale come quella oggetto di studio, il progetto è stato elaborato con un approccio multidisciplinare adottato continuamente nelle varie fasi del progetto per arrivare alla definizione del layout di impianto, verificando di volta in volta i potenziali impatti attesi determinati dalla realizzazione della centrale eolica.

L'idea guida condivisa è che la ricerca dei giusti rapporti ed equilibri tra approcci apparentemente antitetici, quali lo sfruttamento di una forma di energia pulita ed inesauribile ed una relazione con il territorio attenta all'innovazione e ai valori storici, culturali e paesaggistici, diventa tema prioritario all'interno della questione progettuale legata alla centrale eolica dell'impianto eolico oggetto dello studio.

Risulta fondamentale una corretta comprensione di cosa significa progettare e realizzare impianti eolici nel territorio, a partire dalla scelta dei luoghi, mai indifferenti, connotati ed accomunati dalla forte presenza del vento che ne traccia le superfici e ne definisce i caratteri, dalle presenze antropiche, dalle trame d'uso dei suoli, dalla presenza di infrastrutture di trasporto.

La centrale eolica determinerà un nuovo segno importante tra i tanti che già caratterizzano il territorio e la sua presenza sarà determinante nella costruzione di un nuovo paesaggio.

Il progetto va allora considerato come uno strumento fondamentale che può indagare con grande attenzione le reali implicazioni e i rapporti complessi che possono intercorrere tra un'infrastruttura di produzione energetica da fonte eolica (attività ritenuta di pubblica utilità ma che comporta rilevanti trasformazioni) e il paesaggio che

l'accoglie; quello che necessita è dare spazio ad una progettazione attenta, l'unica condizione che può garantire la compatibilità degli impianti e determinare elementi di valore aggiunto anche in termini estetici e di promozione della conoscenza delle caratteristiche dei luoghi.

Partendo da questo presupposto, ovvero che gli impianti vanno progettati come elementi non estranei ma relazionati al contesto, assume un significato diverso anche il tema dell'impatto visivo.

Le strutture visivamente non devono compromettere gli elementi di riconoscibilità dei luoghi ma semmai introdurre nuovi valori percettivi attraverso progetti non casuali, ma capaci, con precisi allineamenti e dispositivi compositivi, di introdurre nuove forme di relazione con l'esistente.

Recuperando il concetto del carattere 'geografico' dell'intervento e del suo significato che supera e va oltre la scala percettiva della media e breve distanza, si ritiene opportuno stabilire alcuni criteri insediativi che risultano dalla somma di condizioni fisiche, giuridico-amministrative e percettive.

I criteri utilizzati per individuare l'area ottimale per l'inserimento della centrale eolica sono i seguenti:

In merito alla componente naturale, seminaturale, agroforestale ed all'uso del suolo:

Il sito di progetto interessa aree in cui la presenza di attività agro-pastorali hanno influenzato l'assetto vegetazionale e in modo preponderante l'uso del suolo. Come già specificato nei paragrafi precedenti e nella relazione pedoagronomica, la conformazione del suolo e la sua pedologia determinano altresì il livello evolutivo della vegetazione presente.

Le componenti naturali e seminaturali di questa porzione di territorio sono riconducibili alla componente della copertura vegetazionale naturale, seminaturale.

Le aree interessate dall'area di insidenza degli aerogeneratori ricadono tutte in aree agroforestali classificate dal PPR.

In merito all'uso del suolo, questo è stato messo in correlazione all'area di sedime dei generatori e di proiezione delle pale al suolo, alla viabilità a servizio dei generatori e poi estesa all'area vasta.

Sulla base delle elaborazioni della *Carta dell'Uso del Suolo*, per l'area di cantiere dei generatori sono state individuate le seguenti classi: "*Bosco di latifoglie*" (parzialmente WGT006), "*Gariga*" (per intero WGT001 e WGT003, parzialmente WGT002 e WGT007), "*Aree a Pascolo Naturale*" (per intero WGT004, WGT008, WGT009, WGT011 e WGT012, parzialmente WGT006 e WGT007), "*Macchia mediterranea*" (per intero WGT005), "*Aree Agroforestali*" (per intero WGT010), "*Aree a ricolonizzazione naturale*" (parzialmente WGT002), "*Prati artificiali*" (per intero WGT014), "*Colture temporanee associate ad altre colture permanenti*" (parzialmente WGT007), "*Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti*" (parzialmente WGT007).

In merito alle aree protette, agli spostamenti locali e alle rotte migratorie dell'avifauna:

L'area è esterna ad aree Naturali protette, SIC, ZPS, IBA, Parchi regionali e nazionali.

Non si è a conoscenza di dati di monitoraggio disponibili relativi agli impianti eolici esistenti che abbiano rilevato collisioni di uccelli stanziali e migratori.

In merito alle caratteristiche percettive del contesto:

L'area di impianto non interferisce in maniera significativa con coni ottici obbligati o di particolare interesse panoramico di pregio, garantendo al contempo un inserimento tale che da alcuni punti dei centri abitati e dalle strade principali l'impianto risulta visibile, ma non appare incumbente, come già specificato nel paragrafo 3.5.1.2..

In merito alla pianificazione vigente e in fase di attuazione:

L'impianto non pregiudica gli obiettivi di tutela paesaggistica e di fruizione dell'area; l'area prescelta e più in generale il progetto nel suo insieme, sono sostanzialmente conformi alla pianificazione regionale e comunale vigente.

In merito alla ventosità:

L'analisi anemologica è finalizzata alla stima della producibilità attesa dell'impianto eolico in progetto, per la quale è fondamentale disporre di misure della velocità e della direzione del vento raccolte strumentalmente per un periodo sufficientemente ampio. Per i dettagli si rimanda all'elaborato "1.2 - Studio anemologico" del progetto civile

La committente ha condotto una campagna di acquisizione dati satellitari nella zona di installazione degli aerogeneratori per avere una fonte attendibile e puntuale della risorsa vento su un periodo sufficientemente significativo.

I dati sono stati elaborati dal software WindPro che ne ha validato le stime di producibilità attesa.

Saranno inoltre installate in futuro delle aste anemometriche saranno oggetto di una apposita procedura da trasmettere tramite Sportello Suape in quanto, per la nuova configurazione di progetto, non sono state ancora individuate le specifiche aree di posizionamento.

I dati satellitari sono stati campionati su un intervallo di sei anni, dall'1 Gennaio 1993 al 31 Marzo 2019. La quota di stima dei dati è la medesima del mozzo dell'aerogeneratore, cioè 135 metri dal suolo.

Sulla base dei dati misurati, si è riscontrata una **velocità media alla quota di 115 m pari a 6,2 m/s e una rosa dei venti prevalente dalle direzioni nord-ovest e sud ovest.**

La Stima di Produzione Energetica Netta P50 dell'impianto, calcolata al netto delle perdite energetiche, è di 210.449 GWh/anno, pari a 2611 Ore Equivalenti annue.

Si sono altresì verificati i criteri imposti da Delibera Regionale 59/90 del 2020, per confermare la congruenza del sito e della wind farm in oggetto con i parametri di riferimento.

Sulla base dei dati rilevati e dei calcoli probabilistici, per le caratteristiche del sito, delle interdistanze e il modello della WTG adottata è stata stimata una produzione energetica adeguata, con parametri di efficienza e ventosità accettabili tali da giustificare la realizzazione dell'impianto.

5.1 *Analisi dei criteri progettuali adottati*

Al fine di conformare quanto più possibile il progetto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del sito, si è proceduto alla mappatura degli elementi di interesse che strutturano il territorio, le componenti orografiche e geomorfologiche, i boschi, i corsi d'acqua, le linee di impluvio, le emergenze architettoniche e archeologiche, i manufatti rurali, le aree vincolate.

La logica è quella di salvaguardare gli elementi di maggior pregio o più delicati dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico, concentrando l'intervento sulle aree maggiormente interessate dalle modificazioni indotte dall'uomo o comunque meno sensibili agli effetti di possibili ulteriori modificazioni.

L'analisi vincolistica è stata integrata con verifiche puntuali relativamente alla accessibilità, al fine di limitare al massimo l'installazione degli aerogeneratori su aree che siano raggiungibili tramite viabilità esistente;

Definito il sito d'impianto, la proposta progettuale è stata individuata, tra le possibili alternative, come quella che meglio compensi aspetti di carattere tecnico ed ambientale-paesaggistico.

Fermo restando la coerenza alle norme vigenti in materia di tutela paesaggistica e ambientale e alle distanze e fasce di rispetto, la proposta progettuale indaga e approfondisce:

- o le caratteristiche orografiche e geomorfologiche del sito, con particolare riguardo ai sistemi che compongono il paesaggio (acqua, vegetazione, uso del suolo, viabilità carrabile, conformazione del terreno);
- o la disposizione degli aerogeneratori, lo studio della loro percezione e dell'impatto visivo rispetto a punti di vista prioritari (insediamenti concentrati o isolati);
- o i caratteri delle strutture, le torri, con indicazioni riguardanti materiali, colori, forma, ecc. e con particolare attenzione alla manutenzione e durabilità;
- o i sistemi di valorizzazione e fruizione pubblica delle aree e dei Beni paesaggistici (accessibilità, percorsi e aree di fruizione, servizi, ecc.); è uno degli aspetti che può contribuire a integrare l'intervento nel territorio;
- o le indicazioni per l'uso di materiali nella realizzazione dei diversi interventi previsti dal progetto (percorsi e aree fruibili, strutture).

Con riferimento agli obiettivi e ai criteri di valutazione suddetti si richiamano alcuni criteri di base utilizzati nella scelta delle diverse soluzioni individuate, al fine di migliorare l’inserimento dell’infrastruttura nel territorio senza tuttavia trascurare i criteri di rendimento energetico determinati dalle migliori condizioni anemometriche:

- o rispetto dell’orografia del terreno con attenzione alla limitazione delle opere di scavo/riporto, non eccessive dato l’andamento sub-pianeggiante dei luoghi, e prevedendo una fase di sistemazione finale dei luoghi a fine montaggi, che possa ricondurre ad una riconfigurazione dei profili morfologici esistenti;
- o nuova viabilità rispettando l’orografia del terreno e secondo la tipologia esistente in zona o attraverso modalità di realizzazione che tengono conto delle caratteristiche percettive generali del sito;
- o impiego di materiali che favoriscano l’integrazione con il paesaggio dell’area per tutti gli interventi che riguardino manufatti;
- o attenzione alle condizioni determinate dai cantieri e ripristino della situazione con particolare riguardo alla reversibilità e rinaturalizzazione delle aree occupate temporaneamente da camion e autogrù nella fase di montaggio degli aerogeneratori.

Pertanto, nel rispetto delle caratteristiche anemologiche, strutturali e paesistiche peculiari del sito d’intervento, tenendo conto della normativa di settore e di tutela ambientale e dei criteri di inserimento precedentemente descritti, è stato definito il layout d’impianto di seguito sinteticamente descritto.

Il progetto del parco eolico “Pranu Nieddu” prevede l’installazione di n. 13 aerogeneratori di elevata potenza disposti secondo un layout di impianto che, per le caratteristiche orografiche del terreno e per la direzione del vento dominante, risulta essere quello ottimale.

L’impianto eolico in oggetto prevede l’installazione di n. 13 aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale, SG-170 di SIEMENS GAMESA, ciascuno con potenza di 6,6 MW, per una potenza nominale pari a 85,8 MW, denominati in ordine crescente da WTG001 a WGT012 e WGT014.

Gli aerogeneratori saranno montati su torri tubolari di acciaio; il mozzo del rotore sarà ad un’altezza da terra di 115 metri, ciascuna struttura avrà un’altezza complessiva dal suolo pari a 200 metri.

L’impianto verrà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso la stazione elettrica di proprietà di Terna S.p.A. ubicata nel Comune di Selegas. L’interconnessione verrà realizzata mediante un cavidotto in media tensione a 30 kV interamente interrato su strada che raggiungerà la stazione di

innalzamento della tensione (cabina di “step-up” di competenza del proponente) collocata nelle vicinanze della SE Selegas. La cabina di step-up innalzerà la tensione della corrente prodotta dall’impianto da 30 kV a 150 kV e la canalizzerà nella rete elettrica dell’operatore di alta e altissima tensione.

Sulla base dello studio anemologico, dei vincoli orografici, ambientali e infrastrutturali, si è proceduto alla localizzazione degli aerogeneratori in progetto, secondo la disposizione riportata nelle tavole di progetto, cui si rimanda. L’energia prodotta da ciascun aerogeneratore verrà convogliata attraverso terne di cavidotti interrati sino all’aerogeneratore successivo.

L’impianto nel suo complesso sarà costituito dalle seguenti parti principali:

- ◆ aerogeneratori completi di sistema di protezione e controllo;
- ◆ linee elettriche MT per il collegamento degli aerogeneratori (2 circuiti principali) alla sottostazione di trasformazione;
- ◆ sottostazione MT/AT da collegare in antenna alla stazione RTN di proprietà Terna tramite una linea elettrica AT.

Il controllo del parco viene attuato tramite l’ausilio di automatismi programmabili. Vengono progettati due sistemi indipendenti di regolazione e controllo, uno per gli aerogeneratori e un secondo per le cabine elettriche di consegna dell’energia. Il parco eolico verrà controllato, supervisionato e monitorato da remoto attraverso il sistema fornito dalla casa costruttrice stessa.

Gli aerogeneratori sono ubicati in aree in cui non si rileva presenza di edifici ed abitazioni.

Gli aerogeneratori non verranno installati all’interno di aree a pericolosità idraulica e di frana.

Individuate le aree idonee, allo scopo di minimizzare le mutue interazioni che s’ingenerano fra le macchine eoliche, dovute ad effetto scia, distacco di vortici, ecc., è stato seguito un criterio di ottimizzazione secondo il quale le macchine sono state disposte, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Posizionamento degli aerogeneratori nella direzione dei venti dominanti a distanze tali da evitare effetti di sovrapposizione tra le turbine e il cosiddetto effetto selva, e da non inficiare la producibilità complessiva degli impianti;
- Posizionamento degli aerogeneratori su aree idonee dal punto di vista geologico;
- Disposizione degli aerogeneratori su aree servite prevalentemente da viabilità esistente o facilmente raggiungibili previo adeguamento della sede stradale;
- Realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori seguendo l’andamento topografico e secondo le linee di minima pendenza e non prevedendo la realizzazione di viabilità provvisoria;

- Ubicazione degli aerogeneratori in modo da garantire la massima producibilità, il minor numero di perdite di scia, e, al contempo, il rispetto dei limiti di impatto acustico, elettromagnetico e flickering, nonché delle distanze di sicurezza dalla gittata in caso di rottura accidentale delle pale;
- Ubicazione di quasi tutte le opere di progetto fuori da aree sottoposte a vincolo, prevedendo lo sviluppo del cavidotto lungo le strade esistenti o di cantiere;
- Definizione del tracciato del cavidotto effettuato in funzione della connessione prevista presso la stazione elettrica di nuova realizzazione, adottando il criterio di contenere al massimo lo sviluppo del cablaggio mantenendosi su strada esistente limitando gli impatti e le occupazioni di suolo.

Nel rispetto dei criteri di cui sopra è stato previsto un **layout con n. 13 aerogeneratori**. La scelta progettuale del numero, delle caratteristiche dimensionali e della localizzazione degli aerogeneratori è stata concepita nel rispetto di criteri ambientali, tecnici ed economici di seguito sintetizzati:

- rispetto delle linee guida
- rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale
- utilizzo di viabilità esistente e minimizzazione dell'apertura di nuovi tracciati
- ottimizzazione dell'inserimento paesistico dell'impianto
- rispetto dell'orografia e copertura vegetale della zona
- rispetto della distanza dai recettori più prossimi
- ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa eolica dell'area.

Per poter eseguire il montaggio di tutte le parti della macchina si rende necessaria l'organizzazione di **diverse aree di supporto sia al montaggio che allo stoccaggio delle diverse parti dell'aerogeneratore:**

- Piazzole temporanee montaggio gru principale dimensioni 10 m x 18m;
- Area assemblaggio gru principale 8 m x 99 m;

Le opere per il montaggio del braccio gru sono a carattere temporaneo, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto e una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale.

Anche la piazzola di stoccaggio e le aree per il montaggio gru saranno temporanee, al termine dei lavori, saranno completamente restituite ai precedenti usi agricoli.

La piazzola di montaggio, ove è previsto l'appoggio della gru principale, verrà realizzata secondo le seguenti fasi:

- o Asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 20 cm che rappresenta l'asportazione

dello strato di terreno vegetale;

- o Asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale;
- o Qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di posa della massicciata stradale, si prevede la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere;
- o Compattazione del piano di posa della massicciata;
- o Posa di eventuale geotessuto e/o geogriglia da valutare in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni;
- o Realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da stabilizzato di cava di spessore 10 cm e varia pezzatura, prodotto in cantiere, reperibile da ditte della zona;
- o Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote dei veicoli, al di sopra dello strato di base deve essere messo in opera uno strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo strato di base in quanto caratterizzato da una pezzatura con diametro massimo di 3 cm.

Una procedura simile verrà seguita anche per la realizzazione delle piazzoline ausiliari. Al termine dei lavori la piazzola di montaggio verrà mantenuta anche per la gestione dell’impianto mentre le piazzoline montaggio gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli e naturali. In analogia con quanto avviene all’estero non sarà realizzata nessuna opera di recinzione della piazzola dell’aerogeneratore, né dell’intera area d’impianto. Ciò è possibile in quanto gli accessi alla torre dell’aerogeneratore e alla cabina di raccolta sono adeguatamente protetti contro eventuali intromissioni di personale non addetto.

6. RELAZIONI PERCETTIVE TRA LA CENTRALE EOLICA E IL PAESAGGIO

L’inserimento di un infrastruttura nel paesaggio determina sempre l’instaurarsi di nuove interazioni e relazioni paesaggistiche, sia percettive che di fruizione, con il contesto.

Nel caso in esame, l’impegno paesaggistico è determinato esclusivamente dalle torri eoliche ed è essenzialmente di tipo visivo, ritenendosi trascurabile l’occupazione di suolo, dal momento che a cantiere ultimato e completata la fase di ripristino, le superfici necessarie per la fase di esercizio risulteranno molto ridotte.

Pertanto l’analisi percettiva diventa un elemento essenziale per la valutazione di impatto paesaggistico potenziale e per verificare la compatibilità dell’intervento.

E’ evidente, a tal proposito, che il rilievo delle opere va commisurato ai caratteri dell’ambito ove le stesse si inseriscono e in particolare va tenuto ben presente il grado di infrastrutturazione dell’area.

6.1 L’analisi percettiva come strumento di progettazione

Come più volte rimarcato, l’elemento fondamentale per armonizzare un impianto eolico con il contesto che lo ospita è l’intento di riqualificazione paesaggistica capace di generare un “nuovo paesaggio” che non deprima, ma se possibile aumenti le qualità dei luoghi, e soprattutto sia concepito ispirandosi ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, secondo cui: **“...ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni”**.

Come già rimarcato, la disposizione delle macchine è stata effettuata con la massima accortezza: definite le distanze di rispetto da strade e recettori gli aerogeneratori sono stati disposti assecondando quanto possibile lo sviluppo orografico delle aree d’impianto.

La scelta del numero di torri è stata effettuata nel rispetto della compagine paesaggistica preesistente ovvero sulla base della “disponibilità di spazi” che per la loro naturale conformazione attualmente già si presentano “idonei” ad accogliere le turbine senza dover ricorrere a scavi e riporti eccessivi.

Perseguendo questi principi sono stati ricercati allineamenti e configurazioni impiantistiche regolari che garantiscono minori perdite di scia e assicurano il mantenimento di ecologici e percettivi, evitando la sovrapposizione delle turbine.

In questo senso il progetto segue le indicazioni della Strategia Energetica Nazionale del 2017, che favorisce l’installazione di aerogeneratori di taglia maggiore e più efficienti rispetto a quelli attualmente realizzati, scelta che consente di ridurre il numero a parità di potenza installata e conseguentemente di migliorare l’inserimento paesaggistico.

Fondamentalmente è proprio la definizione del layout con interdistanze adeguate e con appropriate scelte localizzative a garantire le più efficaci misure di mitigazione del potenziale impatto percettivo con gli elementi caratteristici del paesaggio.

In altre parole, l’impegno mostrato nella definizione del layout di progetto è stato quello di rispettare il più possibile la conformazione paesaggistica originaria delle aree d’impianto senza stravolgerne le forme, favorendo un inserimento maggiormente sostenibile paesaggisticamente. Per favorire l’inserimento paesaggistico ed architettonico del campo eolico di progetto, è stato previsto l’impiego di aerogeneratori di nuova generazione: aerogeneratori tripala ad asse orizzontale con torre tubolare in acciaio e cabina di trasformazione contenuta alla base della stessa.

L’utilizzo di macchine tripala a bassa velocità di rotazione oltre ad essere una scelta tecnica è anche una soluzione che meglio si presta ad un minore impatto percettivo.

Studi condotti hanno dimostrato che aerogeneratori di grossa taglia a tre pale che ruotano con movimento lento, generano un effetto percettivo più gradevole rispetto agli altri modelli disponibili in mercato

Il pilone di sostegno dell’aerogeneratore di colore neutro abbatte l’impatto visivo dalle distanze medio-grandi favorendo la “scomparsa” dell’impianto già in presenza di lieve foschia.

Verranno adottate tutta una serie di misure atte a limitare il disturbo sugli uccelli, di seguito sinteticamente riportati e per cui si rimanda alla relazione di dettaglio sullo Studio dei potenziali impatti cumulativi.

- o I lavori saranno svolti prevalentemente durante il periodo estivo, in quanto questa fase comporta di per sé diversi vantaggi e precisamente:
 - limitazione al minimo degli effetti di costipamento e di alterazione della struttura dei suoli, in quanto l’accesso delle macchine pesanti sarà effettuato con terreni prevalentemente asciutti;
 - riduzione della possibilità di smottamenti in quanto gli scavi eseguiti in questo periodo saranno molto più stabili e sicuri;
 - riduzione al minimo dell’impatto sulla fauna, in quanto questi mesi sono al di fuori dei periodi riproduttivi e di letargo.
- o Gli impatti diretti saranno mitigati adottando una colorazione tale da rendere più visibili agli uccelli le pale rotanti degli aerogeneratori: saranno impiegate fasce colorate di segnalazione (es. nero), luci (intermittenti e non bianche) ed eventualmente, su una delle tre pale, vernici opache nello spettro dell’ultravioletto, in maniera da far perdere l’illusione di staticità percepita dagli uccelli (la Flicker Fusion Frequency per un rapace è di 70-80 eventi al secondo). Al fine di limitare il rischio di collisione soprattutto per i chiroterri, nel rispetto delle norme

vigenti e delle prescrizioni degli Enti, sarà limitato il posizionamento di luci esterne fisse, anche a livello del terreno. Le torri e le pale saranno costruite in materiali non trasparenti e non riflettenti.

- Sarà evitata la presenza di roditori e rettili sotto le pale: i roditori infatti sembrano essere attratti, per la costruzione delle tane, dalle aree liberate dalla vegetazione nei pressi delle turbine. I rapaci durante la caccia focalizzano la propria vista sulle prede perdendo la cognizione delle dimensioni e della posizione delle turbine. Le collisioni sono risultate più frequenti contro turbine che avevano, in un raggio di 55 m, tane dei suddetti roditori e con vicino strade e strisce prive di vegetazione.
- L'area del parco eolico sarà tenuta pulita poiché i rifiuti attraggono roditori e insetti, e conseguentemente predatori, onnivori ed insettivori (inclusi i rapaci). Attraendo gruppi di uccelli nell'area del parco eolico si aumenta la possibilità di una loro collisione con le turbine in movimento.
- Al seguito degli esiti dei monitoraggi, qualora si dovessero ravvisare la presenza di specie sensibili, per scongiurare qualsiasi rischio di collisione di esemplari ornitici, sugli aerogeneratori verranno installati appositi sensori ottici di rilevazione, di tecnologia innovativa (sistema DTBird® o analogo), sviluppati per ridurre la mortalità degli uccelli negli impianti eolici; tali sensori rilevano la presenza di avifauna mediante la registrazione di immagini in alta risoluzione e la loro analisi in tempo reale mediante appositi software, che mettono in atto misure di protezione:
 - "dissuasion": in caso di rilevamento di un moderato rischio di collisione, si ha l'azionamento di dissuasori acustici in grado di allontanare gli esemplari in avvicinamento; tali sensori saranno installati in coppia, in posizioni diametralmente opposte sul supporto tubolare della torre, a circa 10 metri di quota.
- Per le opere di connessione sono state previste alcune misure in fase di progettazione, previa consultazione di tecnici specialisti che hanno valutato, sulla base della conoscenza dell'avifauna presente e della morfologia del paesaggio, i tratti di linea maggiormente sensibili al rischio elettrico (nella fattispecie i tratti di linea più sensibili al rischio di collisione contro i cavi aerei). E' stata prevista la messa in opera di segnalatori ottici e acustici per l'avifauna lungo specifici tratti individuati con spiccate caratteristiche di naturalità. Tali dispositivi (ad es. Spirali mosse dal vento) consentono di ridurre la possibilità di impatto degli uccelli contro elementi dell'elettrodotto, perché producono un rumore percepibile dagli animali e li avvertono della presenza dei sostegni e dei conduttori durante il volo notturno.
- Nella fase di dismissione dell'impianto sarà effettuato il ripristino nelle condizioni originarie delle superfici alterate con la realizzazione dell'impianto eolico e delle opere di rete.

Riguardo all'impatto dovuto alla infrastrutturazione del sito, si specifica ancora una volta che le piste di cantiere seguiranno e consolideranno in parte i tracciati già esistenti, saranno realizzate in stabilizzato ecologico composto

da frantumato di cava dello stesso colore delle piste esistenti e stesse tecniche sono previste per la realizzazione delle piazzole.

Per come concepito e strutturato, il sistema di viabilità favorirà l'inserimento dell'opera nel contesto rurale in quanto non sarà funzionale solo all'impianto eolico ma migliorerà la fruibilità delle aree di progetto, che attualmente sono penalizzate dalla scarsa manutenzione effettuata sulla rete stradale esistente.

In definitiva, il sistema di infrastrutturazione complessiva (accessi, strade, piazzole...), è pensato per assolvere le funzioni strettamente legate alla fase di cantiere e alla successiva manutenzione degli aerogeneratori.

Tutti gli accorgimenti adottati nelle fasi di progetto, e quelli previsti per la fasi di esercizio e di dismissione dell'impianto, riconducono l'impatto sul paesaggio dell'impianto eolico di progetto prevalentemente al solo impatto visivo indotto dagli aerogeneratori.

L'analisi percettiva costituisce un elemento essenziale di progettazione prima ancora che di verifica e valutazione di impatto paesaggistico.

La visibilità degli aerogeneratori rappresenta un fattore di impatto che non sempre va considerato di segno negativo; si ritiene che la disposizione degli aerogeneratori, così come proposta, ben si adatti all'orografia e possa determinare un nuovo segno identitario per un territorio che risulta marcato e caratterizzato dalla presenza del vento.

Per tale motivo, i criteri di progettazione del layout per l'impianto in questione sono ricaduti non solo sull'ottimizzazione della risorsa eolica presente in zona, ma su una gestione ottimale delle viste e di armonizzazione con l'orografia e con i segni rilevati.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, in fase preliminare l'analisi dettagliata e la verifica dell'impatto visivo dell'impianto hanno rappresentato elementi fondamentali della progettazione e l'analisi delle condizioni percettive è stato considerato uno strumento determinante non per la verifica a valle delle scelte di layout, ma per la definizione a monte del posizionamento delle turbine e quindi della forma dell'impianto.

Si è pertanto verificato se l'impianto di progetto potrà inserirsi in armonia con tutti i segni preesistenti e, al contempo, se avrà tutte le caratteristiche per scrivere una nuova traccia compatibile e non in conflitto con i caratteri idro-geomorfologici e vegetazionali con i segni e le testimonianze della storia insediativa e di evoluzione antropica del paesaggio rurale.

Verificato quindi il layout già nella fase preliminare, e successivamente definita con precisione la posizione degli aerogeneratori, è stato possibile simulare, comprendere e valutare l'effettivo impatto che la nuova struttura impiantistica genera sul territorio.

6.2 Verifica dei rapporti percettivi tra l'impianto e il contesto

Il tema della valutazione della percezione visiva dell'impianto, come richiesto dalle linee guida nazionali, normalmente può essere affrontato con l'elaborazione di una carta dell'intervisibilità basata su un modello tridimensionale del terreno creato a partire dalle curve di livello; su di essa sono rappresentati i punti del territorio da cui è possibile vedere almeno un elemento dell'impianto, e per differenza cromatica i punti dai quali l'impianto non risulta visibile.

L'elaborazione digitale affronta il tema asetticamente e esclusivamente partendo da un astratto principio quantitativo che tiene conto semplicemente dell'orografia del territorio, tralasciando gli ostacoli determinati dalla copertura vegetazionale e dai manufatti.

E' un metodo che non dà assolutamente conto delle relazioni visive reali e soprattutto non entra nel merito della qualificazione delle viste e dei nuovi rapporti percettivi che si instaurano tra il paesaggio attuale e l'intervento impiantistico che in esso si inserisce.

Per questo motivo, per determinare la validità dell'inserimento paesaggistico e per verificare l'effettiva percezione dell'impianto, lo studio di carattere generale è stato approfondito e verificato attraverso una puntuale ricognizione in situ che interessa particolari punti di osservazione (centri abitati e punti panoramici) e i principali percorsi stradali.

Date le condizioni percettive del contesto, l'ambito visuale considerato per la verifica degli impatti potenziali percettivi è pari a quello richiesto dal MIBAC definito dalla circonferenza di archi di cerchio, con raggio pari a circa 10 km calcolato dall'asse di ciascun aerogeneratore (raggio pari a 50 volte l'altezza massima dei generatori).

Con la Circolare 42 del 21/07/2017 esplicativa ed applicativa del DPR 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), **il MIBAC chiarisce inequivocabilmente cosa bisogna intendere per visibilità degli interventi dallo spazio pubblico a tutela di immobili o aree vincolate.**

"... La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione, assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati.

Va da sé che il criterio interpretativo in esame esige, per evidenti ragioni logiche, prima che giuridiche, di essere temperato nella sede applicativa con il sapiente ricorso ai basilari principi di ragionevolezza e di

proporzionalità".

In relazione al delicato tema del rapporto tra produzione di energia e paesaggio, si può affermare che in generale la realizzazione dell'impianto in progetto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi in virtù delle condizioni percettive del contesto, e grazie alle posizioni e interdistanze tra gli aerogeneratori in progetto ed esistenti e alle modalità progettuali adottate.

Bisogna pertanto verificare puntualmente le condizioni percettive dei luoghi e in base a queste verificare se l'inserimento dell'impianto possa determinare un potenziale impatto percettivo negativo in merito alla comprensione dei caratteri paesaggistici del territorio e al godimento dei Beni soggetti a tutela.

Lo studio paesaggistico e la valutazione dei rapporti determinati dall'opera rispetto all'ambito spaziale di riferimento, è stato pertanto esteso all'intero contesto, e in ogni caso all'intero bacino visuale interessato dall'impianto.

La caratteristica di essere visibile è insita in un impianto eolico ma, nel caso specifico, dai punti di vista significativi il progetto non pregiudica il riconoscimento e la nitida percezione delle emergenze orografiche, dei centri abitati e dei Beni architettonici e culturali che punteggiano il paesaggio.

In realtà, per il caso in esame, la verifica è stata effettuata più in relazione a ciò che risulta percepibile da punti della viabilità particolarmente panoramici e soprattutto dai principali elementi di interesse circostanti; viceversa, data l'altezza, gli aerogeneratori risultano visibili anche a grande distanza, come dimostrano gli aerogeneratori esistenti.

L'impatto più significativo generato da un impianto eolico è l'impatto visivo. La definizione dell'ampiezza dell'area di indagine per valutare l'impatto visivo cumulativo relativo a più parchi eolici, non può prescindere dalla conoscenza dello sviluppo orografico del territorio, della copertura superficiale (terreni a seminativo, presenza di alberature, fabbricati, presenza di ostacoli di varia natura, etc..) e dei punti sensibili dai quali valutare l'eventuale impatto cumulato.

Il bacino di visibilità di un impianto eolico può essere teoricamente individuato con la distanza di visibilità, che rappresenta la massima distanza espressa in km da cui risulta visibile un aerogeneratore di data altezza (considerata, in maniera cautelativa, quale somma dell'altezza dell'hub più la lunghezza della pala). [fonte: Linee Guida Impianti Eolici a cura del MIBAC] Per il territorio in esame e in relazione ai punti di vista considerati e al progetto proposto, si esplicitano le seguenti considerazioni.

Rispetto alle condizioni morfologiche e orografiche generali rientranti nell'ambito visuale di intervisibilità dell'impianto, si possono riassumere alcune considerazioni.

Con riferimento all'impatto visivo, all'interno ed ai margini dell'area di indagine si è valutata l'esistenza di eventuali punti di osservazione sensibili: punti di vista significativi, ossia localizzazioni geografiche che, in relazione alla loro

fruizione da parte dell'uomo (intesa come possibile presenza dell'uomo), sono da considerarsi sensibili all'impatto visivo indotto dall'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (borghi abitati, singolarità di interesse turistico, storico archeologico, ecc).

Con riferimento all'impatto visivo, all'interno ed ai margini dell'area di indagine si è valutata l'esistenza di eventuali punti di osservazione sensibili: punti di vista significativi, ossia localizzazioni geografiche che, in relazione alla loro fruizione da parte dell'uomo (intesa come possibile presenza dell'uomo), sono da considerarsi sensibili all'impatto visivo indotto dall'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (piccoli paesini abitati, singolarità di interesse turistico, storico archeologico, ecc).

Queste considerazioni sono facilmente verificabili dai principali punti di vista dell'intorno e traguardando gli impianti eolici già esistenti.

All'interno dell'area vasta di indagine oltre all'impianto in progetto sono presenti altre sorgenti d'impatto i cui effetti possano cumularsi con quelli indotti dall'opera proposta, sia in termini di distribuzione spaziale che temporale.

Pertanto, per quanto riguarda l'effetto cumulativo con altri impianti esistenti, valgano le seguenti considerazioni:

➤ Come risulta dalle schematizzazioni di seguito illustrate e derivanti dalla mappa di intervisibilità elaborate, l'ambito di visibilità teorica dell'impianto in progetto non eccede quello determinato dalla presenza degli impianti realizzati o autorizzati; non si determina pertanto un effetto cumulativo in termini di occupazione visiva dell'area.

Pertanto, a prescindere dalle relazioni visive con il contesto e fatti salvi il rispetto dei vincoli vigenti, l'attenzione prevalente dello studio va riferita principalmente al progetto, alla definizione di criteri di scelta del sito, ai principi insediativi, agli accorgimenti progettuali intrapresi e all'insieme di azioni organiche e complementari utili a garantire la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Per effetto selva si intende il verificarsi di fenomeni di addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. Il rispetto dei parametri di riferimento (distanze, ecc.) in relazione alla densità unitamente all'analisi delle carte di intervisibilità, permette di concludere che l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento non genera fenomeni critici di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Nei paragrafi successivi vengono riportati una sequenza di immagini che verificano gli effetti percettivi determinati dal progetto e l'eventuale impatto cumulativo con altri impianti analoghi esistenti, le condizioni percettive, la

situazione ante e post operam.

6.1 Aree di intervisibilità del progetto proposto

Per valutare l'impatto visivo di un impianto eolico, o di un insieme di impianti eolici, oltre che l'altezza e la distanza reciproca degli aerogeneratori è necessario valutare il numero di elementi visibili dal punto di osservazione considerato. In base alla posizione dei punti di osservazione e all'orografia della zona in esame può definirsi un indice di *affollamento* del campo visivo.

Sulla base del comune senso di valutazione, è possibile esprimere un commento qualitativo sulla sensazione visiva al variare della distanza, definendo un giudizio di percezione.

La valutazione dell'impatto visivo si basa su considerazioni di carattere sia quantitativo che qualitativo. Le considerazioni quantitative (che vengono sviluppate sulla base di approcci metodologici sintetizzati e proposti nel seguito del presente paragrafo relativamente al progetto proposto) riguardano il numero di aerogeneratori visibili nel contesto territoriale oggetto di indagine e la "rilevanza" che gli aerogeneratori assumono nel campo visivo di un osservatore in uno o più punti compresi nel bacino di influenza visiva dell'impianto. Si tratta dunque di determinare, in estrema sintesi, "quanti" aerogeneratori si vedono, "da dove" e "quanto" si vedono.

La valutazione qualitativa subentra una volta determinati i caratteri quantitativi della percezione, e deve determinare se, e quanto, la stessa percezione all'interno del contesto paesaggistico assuma valenza negativa o positiva.

E' stata quindi condotta una prima analisi quantitativa per ricavare la mappa di intervisibilità relativa al solo impianto eolico in progetto. La mappa, rappresentata nella figura successiva, fornisce la distribuzione della visibilità degli aerogeneratori in progetto all'interno dell'area vasta d'indagine, secondo la legenda espressa con una scala di colori che va dal bianco (n. 0 aerogeneratori potenzialmente visibili) al rosso (n. 13 aerogeneratori potenzialmente visibili), considerando le seguenti condizioni di calcolo:

- Altezza complessiva aerogeneratori di progetto: 220 m. s.l.t.;
- altezza dell'osservatore: 1,6 m s.l.t.;
- base di calcolo: solo orografia (senza considerare gli ostacoli legati all'uso del suolo: alberi, fabbricati, centri abitati, etc...);
- campo visuale di 360° in ogni punto del territorio;
- limite (imposto) areale di calcolo: 10 km.




Figura 142 - Mappa di intervisibilità teorica del solo impianto eolico in progetto - (calcolata su base orografica V.2.18)

Come si evince dalla mappa di intervisibilità teorica (Tavola V.2.18) sopra riportata, in accordo con le indicazioni e previsioni teoriche delle L.G. FER, il numero di aerogeneratori visibili da una distanza di circa 10 km è praticamente trascurabile a SSE, E, SE, S, NNO, nonostante l'altezza complessiva caratterizzante le macchine in progetto ($H_{tot} = H_{Hub} + R_{Rotore} = 117 \text{ m} + 85 \text{ m} = 200 \text{ m}$).

E' stata, quindi, condotta un'analisi quantitativa per ricavare la mappa di intervisibilità effettiva di superficie all'insieme degli aerogeneratori ricadenti nell'area vasta di indagine. La mappa, rappresentata nella figura


successiva, fornisce la distribuzione spaziale di visibilità degli aerogeneratori esaminati all'interno dell'area vasta indagata. La mappa è stata ottenuta considerando le seguenti condizioni di calcolo:

- altezza complessiva aerogeneratori parco eolico di progetto: 200 m. s.l.t.;
- altezza dell'osservatore: 1,6 m s.l.t.;
- base di calcolo: solo andamento orografico (senza, pertanto, considerare gli ostacoli ossia le barriere visive esistenti tra un potenziale osservatore e gli impianti: alberi, fabbricati, centri abitati, etc...);
- campo visuale di 360° in ogni punto del territorio;
- limite di calcolo, per ogni aerogeneratore: secondo scala di visibilità dei 10 Km.

E' da evidenziare che, viste le ipotesi/condizioni di calcolo imposte (sviluppo delle linee di visibilità a 360 gradi per ogni aerogeneratore, base di calcolo unicamente orografica senza considerare l'uso del suolo e gli ostacoli schermanti quali alberature stradali, alberature poderali, filari isolati di alberi), quanto restituito dalla mappa di intervisibilità fornisce una rappresentazione fortemente cautelativa e, può affermarsi, **decisamente in eccesso** rispetto alla reale visibilità della totalità degli impianti all'interno della AVI.

Gli aerogeneratori al di fuori della zona AVI, seppur indicati in mappa, in coerenza con le valutazioni e considerazioni sopra esposte, non sono stati considerati nel calcolo.

Discorso differente merita la mappa d'intervisibilità proposta nella figura successiva, dove invece si tiene conto degli ostacoli presenti quali ad esempio ostacoli schermanti come edifici, alberature stradali, alberature poderali, filari isolati di alberi, dove il grado d'intervisibilità è nettamente differente.



Numero aerogeneratori visibili contemporaneamente

- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Figura 15- Distribuzione di intervisibilità della totalità degli aerogeneratori considerati – V 2.17

La mappa di intervisibilità (Tavola V.2.17) sopra riportata, evidenzia come la zona da cui è potenzialmente visibile il maggior numero di aerogeneratori (colori rosso scuro e chiaro, arancio, ocra, verde, verde smeraldo) sia concentrata al centro della AVI e a SO e O e N. Dai centri abitati dei Comuni di Ortacesus, Guamaggiore, Senorbì, Suelli la visibilità complessiva è media, dai centri abitati di San Basilio, Sant'Andrea Frius, Silius, Goni, Ballao, Escalaplano la visibilità è bassa quasi nulla, mentre da Mandas, Siurgus Donigala è Buona ma non elevata. L'elaborato effettuato su base DTM a 10m, ci permette di valutare il numero di aerogeneratori visibili contemporaneamente da un punto, **solamente nel 22 % del territorio all'interno del buffer dei 10 Km sono visibili contemporaneamente tutti gli aerogeneratori.**

La mappa di intervisibilità ottenuta testimonia che nell'area vasta analizzata la visibilità del parco eolico in progetto è poco diffusa nell'AVI di studio.

7. DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, PREVENIRE, RIDURRE O, SE POSSIBILE, COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI

La compatibilità paesaggistica dell'intervento deriva sia dai criteri realizzativi e compositivi adottati, e sia soprattutto in considerazione della temporaneità di alcune opere che saranno dismesse a fine cantiere, dei ripristini previsti a fine lavori e della reversibilità dell'impatto paesaggistico a seguito della totale dismissione delle opere che sarà eseguita alla fine della vita utile dell'impianto.

In merito alle modalità realizzative, il progetto risulta sostanzialmente compatibile con le norme di tutela paesaggistica, in quanto le interferenze dirette sono riconducibili alla realizzazione dei tratti di viabilità di collegamento da realizzare ex novo, agli attraversamenti dell'elettrodotto interrato e alle piazzole per l'installazione degli aerogeneratori, opere queste ultime che non modificano irreversibilmente la morfologia dei luoghi.

L'intervento non determina significative variazioni morfologiche del suolo e data la reversibilità e temporaneità, non inficia la possibilità di un diverso utilizzo.

Il progetto ha un limitato consumo di suolo, non implica sottrazione significativa di aree agricole di pregio.

Nel presente capitolo sono analizzati gli impatti sulle singole componenti ambientali, indotti dai fattori di pressione connessi alla soluzione progettuale individuata nelle fasi di cantierizzazione, esercizio e dismissione delle opere.

7.1 Atmosfera

7.1.1 Fase di cantiere

Le emissioni in atmosfera relative al progetto in esame saranno sostanzialmente generate dall'utilizzo dei mezzi meccanici di trasporto e operativi, utilizzati sia in fase di cantiere, sia, in misura minimale, fase di manutenzione.

L'inquinamento prodotto dalle attività di cantiere sulla componente atmosfera può essere ricondotto essenzialmente a due tipologie emissive:

- emissioni da processi di lavoro;
- emissioni da motori.

Le prime derivano da processi di lavoro meccanici (fisici) e termico chimici che comportano la formazione, lo sprigionamento e/o il sollevamento di polveri, polveri fini, fumo e/o sostanze gassose. Le seconde sono determinate da processi di combustione e di abrasione nei motori (diesel, benzina, gas). Le principali sostanze emesse in questo caso sono: polveri fini, NO_x, COV, CO e CO₂.

Per ciò che concerne le emissioni non da motori è necessario suddividere l'analisi tra le emissioni di polveri e quelle di altre sostanze gassose non associate all'utilizzo di motori.

Le fasi di lavorazione potenzialmente produttrici di polveri possono essere schematicamente raggruppate nelle seguenti tipologie:

- lavorazioni vere e proprie (attività di scavo, di costruzione, ecc.);
- trasporto di inerti;
- stoccaggio di inerti.

I principali responsabili del ri-sollevamento di materiale particolato sono rappresentati dalle attività delle macchine operatrici, dalla turbolenza innescata dal loro transito e dall'azione erosiva del vento, soprattutto in presenza di cumuli di inerti. Le attività previste non producono emissioni di sostanze gassose non ascrivibili all'impiego di macchine.

Un'ulteriore fonte di inquinamento atmosferico è rappresentata dal transito dei veicoli pesanti lungo la viabilità di cantiere deputati alla movimentazione dei materiali necessari. Le sostanze immesse in atmosfera associate a tali tipologie di attività sono i tipici inquinanti di origine motoristica (CO, NO_x, COV, PM₁₀), a cui si aggiungono, per il transito dei mezzi pesanti, le polveri risollevate dal manto stradale (asfaltato e non).

Il contesto caratterizzato da uno scarso/nullo grado di antropizzazione limita di fatto eventuali impatti sul traffico locale e principalmente sulla salute umana, anche per la natura intrinseca dei lavori stessi.

Per ciò che concerne le attività relative alla realizzazione degli interventi è stata comunque eseguita una stima della variazione di traffico nel corso della fase di cantiere.

7.1.2 *Variatione di traffico*

Gli interventi in progetto prevedono la movimentazione di materiale inerte proveniente dalle attività di ripristino e realizzazione della viabilità, delle piazzole dei generatori e dalla realizzazione dei cunicoli. Tutto il materiale inerte verrà riutilizzato in situ e dato che durante la realizzazione delle opere vi sarà il sollevamento di polveri soprattutto durante il periodo estivo, le aree di stoccaggio e percorrenza dei mezzi meccanici dovranno essere continuamente bagnate.

7.1.3 *Fase di esercizio*

Non sono previsti impatti su tale componente in fase di esercizio.

7.2 Suolo e sottosuolo

Dal momento che il progetto in questione risulta essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/2017, a corredo dell'intero progetto è stato redatto il "*Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo*", a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Le opere da realizzare finalizzate alla definizione del progetto del parco eolico per cui si prevede la movimentazione di terre e rocce sono rappresentate da:

Strade di accesso e viabilità di servizio al parco eolico: ai fini della realizzazione dell'impianto si renderanno necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario, adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato ripristinando la configurazione originaria delle strade.

La sezione stradale avrà una larghezza di circa 5 m al fine di permettere senza intralcio il transito dei mezzi di trasporto e di montaggio necessari al tipo di attività che si svolgeranno in cantiere. E' garantito un raggio planimetrico di curvatura minimo di 50,00 m.l..

L'adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco.

Piazzole: le opere per il montaggio del braccio gru sono a carattere temporaneo, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto e una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale.

Anche la piazzola di stoccaggio e le aree per il montaggio gru saranno temporanee, al termine dei lavori, saranno completamente restituite ai precedenti usi agricoli.

La piazzola di montaggio, ove è previsto l'appoggio della gru principale, verrà realizzata secondo le seguenti fasi:

- asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 20 cm che rappresenta l'asportazione dello strato di terreno vegetale;
- asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale;
- qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di posa della massicciata stradale, si prevede la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere;
- compattazione del piano di posa della massicciata;

- posa di eventuale geotessuto e/o geogriglia da valutare in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni;
- realizzazione dello strato di fondazione o massciata di tipo stradale, costituito da stabilizzato di cava di spessore 10 cm e varia pezzatura, prodotto in cantiere, reperibile da ditte della zona.
- realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote dei veicoli, al di sopra dello strato di base deve essere messo in opera uno strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo strato di base in quanto caratterizzato da una pezzatura con diametro massimo di 3 cm.

Una procedura simile verrà seguita anche per la realizzazione delle piazzoline ausiliari. Al termine dei lavori la piazzola di montaggio verrà mantenuta anche per la gestione dell'impianto mentre le piazzoline montaggio gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli e naturali.

In analogia con quanto avviene all'estero non sarà realizzata nessuna opera di recinzione della piazzola dell'aerogeneratore, né dell'intera area d'impianto. Ciò è possibile in quanto gli accessi alla torre dell'aerogeneratore e alla cabina di raccolta sono adeguatamente protetti contro eventuali intrusioni di personale non addetto.

Area di cantiere e manovra: in prossimità dell'aerogeneratore è prevista la realizzazione di un'area di cantiere dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi di cantiere. La sua localizzazione è di fatto inserita in un contesto caratterizzato da uno scarso/nullo grado di antropizzazione per cui eventuali impatti sul traffico locale e principalmente sulla salute umana sono limitati, anche in funzione della natura intrinseca dei lavori stessi. L'area, da definire, sarà temporanea e al termine del cantiere verrà dismessa.

L'area sarà divisa tra l'appaltatore delle opere civili ed elettriche e il fornitore dell'aerogeneratore.

L'area di cantiere sarà realizzata mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato.

Fondazione aerogeneratore: in via preliminare si prevede di realizzare un plinto diretto in calcestruzzo gettato in opera composto da un plinto di base e un colletto superiore. La struttura di fondazione degli aerogeneratori di progetto è costituita da plinto di fondazione diretta sul substrato roccioso granitico, presente in corrispondenza di tutti i siti di posa degli aerogeneratori, realizzati in conglomerato cementizio armato gettato in opera. Il plinto ha forma tronco-conica per una migliore uniformità delle sollecitazioni trasmesse alla fondazione al variare della

direzione del vento e consente l'ottimizzazione dell'area di impronta con conseguente minori quantità di armature e di calcestruzzo da impiegare. Il plinto si presenta circolare in pianta con diametro pari a 21 metri e altezza variabile da un minimo di 120 cm sul perimetro esterno ad un massimo di 300 cm nella zona centrale (dimensionamento preliminare). Il plinto presenta una cavità assiale non armata per consentire il posizionamento dei cavi di collegamento dell'aerogeneratore alla linea elettrica. Tale zona sarà priva di armature e, di conseguenza, considerata non strutturale.

L'impatto principale legato alla componente suolo e sottosuolo è di tipo temporaneo, legato alla fase di cantiere.

In particolare si devono evidenziare i seguenti aspetti:

- occupazione temporanea dei suoli da parte delle aree di cantiere;
- possibile compattazione dei suoli in corrispondenza delle piste di cantiere, dovuta al passaggio di mezzi pesanti;
- asportazione della coltre superficiale del terreno in corrispondenza delle opere da realizzare.

La predisposizione delle aree di cantiere e la realizzazione di piste d'accesso determinerà una occupazione temporanea di suolo. La localizzazione del cantiere, dalla quale dipenderà la durata e l'entità dell'impatto, avverrà in un'area idonea ad accogliere le strutture di cantiere e lo stoccaggio dei materiali ed in ogni caso sarà funzionale alle eventuali attività logistiche e dei servizi che saranno decise dalla D.L.

È in ogni caso necessario limitare allo stretto indispensabile l'interessamento di zone vegetate; in tal caso verranno comunque adottate misure specifiche per la gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno (fino a 20 cm), che andranno asportati e stoccati in prossimità delle aree di scotico e successivamente reimpiegati per il ripristino delle piazzole e delle aree di cantiere che verranno dismesse.

Riguardo all'impatto dovuto alla infrastrutturazione del sito, si specifica ancora una volta che le piste di cantiere seguiranno e consolideranno in parte i tracciati già esistenti, saranno realizzate in stabilizzato ecologico composto da frantumato di cava dello stesso colore delle piste esistenti e stesse tecniche sono previste per la realizzazione delle piazzole.

Per come concepito e strutturato, il sistema di viabilità favorirà l'inserimento dell'opera nel contesto rurale in quanto non sarà funzionale solo all'impianto eolico ma migliorerà la fruibilità delle aree di progetto, che attualmente sono penalizzate dalla scarsa manutenzione effettuata sulla rete stradale esistente.

In definitiva, il sistema di infrastrutturazione complessiva (accessi, strade, piazzole...), è pensato per assolvere le funzioni strettamente legate alla fase di cantiere e alla successiva manutenzione degli aerogeneratori.

Adeguate prassi gestionali ed operative andranno adottate in merito allo stoccaggio ed all'impiego di sostanze potenzialmente inquinanti, quali oli, carburanti, vernici, etc.: lo stoccaggio all'interno di contenitori a tenuta di tutti i

liquidi utilizzati ed una appropriata formazione del personale, specie per quanto concerne i comportamenti da tenere in caso di sversamenti accidentali, sono da considerarsi misure adeguate a prevenire e limitare la contaminazione del suolo e dei corpi idrici. Analoghi accorgimenti andranno adottati per la gestione dei rifiuti originati dalle attività di cantiere, anche se si prevedono quantità molto ridotte, per i quali si dovrà prevedere un'adeguata raccolta e deposito per frazioni differenziate (evitandone la dispersione nelle aree di cantiere ed in alveo e la combustione) ed il successivo conferimento a recupero o smaltimento in conformità alle vigenti normative in materia, avvalendosi del servizio pubblico di raccolta RSU e assimilabili, ovvero di trasportatori e destinatari preferibilmente reperiti in ambito locale per le rimanenti frazioni.

7.2.1 Fase di esercizio

Durante l'esercizio dell'opera non sono individuabili fattori di pressione significativi sulla componente ambientale in esame per la soluzione in progetto, anzi l'utilizzo del suolo vegetale per il ripristino delle aree utilizzate per la realizzazione dei manufatti consentirà un rapido insediamento della vegetazione naturale.

7.3 Ambiente idrico superficiale

I lavori di realizzazione del parco eolico non interessano questa componente.

7.4 Fauna, flora ed ecosistemi

Le principali tipologie di impatto a carico della componente vegetazione, fauna e ecosistemi potenzialmente correlate alla fase di costruzione e esercizio dell'opera possono essere sinteticamente descritte ai punti seguenti:

- 1) sottrazione diretta di vegetazione a carattere permanente o temporaneo;
- 2) danno alla vegetazione per sollevamento polveri e per inquinamenti;
- 3) disturbo, interferenze con gli spostamenti e sottrazione diretta di habitat a carico della fauna terrestre;
- 4) inquinamento acustico.

Il progetto per le modalità realizzative e il ridotto consumo di suolo di fatto non riduce in maniera significativa la compromissione delle aree definite naturali e seminaturali per le quali, si propongono misure compensative adeguate.

In particolare si prevede ove possibile il ripristino della vegetazione naturale utilizzando il terreno agrario derivante dallo scotico.

Nelle situazioni in cui è prevista la perdita permanente della naturalità dei suoli (realizzazione di nuova viabilità e piazzole degli aerogeneratori), delle aree classificabili a bosco secondo la normativa vigente, si prevede di ricorrere a misure compensative che prevedono il rimboschimento in aree da individuare, in accordo con i proprietari del fondo, di superficie pari a quella sottratta per la realizzazione delle infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 21 "interventi compensativi" della L.R. n8 del 27/04/2016.

7.4.1 Fase di cantiere

Gli impatti sulla componente vegetazionale in fase di cantiere sono minime. Nel dettaglio, in fase di cantiere l'impatto sulla vegetazione viene generato dal temporaneo danneggiamento della copertura vegetale dovuto alle varie attività ed ai movimenti terra.

La componente avifauna può venire disturbata dalle emissioni acustiche prodotte in fase di cantiere, ma dato che gli interventi avverranno in aree soggette ad attività agricole e caratterizzate da zone comprendenti attività di tipo misto, si ritiene che il disturbo per tali specie possa essere minimo.

7.4.2 Fase di esercizio

Verranno adottate tutta una serie di misure atte a limitare il disturbo sugli uccelli e di seguito sinteticamente riportati (per il dettaglio si rimanda alla relazione sullo studio dei potenziali impatti cumulativi).

Realizzazione dei lavori prevalentemente durante il periodo estivo in quanto questi mesi sono al di fuori dei periodi riproduttivi e di letargo; pertanto verranno impiegate delle fasce colorate di segnalazione, luci intermittenti e non bianche ed eventualmente, su una delle tre pale, vernici opache nello spettro dell'ultravioletto.

Al fine di limitare il rischio di collisione soprattutto per i chirotteri sarà limitato il posizionamento di luci esterne fisse anche a livello del terreno.

Sarà evitata la presenza di roditori e rettili sotto le pale in quanto potenziali attrattori per i rapaci che potrebbero collidere conto le pale.

Installazione sugli aerogeneratori di appositi sensori ottici di rilevazione, di tecnologia innovativa (sistema DTBird® o analogo), sviluppati per ridurre la mortalità degli uccelli negli impianti eolici; tali sensori rilevano la presenza di avifauna mediante la registrazione di immagini in alta risoluzione e la loro analisi in tempo reale mediante appositi software, che mettono in atto misure di protezione, quali emissioni di segnali sonori. Questa misura verrà adottata qualora in seguito alle attività di monitoraggio per verificare la presenza e sensibilità dell'avifauna, dovessero rendersi necessarie l'adozione di misure atte alla loro tutela.

7.5 Rumore

La metodologia per il calcolo di previsione del rumore emesso dalle aree di cantiere si basa sulla analisi delle differenti attività di costruzione. Una volta definita tale giornata-tipo, comprendente la descrizione di quali macchinari vengono impiegati e per quanto tempo, è possibile quantificare in sede di previsione le emissioni sonore del cantiere e le conseguenti immissioni sul territorio circostante e presso i principali ricettori sensibili.

7.5.1 Fase di cantiere

Per quanto riguarda la fase di cantiere è importante osservare che l'elemento più significativo, in termini di potenziale disturbo sonoro verso l'ambiente esterno e le abitazioni, sarà quello relativo al transito dei mezzi.

In qualunque caso, sarà compito dell'impresa di costruzioni minimizzare l'impatto acustico dei lavori, predisponendo adeguatamente gli accessi all'area di lavoro dei mezzi e del personale, limitando i tempi di attesa dei mezzi con motore acceso, riducendo il più possibile i percorsi dei mezzi sulla viabilità esterna più prossima ai ricettori sensibili e concentrando le operazioni più rumorose nei periodi della giornata per consuetudine meno disturbanti (evitando cioè, per quanto compatibile con la realizzazione dell'opera, le attività più rumorose nelle prime ore del mattino, a cavallo del mezzogiorno ed in serata).

7.5.2 Fase di esercizio

Non si prevedono impatti in fase di esercizio sulla componente in esame.

7.6 Fruizione del sito

7.6.1 Fase di cantiere

L'impatto dal punto di vista dell'alterazione del paesaggio in fase di cantiere è legata alla temporanea riduzione del carattere di naturalità dell'area dovuta sia alla presenza dei mezzi d'opera, sia alla realizzazione delle opere e approntamenti temporanei per consentire la realizzazione dei lavori.

7.6.2 Fase di esercizio

La fruibilità del sito verrà migliorata per la presenza di una adeguata viabilità e in quanto la presenza delle pale eoliche, per la loro distanza e altezza non impediscono e non limitano la fruizione delle aree prossime e contermini.

8. MISURE DI MITIGAZIONE E OPERE DI COMPENSAZIONE

Si riporta nel presente capitolo una sintesi delle opere di mitigazione, suddivise per componente ambientale, con riferimento alla valutazione delle pressioni e alle misure che si intendono adottare per la riduzione degli impatti individuati nell'analisi ambientale svolta ai capitoli precedenti.

Riguardo alle misure di mitigazione e compensazione ambientale si rimanda all'elaborato specifico *Interventi di mitigazione e compensazione*

8.1 Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione rappresentano l'insieme delle scelte operate in fase di progettazione e delle azioni previste in fase realizzativa e di esercizio degli interventi che consentono di migliorare ulteriormente il quadro degli effetti sull'ambiente, generati dalla realizzazione dell'intervento in progetto. Le misure sono pensate per ciascuna componente nello specifico; tuttavia si sottolinea che alcune azioni possono avere ricadute trasversali rispetto alle stesse componenti.

8.1.1 Atmosfera

Nonostante la non significatività degli impatti, si ritiene opportuno porre in essere tutte quelle attenzioni finalizzate a limitare il più possibile ogni interazione con la componente atmosfera.

Gli interventi di mitigazione risultano differenti in funzione delle tipologie di inquinante che si intende contenere. Per ciò che concerne le emissioni autoveicolari è fondamentale impiegare macchinari non vetusti ed effettuare periodici controlli degli scarichi, assicurandosi che siano conformi alle specifiche prescrizioni di omologazione dei mezzi. Per ciò che riguarda le polveri risulta fondamentale evitare di movimentare materiale con livelli di umidità particolarmente bassi, in tal caso sarà necessario provvedere ad attività di innaffiamento.

Relativamente alle piste di cantiere risulta necessario porre in essere le seguenti attenzioni:

- sulle piste non consolidate e in presenza di ricettori nelle immediate vicinanze delle stesse, legare le polveri in modo adeguato mediante autocisterna a pressione o impianto d'irrigazione;
- limitazione della velocità massima sulle piste di cantiere;
- munire le piste di trasporto molto frequentate con un adeguato consolidamento, per es. una pavimentazione;
- assicurarsi che i mezzi in transito sulla viabilità pubblica risultino puliti (sistemi di lavaggio periodico dei pneumatici) e non abbiano perdite di carico (copertura dei cassoni);
- qualora il transito dei mezzi determinasse, anche per ragioni accidentali, il deposito di terre sulla viabilità pubblica procedere ad una sollecita pulizia.

Non sono previste azioni di monitoraggio su tale componente ambientale, se non i normali controlli sul relativo stato manutentivo e sugli scarichi degli automezzi impiegati in cantiere in conformità alle vigenti normative. Ove applicabile andranno preferiti veicoli con motori Euro 5.

8.1.2 Suolo e sottosuolo

Adeguate prassi gestionali ed operative andranno adottate in merito allo stoccaggio ed all'impiego di sostanze potenzialmente inquinanti, quali oli, carburanti, vernici, etc.: lo stoccaggio all'interno di contenitori a tenuta di tutti i liquidi utilizzati ed una appropriata formazione del personale, specie per quanto concerne i comportamenti da tenere in caso di sversamenti accidentali, sono da considerarsi misure adeguate a prevenire e limitare la contaminazione del suolo e dei corpi idrici. Analoghi accorgimenti andranno adottati per la gestione dei rifiuti originati dalle attività di cantiere, anche se si prevedono quantità molto ridotte, per i quali si dovrà prevedere un'adeguata raccolta e deposito per frazioni differenziate (evitandone la dispersione nelle aree di cantiere ed in alveo e la combustione) ed il successivo conferimento a recupero o smaltimento in conformità alle vigenti normative in materia, avvalendosi del servizio pubblico di raccolta RSU e assimilabili, ovvero di trasportatori e destinatari preferibilmente reperiti in ambito locale per le rimanenti frazioni.

8.1.3 Flora, fauna ed ecosistemi

In sintesi si evidenziano alcune prescrizioni di carattere operativo legate al cantiere che indirettamente interessano la componente analizzata:

- limitazione dei transiti dei mezzi nelle prime ore della mattina e nel periodo serale;
- limitazione del periodo di cantiere in base al periodo nidificazione dell'avifauna.

8.1.4 Rumore

Sarà compito dell'impresa di costruzioni minimizzare l'impatto acustico dei lavori predisponendo adeguatamente gli accessi all'area di lavoro dei mezzi e del personale, limitando i tempi di attesa dei mezzi con motore acceso, riducendo il più possibile i percorsi dei mezzi sulla viabilità esterna più prossima ai ricettori sensibili e concentrando le operazioni più rumorose nei periodi della giornata per consuetudine meno disturbanti (evitando cioè, per quanto compatibile con la realizzazione dell'opera, le attività più rumorose nelle prime ore del mattino, a cavallo del mezzogiorno ed in serata).

8.1.5 Fruizione del sito

Le mitigazioni previste in fase di cantiere riguardano la corretta gestione dello stesso e la definizione delle fasi di intervento e relativo cronoprogramma in modo da limitare l'estensione spaziale e temporale delle aree interessate a locali e transitorie modificazioni della percezione visiva.

9. SINTESI SULLE VARIAZIONI DEGLI INDICATORI ANTE E POST OPERAM

All'interno dei diversi studi elaborati, all'interno del SIA, sono state individuate le interazioni del progetto sulle componenti ambientali, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.

Sulla base di tali parametri di interazione, sono state valutate le variazioni attese sullo stato di qualità delle componenti ambientali interessate, andando a definire lo stato degli indicatori ambientali nell'assetto post operam e mettendolo a confronto con quello rilevato nell'assetto ante operam.

La valutazione relativa alla fase di cantiere/commissioning è da intendersi cautelativamente rappresentativa anche della fase di *decommissioning*, come desunto dall'*All. C Quadro ambientale*.

In tabella seguente vengono sinteticamente mostrati i risultati dell'analisi effettuata.

| Componente o fattore ambientale interessato | Indicatore | Stato di riferimento ANTE OPERAM | Stima indicatore POST OPERAM |
|---|--|--|--|
| Flora | Presenza di specie di particolare pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse Regionali) | Le aree direttamente interessate dalle installazioni in progetto sono costituite da aree agricole a pascolo intensivo; esse non risultano interessate dalla presenza di specie di particolare pregio né risultano appartenere a zone SIC/ZPS o altre aree di particolare valore. | L'impatto sulla componente è da ritenersi trascurabile nella fase di cantiere/commissioning. |
| Fauna | Presenza di specie di particolare pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse Regionali) | | Per la fase di cantiere/commissioning, l'impatto è legato al potenziale disturbo causato dal rumore, al sollevamento polveri e alla perdita di habitat; tale effetto è comunque temporaneo e limitato alla durata delle lavorazioni. Durante la fase di esercizio, son da considerare potenziali impatti sulla fauna che sono rappresentati dal rischio di collisioni di uccelli o chiroterteri con gli elementi del rotore. A tal fine sono state previste delle misure di mitigazione sia progettuali con distanze variabili da 500m c.a. a 3000 m. c.a.. Inoltre in fase di esercizio , anche in base ai risultati dei monitoraggi, son previsti dei dissuasori acustici per l'allontanamento dell'avifauna, in base agli esiti dei monitoraggi. Sono da ritenersi trascurabili gli effetti di disturbo derivanti dall'emissione di rumore da parte delle installazioni e quello derivante dalla presenza del personale durante lo svolgimento delle attività di controllo/manutenzione. Inoltre sono |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | previste eventuali blocchi dell'attività di cantiere nel periodo di nidificazione da marzo a giugno. |
| Ecosistemi | Presenza di siti SIC/ZPS, Aree naturali protette, zone umide | | Entro il raggio di 10 Km son presenti n. 2 area di protezione, una ZSC, e un'Oasi di protezione faunistica. |
| Sistema antropico – assetto territoriale e aspetti socio-economici | Indicatori macroeconomici (occupazione, PIL, reddito pro-capite ecc.) | La popolazione dei due comuni hanno subito una variazione negativa negli anni dal 2011 al 2019 riflettendo gli andamenti della popolazione registrati a livello provinciale e regionale. E' stata registrato una un calo generale dell'economia locale. | L'installazione non interferirà con le attività agricole svolte nell'area di inserimento. Anche le aree direttamente interessate dalle attività di cantiere/commissioning, una volta terminati i lavori e messe in atto le opportune misure di ripristino, verranno restituite ai precedenti usi. Globalmente, l'impatto sul sistema economico dell'area è da ritenersi positivo sia nella fase di cantiere/commissioning che nella fase di esercizio, in relazione alle ricadute occupazionali e sociali (legate all'utilizzo di una fonte di produzione energetica rinnovabile) che il progetto comporta. |
| Sistema antropico – infrastrutture e trasporti | Uso di infrastrutture, volumi di traffico | La rete stradale dell'area vasta è costituita da tre strade statali e provinciali. | Il traffico generato in fase di esercizio è da ritenersi trascurabile, riconducibile unicamente al personale impiegato nelle operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto oltre che per le attività agricole peraltro già in essere nell'area. In fase di cantiere/commissioning, verranno adottate opportune misure di prevenzione |

Figura 16- Sintesi degli indicatori ante e post operam

10. VERIFICA DELLA CONGRUITA' E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL PROGETTO

Nei capitoli e paragrafi precedenti si è affrontato diffusamente il tema paesaggio, analizzando il quadro pianificatorio che ne regola le trasformazioni ma soprattutto leggendo i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi con cui il progetto si relaziona.

Gli stessi, come esplicitamente richiesto dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalle normative che ad essa si riferiscono (quali il DPCM 12/12/2005), non sono comprensibili attraverso l'individuazione di singoli elementi, letti come sommatoria ma, piuttosto, attraverso la comprensione dalle relazioni molteplici e specifiche che legano le parti.

In particolare sono stati esaminati gli aspetti geografici, naturalistici, idrogeomorfologici, storici, culturali, insediativi e percettivi e le intrinseche reciproche relazioni.

Il paesaggio è stato quindi letto e analizzato in conformità con l'allegato tecnico del citato Decreto Ministeriale dedicato alle modalità di redazione della Relazione Paesaggistica, e con quanto richiesto in merito al "Progetto di Paesaggio" che deve sempre accompagnare progetti strategici e di rilevante trasformazione.

A seguito degli approfondimenti affrontati con approccio di interscalarità e riferiti ai vari livelli (paesaggio, contesto, sito) si possono fare delle considerazioni conclusive circa il palinsesto paesaggistico in cui il progetto si inserisce e con cui si relaziona.

Si precisa che tali considerazioni non entrano assolutamente nel merito di una valutazione del livello della qualità paesaggistica del contesto, assunto come prioritario l'avanzamento culturale metodologico introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che richiama l'unicità e significatività dei luoghi e impone di non fare alcuna distinzione in termini di valore e secondo cui:

"Per il concetto attuale di paesaggio ogni luogo è unico, sia quando è carico di storia e ampiamente celebrato e noto, sia quando è caratterizzato dalla "quotidianità" ma ugualmente significativo per i suoi abitanti e conoscitori/fruitori, sia quando è abbandonato e degradato, ha perduto ruoli e significati, è caricato di valenze negative".

E' necessario considerare l'assetto paesaggistico attuale, che non evidenzia solo i valori strutturanti e identitari consolidati ma rappresenta un palinsesto nel quale si integrano e si sovrappongono i vecchi ed i nuovi processi di antropizzazione.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

E' fondamentale superare l'approccio dicotomico tra Ambiente e Paesaggio, che vede difficile il contemperamento delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di riduzione dei gas climalteranti con la tutela del paesaggio, soprattutto in assenza di specifiche regolamentazioni e azioni mirate tese al

raggiungimento degli obiettivi pur nel rispetto dei caratteri paesaggistici dei luoghi.

Probabilmente sarebbe estremamente più efficace in termine di sostegno alla transizione energetica, l'applicazione di un approccio già manifestato all'interno del MIBAC che potrebbe portare all'attivazione di un processo normativo ad hoc, che dovrebbe superare il concetto di aree “inidonee” che ha orientato e sta orientando gli strumenti di governo del territorio.

*“...All'interno dell'Amministrazione tecnica del MIBAC si è già da tempo consolidata l'idea che l'unica soluzione per conciliare l'esigenza ambientale della riduzione dei cosiddetti gas serra con quella della tutela del paesaggio **risieda nell'attuazione di una pianificazione** anche territoriale (e, quindi, non solo orientata dal punto di vista strategico, come avviene nei Piani Energetici Ambientali Regionali - PEAR, all'individuazione e al soddisfacimento delle esigenze e delle priorità produttive), finalizzata alla preventiva individuazione delle aree idonee per la produzione di energia elettrica da FER, sulle quali attivare una procedura concorrenziale che possa premiare i progetti di migliore qualità, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche per la capacità di conciliare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.*

*Si tratta, in pratica, di superare il concetto “in negativo” delle cosiddette “aree non idonee” di cui al DM **10 settembre 2010** per arrivare a riaffermare il potere ripartito tra lo Stato e le Regioni di pianificare anche la produzione di energia elettrica da FER nel rispetto certamente della effettiva necessità produttiva, ma anche e soprattutto dei principi costituzionalmente protetti della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.”*

Fonte: Rapporto sullo Stato delle Politiche per il Paesaggio (MIBAC e Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio Ottobre 2017 _ 3.3.2 Paesaggio ed Energie Rinnovabili.

Tali obiettivi sono comunque molto lontani dalla concreta applicazione, anche in considerazione del fatto che la scelta dall'alto di un'area di localizzazione di impianti e infrastrutture di ogni tipo, genera in Italia solitamente enormi dissensi sia da parte dei territori interessati dalle opere e sia da parte di quelli esclusi.

Al momento, come si evince dal racconto dell'evoluzione storica del territorio, bisogna avere la massima attenzione alla precipua caratteristica del paesaggio italiano, che è rappresentata dalla stratificazione di segni di ogni epoca; ed è proprio la compresenza di testimonianze a renderlo straordinariamente interessante e immensamente ricco.

La Regione Sardegna e in particolare il territorio di interesse, già annoverano tra i caratteri paesaggistici rilevanti, la presenza delle torri eoliche e di altri segni infrastrutturali, elementi che di fatto caratterizzano nuove attività che si aggiungono alle attività tradizionali, già consolidate e tipicamente legate alla produzione agricola.

La diffusa infrastrutturazione delle aree agricole, la presenza di linee, tralicci, cabine, impianti fotovoltaici, eolici, invasi artificiali e opere irrigue e di bonifica imponenti, impianti industriali e centrali di trattamento di idrocarburi,

hanno determinato la costruzione di un nuovo paesaggio, che si "confronta" e "convive" con quello tradizionale agricolo, suggerendo una "lettura" in chiave contemporanea delle pratiche legate all'utilizzo delle risorse naturali, climatiche e pedologiche del contesto.

Certamente, solo una progettazione attenta ai caratteri dei luoghi e alle relazioni tra esistente e nuove realizzazioni, può consentire di superare senza traumi la negativa contrapposizione tra produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili (efficace azione a difesa dell'ambiente e significativo contributo al contrasto ai cambiamenti climatici) e la difesa, tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il progetto va confrontato con i caratteri strutturanti e con le dinamiche ed evoluzioni dei luoghi e valutato nella sua congruità insediativa e relazionale, tenendo presente in ogni caso che

"...ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni".

Pertanto, a valle della disamina dei parametri di lettura indicati dal DPCM del 12/12/2005, declinati nelle diverse scale paesaggistiche di riferimento, si considera quanto segue, annotando quali potrebbero essere le implicazioni del progetto rispetto alle condizioni prevalenti.

10.1 VERIFICA DI QUALITÀ E CRITICITÀ PAESAGGISTICHE

➤ DIVERSITÀ

(riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici)

In merito a tale carattere, si può affermare che siamo al cospetto di un paesaggio di grande complessità, caratterizzato da un'assoluta chiarezza geografica e in cui permangono e si riconoscono i principali caratteri distintivi e le diverse componenti strutturanti, pur in una condizione di stretta compresenza e contiguità.

Le condizioni generali orografiche e percettive dell'ambito geografico di interesse, rappresentano un carattere peculiare e distintivo della zona, e danno la possibilità di apprezzare la ricchezza morfologica e quella dei segni stratificati delle trame insediative che caratterizzano i luoghi.

Dai principali punti di osservazione posti in posizione elevata con un solo sguardo si svela la natura idro-geo-morfologica, l'intero sistema della stratificazione insediativa e del paesaggio, i motivi che l'hanno determinata e si dispiega in maniera paradigmatica un'immagine perfettamente aderente all'attuale concezione di paesaggio.

E' utile ancora ricordare che lo stesso è sintesi ed espressione dei valori storici, culturali, naturali, climatici, morfologici ed estetici del territorio ed è pertanto un organismo in evoluzione che si trasforma.

Quella che vediamo è l'attuale immagine di una storia continua: condizioni storiche, politiche, economiche, hanno

nel tempo interessato l'ambito di interesse e determinato la trasformazione agraria e generato gli interventi di bonifica, di estrazione mineraria e le grandi cave di inerti, e più recentemente gli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione delle aree produttive, delle strade, degli stessi centri abitati.

Congruità del progetto

L'utilizzo della fonte eolica ai fini energetici e le sue testimonianze materiali da circa 20 anni risultano parte integrante del paesaggio e il vento rappresenta l'elemento climatico dominante dell'intorno.

Quello oggetto di studio, rientra tra gli interventi di sistema di tipo infrastrutturale capaci di ingenerare nuove relazioni tra le componenti strutturanti ma per tutto quanto esplicitato in termini di scelte localizzative prima di tutto, progettuali, insediative, morfologiche, architettoniche e paesaggistiche, non altera la possibilità di riconoscimento dei caratteri identitari e di diversità sopra accennati.

E' innegabile come allo stato attuale l'eolico (pur riconoscendo che in alcuni casi sono stati autorizzati e realizzati impianti totalmente indifferenti rispetto ai caratteri dei luoghi), costituisce il punto di riferimento di un territorio che utilizza le risorse naturali e rinnovabili disponibili e aderisce concretamente alle sfide ambientali della contemporaneità, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Occorre inoltre non dimenticare che rispetto alla scala temporale di consolidamento dei caratteri del paesaggio, tali installazioni risultano completamente reversibili e pertanto in relazione al medio periodo si ritiene il loro impatto potenziale decisamente sostenibile, soprattutto se come in questo caso il progetto è sostenuto da un approccio e da soluzioni attente e responsabili, in termini localizzativi e di layout.

➤ **INTEGRITA'**

(permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, tra gli elementi costitutivi)

In merito a tale carattere, per ciò che riguarda la permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi valgono tutte le considerazioni fatte per il precedente parametro "diversità".

In generale, la compresenza e la contiguità tra sistemi, naturali e antropici, se da una parte garantisce le strette relazioni, dall'altra determina la necessità di porre particolari attenzioni all'equilibrio tra le parti affinché le caratteristiche precipue delle componenti, in particolare di quelle naturali, non vengano messe a rischio di riduzioni o significative alterazioni.

Sotto questo aspetto, il quadro della pianificazione di settore vigente, in particolare il PPR, e l'istituzione di diversi

sistemi di tutela delle aree con maggiore significatività ambientale e paesaggistica presenti nell'area vasta e nella stessa area, sembrano garantire la permanenza nel tempo dell'integrità dei sistemi paesaggistici, storici e antropici prevalenti.

Congruità del progetto

Il progetto in termini di appropriatezza della localizzazione è coerente con gli strumenti di pianificazione in atto e ricade in aree potenzialmente idonee per la tipologia di impianto.

Il progetto prevede un limitato consumo di suolo e sottrae una porzione minima di aree agricole; sulla base delle ricognizioni di campo e dalla fotointerpretazione non risulta interessare i beni paesaggistici ambientali.

Il progetto per le modalità realizzative di fatto non riduce in maniera significativa il consumo di suolo, mentre l'occupazione di suolo si riconduce per la maggior parte alla fase di cantiere.

Tenendo conto delle peculiarità dell'area, con la presenza di aree seminaturali e antropizzate, si è pensato a interventi che compensassero dal punto di vista ecologico l'ecosistema dell'area senza escludere la vocazione agro-silvo-pastorale dell'area.

➤ **QUALITÀ' VISIVA**

(presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche)

Rispetto alle condizioni morfologiche e orografiche generali rientranti nell'ambito visuale di intervisibilità dell'impianto, si possono riassumere alcune considerazioni.

All'interno dell'area vasta dei 10 Km di indagine è presente una estesa rete stradale composta da alcune statali e strade provinciali a traffico ridotto, da strade asfaltate o in sterrato in mediocri condizioni, ma comunque percorribili.

Con riferimento all'impatto visivo, all'interno ed ai margini dell'area di indagine si è valutata l'esistenza di eventuali punti di osservazione sensibili: punti di vista significativi, ossia localizzazioni geografiche che, in relazione alla loro fruizione da parte dell'uomo (intesa come possibile presenza dell'uomo), sono da considerarsi sensibili all'impatto visivo indotto dall'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (borghi abitati, singolarità di interesse turistico, storico archeologico, ecc).

All'interno dell'area vasta d'indagine dei 10 Km sono stati quindi individuati i punti di osservazione sensibili

Dall'analisi delle carte di visibilità teorica, elaborate su GIS, con base DTM a 10m, in base alle disponibilità delle stesse, si è proceduto alla verifica dei punti di maggiore visibilità verso il parco eolico in progetto in seguito alla verifica sul campo la reale visibilità. Inoltre si è tenuto conto dalla fruibilità ed accessibilità del bene, nella maggior

casi essendo localizzati in aperta campagna, all'interno di proprietà private non accessibili, o in taluni casi in luoghi inaccessibili anche ai più volenterosi ed appassionati di trekking. Per altri beni invece sono state riscontrate difficoltà a trovare un accesso adeguato per le condizioni della viabilità o per il fatto che bisogna accedere tramite proprietà private chiuse al momento del sopralluogo.

Congruità del progetto

Il progetto non interessa direttamente elementi di interesse paesaggistico ma le inevitabili e indirette potenziali modifiche percettive indirette introdotte in relazione all'intorno sono insite in questa tipologia di opere, ma così come richiamato dalle stesse Linee guida del MIBACT non possono rappresentare di per sé una criticità.

Tuttavia, a fronte della generale condizione visiva, lo studio della visibilità dimostra come l'intervento, laddove percepibile, venga assorbito dallo sfondo senza alterare gli elementi visivi prevalenti e le viste da e verso i centri abitati e i principali punti di interesse.

Il congruo numero di aerogeneratori, la configurazione del layout e le relative interdistanze fanno sì che non vengano prodotte interferenze tali da pregiudicare il riconoscimento o la percezione dei principali elementi di interesse ricadenti nell'ambito di visibilità dell'impianto.

In una relazione di prossimità e dalla media distanza, nell'ambito di una visione di insieme e panoramica, le scelte insediative, architettoniche effettuate, fanno sì che l'intervento non abbia capacità di alterazione significativa.

In questo senso il progetto segue le indicazioni della Strategia Energetica Nazionale del 2017, che favorisce l'installazione di aerogeneratori di taglia maggiore e più efficienti rispetto a quelli sino ad ora realizzati, scelta che consente di ridurre il numero a parità di potenza installata e conseguentemente di migliorare l'inserimento paesaggistico.

Fondamentalmente è proprio la definizione del layout con elevate interdistanze e con appropriate scelte localizzative a garantire le più efficaci misure di mitigazione del potenziale impatto percettivo delle torri eoliche con gli elementi caratteristici del paesaggio.

➤ **RARITÀ**

(presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari)

Quanto riportato nella lettura dei caratteri prevalenti dei luoghi è sufficiente per dire che l'area sotto la diretta influenza del parco eolico non presenta particolari caratteri distintivi; pur essendo presenti trame e/o segni di

appoderamenti di insediamenti storici, essi sono in numero limitato e ad una distanza tale da non pregiudicarne l'apprezzabilità e/o la fruibilità. In particolare, si riscontra la presenza di muretti a secco, parzialmente interessati da interventi per l'apertura di viabilità, come specificato nella relazione sulle *Opere di mitigazione e compensazione*. Si riscontra anche una limitata apertura visuale osservabile dai punti di quota maggiore.

Congruità del progetto

Riguardo al tema, non vi è nulla che si possa dire di significativo circa le potenziali interferenze del progetto con elementi che conferiscono caratteri di rarità; contrariamente il progetto è contestualizzato all'interno di un paesaggio comune, tipico del territorio regionale.

DEGRADO

(perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali)

Come già avuto modo di relazionare nei paragrafi precedenti, la perdita di risorse naturali è molto modesta.

La presenza limitata di caratteri culturali e storici, nonché lo stato incuria in cui versano molti di questi beni ci porta a credere che tali risorse non vengano ulteriormente alterati né tanto meno deturpati; contrariamente la previsione di eventuali misure di compensazione, rivolte a migliorare la fruibilità e l'accesso ad alcuni siti presenti nell'area, potrebbero contribuire alla loro valorizzazione e suscitare maggiore interesse.

In relazione agli aspetti negativi che possono essere ricondotti innegabilmente ad una minore qualità percettiva del contesto, possiamo affermare indubbiamente che i parchi eolici sono ormai parte integrante del paesaggio regionale.

Congruità del progetto

Il progetto non introduce elementi di degrado sia pure potenziale, anzi la produzione di energia da fonti rinnovabili, la tipologia di impianto, le modalità di realizzazione, la reversibilità pressoché totale, le misure di compensazione adottate, ridurranno i rischi di impatto e deterioramento delle componenti ambientali e paesaggistiche.

10.2 VERIFICA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE

➤ SENSIBILITÀ

(capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva)

Si è diffusamente descritta la caratteristica principale del contesto paesaggistico, data dalla compresenza di sistemi diversi tra loro, contigui, seppur non sempre facilmente riconoscibili.

La chiarezza geografica dei luoghi e la straordinaria vastità degli spazi, pur essendo capace di riassorbire i cambiamenti almeno dal punto di vista percettivo, necessitano di letture attente e di proposte di modifica che tengano conto che in una situazione del genere gli equilibri sono sottili e ogni nuovo intervento va progettato tenendo in debita considerazione le relazioni complessive che stabilisce con i sistemi paesaggistici con cui si confronta.

Interventi misurati, inseriti in ambiti ben localizzati e realizzati secondo adeguate norme specifiche, possono determinare cambiamenti poco significativi e quindi accettabili.

Esaminando i caratteri di integrità dei luoghi, il quadro della pianificazione vigente e in particolare quella relativa al paesaggio, nonché le norme specifiche in materia ambientale e di protezione delle risorse naturali e storico culturali, che condizionano fortemente le trasformazioni e pertanto richiedono una attenta analisi del contesto al fine di ridurre il rischio di degrado dei caratteri connotativi.

Congruità del progetto

Rispetto a questo tema, risulta evidente che un impianto eolico come quello oggetto di studio non possa rientrare tra quegli interventi che hanno capacità di ingenerare trasformazioni significative, tali da poter incidere sulla sensibilità dei luoghi al cambiamento.

L'impianto si compone di soli n. 13 aerogeneratori e le opere necessarie per la realizzazione prevedono una minima occupazione di suolo già in fase di cantiere, mentre in fase di esercizio gran parte dei terreni saranno ripristinati e consentiranno l'attecchimento e la colonizzazione delle specie erbacee esistenti.

Gli elettrodotti saranno interrati, con scavi realizzati a sezione ristretta, e seguiranno prevalentemente il tracciato di strade e piste esistenti prive di vegetazione spontanea.

La realizzazione di un impianto alimentato da fonte eolica, oltre a non produrre emissioni di agenti inquinanti, contribuisce al mantenimento dei caratteri di naturalità delle aree interessate, in adesione agli obiettivi e indirizzi del PPR rispetto alle Componenti di Paesaggio con Valenza Ambientale. Valgono tutte le considerazioni fatte precedentemente sulle modalità insediative e progettuali rispetto alla qualità visiva.

➤ VULNERABILITÀ/FRAGILITÀ

(condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi)

Rispetto alla vulnerabilità e fragilità l'alterazione maggiore è di tipo percettivo, per la quale valgono le considerazioni effettuate nel paragrafo relativo alla intervisibilità del progetto proposto.

Congruità del progetto

Valgono tutte le considerazioni di cui ai punti dedicati ai caratteri di "integrità" e "sensibilità".

Rispetto agli aspetti percettivi vale quanto già detto a proposito del distanziamento dei generatori, alla loro disposizione e al numero modesto di generatori installati.

➤ **CAPACITA' DI ASSORBIMENTO VISUALE**

La capacità di assorbimento visuale è tollerabile in quanto a breve distanza non si arriva a percepire la totalità del parco eolico e quindi l'insieme degli aereogeneratori.

Congruità del progetto

Valgono tutte le considerazioni di cui al punto dedicato alla "qualità visiva".

➤ **STABILITÀ/INSTABILITÀ**

(capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o di assetti antropici consolidati; situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici)

Si tratta di un aspetto complesso che implica un'analisi a livello di pianificazione territoriale.

Sicuramente, e molti esempi virtuosi lo dimostrano anche in relazione all'eolico, è possibile coniugare le aspettative produttive con le istanze di tutela ambientale e trovare equilibri anche in termini di ricadute sul tessuto socio economico dei territori interessati.

Congruità del progetto

L'intervento non ha forza tale da incidere da solo e in maniera significativa su aspetti così rilevanti legati alla stabilità/instabilità dei sistemi ecologici e antropici; può in ogni caso garantire un contributo reale alla riduzione alle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili e a livello territoriale, l'approccio che sostiene il progetto, non può che produrre innegabili benefici ambientali e socio-economici e rafforzare la stabilità sistemica.

10.3 CONCLUSIONI

Fermo restando quanto considerato rispetto alla sostanziale congruità dell'intervento in relazione ai parametri presi in considerazione per l'analisi delle componenti e dei caratteri paesaggistici e per la verifica delle relazioni del progetto con l'assetto paesaggistico alla scala di insieme e di dettaglio, si sintetizzano di seguito i principali elementi utili per determinare l'effettiva compatibilità paesaggistica della realizzazione in oggetto.

In merito alle strategie europee e statali in termini di lotta ai cambiamenti climatici e ai riflessi socio economici territoriali:

in generale, un impianto di produzione di energia elettrica mediante fonte eolica, è dichiarato per legge (Dlgs 387/2003 e smi, DM 30/09/2010, Legge 10/1991) di pubblica utilità ed è coerente con gli obiettivi enunciati all'interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari e nazionali sia in termini di scelte strategiche energetiche e sia in riferimento ai nuovi accordi globali in tema di cambiamenti climatici.

Per sua intrinseca natura la realizzazione dell'impianto eolico ricoprirebbe un ruolo non di secondo piano garantendo vantaggi significativi in termini di:

- contribuito alla riduzione del consumo di combustibili fossili, privilegiando l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- contributo allo sviluppo economico e occupazionale locale.

Si evidenzia che questo tipo di approccio consente di non aggravare il consumo di suolo (ad esempio di aree agricole).

Il progetto può dare impulso alle politiche di valorizzazione ambientale attraverso le risorse rese disponibili per le opere compensative previste e per eventuali ulteriori opere di compensazione di tipo ambientale eventualmente richieste in sede di iter autorizzativo.

La coerenza rispetto al tema risulta buona.

In merito alla localizzazione:

in linea con i disposti del DM Ministeriale del 2010 (Linee Guida per il procedimento di Autorizzazione Unica per impianti da FER).

In merito alle norme paesaggistiche e urbanistiche che regolano le trasformazioni:

il progetto risulta sostanzialmente coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti e non vi sono forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento.

Dall'analisi dei vari livelli di tutela, si evince che gli interventi non producono alterazione sostanziali e dirette ai Beni soggetti a tutela dal Codice di cui al D.lgs 42/2004.

Rispetto al PPR, la natura delle opere, laddove interferenti, è limitata ad attraversamenti di brevi tratti di strada e di minime parti del tracciato dell'elettrodotto interrato e si è diffusamente detto delle modalità realizzative relative alle strade la cui messa in opera non provoca significative modifiche morfologiche e rilevanti movimenti terra.

In merito alla capacità di trasformazione del paesaggio, del contesto e del sito:

in relazione al delicato tema del rapporto tra produzione di energia e paesaggio, si può affermare che in generale la realizzazione dell'impianto non incide in maniera critica sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi in virtù delle condizioni percettive del contesto, e grazie alle posizioni e interdistanze tra gli aerogeneratori in progetto ed esistenti e alle modalità progettuali adottate.

La caratteristica di essere visibile è insita in un impianto eolico ma nel caso specifico dai punti di vista significativi il progetto non pregiudica il riconoscimento e la nitida percezione delle emergenze orografiche.

Il progetto è stato concepito con logiche insediative tali da assicurare una progettazione razionale degli impianti tenendo conto dei valori paesaggistici, condizione che riesce a garantire un'interferenza sulle componenti paesaggistiche e percettive assolutamente compatibile con le istanze di tutela e di valorizzazione dei valori estetici e di riconoscibilità identitaria del contesto.

Per tali motivi e per il precipuo carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, si ritiene che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi, pur determinando una trasformazione, e ciò lo rende coerente con gli obiettivi dichiarati dalle Linee Guida Ministeriali dedicate al corretto inserimento paesaggistico degli impianti eolici.

In conclusione:

considerate l'ubicazione e le caratteristiche precipue (finalità, tipologia, caratteristiche progettuali, temporaneità, reversibilità) dell'intervento;

considerata l'accessibilità al sito e assenza di ostacoli, condizione fondamentale per agevolare il trasporto e il montaggio dell'impianto;

verificato che il progetto prevede misure compensative adeguate;

verificato che le opere non si pongono in contrasto con la ratio e le norme di tutela dei valori paesaggistici espressa ai diversi livelli di competenza statale, regionale, provinciale e comunale;

assunti come sostanziali elementi di valutazione la localizzazione in aree vocate, il minimo consumo di suolo che la realizzazione determina, la capacità di alterazione percettiva limitata alle caratteristiche insite di un impianto eolico, le modalità realizzative e di ripristino a fine cantiere e soprattutto la totale reversibilità dei potenziali impatti nel medio periodo e alla fine della vita utile dell'impianto;

preso atto che le opere finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerate di pubblica utilità, e tale attività produce innegabili benefici è in grado di produrre innegabili benefici ambientali in termini di abbattimento dei gas climalteranti e che comporta positive ricadute socio-economiche per il territorio;

il progetto in esame può essere considerato coerente con le finalità generali di interesse pubblico e al tempo stesso

sostanzialmente compatibile con i caratteri paesaggistici e con le relative istanze di tutela derivanti dagli indirizzi pianificatori e dalle norme che riguardano le aree di interesse.

